

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 15

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 aprile 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA - CENTRALINO 85061

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 369. Sentenza 23-31 marzo 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Natura di amnistia impropria - Non fondatezza.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 35, 38, 39 e 44).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 79 e 101, secondo comma).

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condannati con sentenza definitiva richiedenti concessione in sanatoria - Estinzione dell'esecuzione della pena - Omessa previsione - Inammissibilità.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, primo e terzo comma, e 44).

(Cost., art. 3).

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condannati con sentenza definitiva richiedenti concessione in sanatoria - Estinzione dell'esecuzione della pena - Omessa previsione - Non fondatezza.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, primo comma, e 44).

(Cost., art. 3).

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Esclusione - Inammissibilità.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).

(Cost., art. 3).

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Soggetti legittimati a presentare domanda di oblazione - Concorrenti nel reato - Esclusione - Non fondatezza.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, quinto comma).

(Cost., art. 3).

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Reati edilizi - Estinzione a favore di titolari di concessione di sanatoria rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Omessa previsione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34 e 38).

(Cost., art. 3).

**Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Reati edilizi - Estinzione - Esclusione in caso di demolizione dell'opera edilizia - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 35, 38 e 43; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3) . . . . .

Pag. 11

N. 370. Sentenza 23-31 marzo 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Procedimenti di sanatoria - Instaurazione di giudizio amministrativo sul diniego di sanatoria - Azione penale - Asserita sospensione fino alla decisione del T.A.R. - Non fondatezza ai sensi di cui in motivazione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 112).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Azione penale - Sospensione a tempo indeterminato - Vincolo del giudice penale all'esito di un procedimento amministrativo - Compromissione dell'incolumità e della salute pubblica - Non fondatezza. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22). (Cost., artt. 101, 32, 2 e 3).	
Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Concorrenti nel reato - Legittimazione a proporre domanda in sanatoria - Limitazione - Non fondatezza ai sensi di cui in motivazione. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22). (Cost., art. 3) . . . . .	Pag. 30
N. 371. Sentenza 23-31 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Impiegati agricoli con mansioni manuali - Obbligo assicurativo presso I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A. - Contributi dei datori di lavoro - Riduzione - Omessa previsione - Non fondatezza. (Legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo comma). (Cost., art. 3) . . . . .	» 37
N. 372. Sentenza 23-31 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Azione di responsabilità civile - Interessati rimasti estranei al giudizio penale - I.N.A.I.L. - Azione di surroga e di regresso - Termini - Decorrenza - Non fondatezza. (Cod. civ., art. 2947, terzo comma; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 24) . . . . .	» 38
N. 373. Sentenza 23-31 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Dogana - Diritti - Esclusione dell'obbligazione tributaria - Perdita della merce importata - Dispersione e non anche sottrazione della disponibilità della stessa - Non fondatezza. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 37; d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, art. 23-ter, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891). (Cost., artt. 3 e 53) . . . . .	» 46
N. 374. Sentenza 23-31 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione I.v.s. - Lavoratori ad orario ridotto - Esclusione dalla contribuzione figurativa - Non fondatezza. (Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 3). (Cost., artt. 3 e 38) . . . . .	» 49
N. 375. Sentenza 23-31 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (i.r.p.e.g.) - Reddito lordo d'impresa - Deduzione di interessi passivi e di accantonamenti per rischi su crediti - Nuovi criteri - Decorrenza - Non fondatezza. (Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 28; d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, art. 1). (Cost., artt. 3 e 53) . . . . .	» 53

- N. 376. Sentenza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Istituzione pubblica - Università - Docenti a tempo pieno - Trattamento economico - Maggiorazione rispetto a quello del personale a tempo definito - Omessa inclusione dell'indennità integrativa speciale - Non fondatezza.**  
 (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36).  
 (Cost., artt. 76 e 77).  
**Istruzione pubblica - Università - Assistenti - Trattamento economico - Mancata previsione di aggancio al trattamento dei dirigenti statali - Non fondatezza.**  
 (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 36 e 119).  
 (Cost., artt. 36, 76 e 77) . . . . . Pag. 56
- N. 377. Sentenza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Oneri accessori - Mancato pagamento da parte del conduttore - Preclusione per il locatore della possibilità di ricorso alla procedura per convalida di sfratto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**  
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5).  
 (Cost., artt. 3 e 24, primo comma) . . . . . » 59
- N. 378. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Imposta complementare e suppletiva - Riscossione in pendenza di giudizio - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 54, primo comma, lett. a).  
 (Cost., art. 3).  
**Contenzioso tributario - Procedimento - Pubblicità delle udienze - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39).  
 (Cost., art. 101) . . . . . » 61
- N. 379. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Notificazione e comunicazione di atti civili - Notificazione alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile in cui ha sede - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Cod. proc. civ., art. 145, primo comma).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 62
- N. 380. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Sindacati e attività sindacale - Procedimento di repressione di attività sindacale - Decreto del pretore - Efficacia esecutiva - Revoca - Esclusione sino alla sentenza di definizione del giudizio di opposizione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, secondo comma, nel testo novellato dall'art. 2, legge 8 novembre 1977, n. 847).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 64
- N. 381. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Credito agrario - Oggetti sottoposti a privilegio - Procedura di sequestro e di vendita - Manifesta infondatezza.**  
 (R.D.-L. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 11, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760).  
 (Cost., art. 24) . . . . . » 65

- N. 382. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Interdizione e inabilitazione - Interdicendo irreperibile - Impossibilità del preventivo esame dello stesso - Dichiarazione di interdizione - Preclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Cod. civ., art. 419, primo comma).  
 (Cost., art. 24) . . . . . *Pag.* 67
- N. 383. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali - Debitore fallito o sottoposto a liquidazione coatta - Esecuzione esattoriale nei suoi confronti - Devoluzione allo Stato dell'immobile espropriato - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 87 e 51).  
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113) . . . . . » 68
- N. 384. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Azienda - Affitto - Contratto - Cessazione - Avviamento commerciale - Diritto dell'affittuario - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 27 gennaio 1963, n. 19, artt. 1 e 4).  
 (Cost., artt. 3 e 35, primo comma) . . . . . » 71
- N. 385. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Famiglia (regime patrimoniale della) - Passaggio dalla comunione alla separazione dei beni - Convenzioni matrimoniali - Autorizzazione del giudice - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Cod. civ., art. 162, terzo comma, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 142).  
 (Cost., art. 3, primo comma) . . . . . » 72
- N. 386. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale - Sequestro fuori d'udienza - Esecuzione - Termine - Decorrenza dalla pronuncia del provvedimento - Manifesta infondatezza.**  
 (Cod. proc. civ., art. 675).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 73
- N. 387. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Separazione dei coniugi - Procedimento - Ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - Notificazione al convenuto comparso che non ne abbia avuto conoscenza diretta - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**  
 (Cod. proc. civ., art. 709).  
 (Cost., art. 24, secondo comma) . . . . . » 75
- N. 388. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento da parte di persona coniugata di minore già riconosciuto dall'altro genitore - Obbligo di segnalazione al Tribunale per i minorenni da parte dell'ufficiale di stato civile - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 74).  
 (Cost., artt. 3 e 31, secondo comma) . . . . . » 76

- N. 389. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Decisione - Irrilevanza della volontà del padre del concepito - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 5).  
 (Cost., artt. 29 e 30) . . . . . Pag. 78
- N. 390. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Prova testimoniale - Divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
 (Cod. proc. civ., art. 246).  
 (Cost., artt. 2, 3 e 24) . . . . . » 79
- N. 391. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Consulente tecnico - Onorari variabili - Determinazione - Criterio del valore della controversia - Manifesta inammissibilità.**  
 (D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17).  
 (Cost., artt. 3, 101 e 104).  
**Consulente tecnico - Onorari variabili - Determinazione - Criterio del valore della controversia - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 1, secondo comma, e 2).  
 (Cost., artt. 3, 101 e 104) . . . . . » 80
- N. 392. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Circolazione stradale - Proprietario non conducente del veicolo - Facoltà di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro - Mancato riconoscimento - Manifesta infondatezza.**  
 (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 82
- N. 393. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Credito fondiario - Fallimento del debitore - Istituti di credito fondiario - Prosecuzione dell'azione esecutiva - Manifesta infondatezza.**  
 (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 42).  
 (Cost., art. 3, primo comma) . . . . . » 84
- N. 394. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Reddito delle persone fisiche imposta sul (I.r.pe.f.) - Pensioni ordinarie privilegiate - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).  
 (Cost., art. 3) . . . . . » 85
- N. 395. Ordinanza 23-31 marzo 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Giustizia amministrativa - Competenza in ordine ai ricorsi per l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato - Attribuzione al Consiglio di Stato in unico grado - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37, secondo e terzo comma).  
 (Cost., artt. 3 e 125) . . . . . » 86

- N. 396. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Assistenza e beneficenza - IPAB regionali e infraregionali - Sussistenza quali istituzioni con personalità di diritto privato - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1).  
 (Cost., art. 38, ultimo comma) . . . . . *Pag.* 88
- N. 397. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pensione civile, militare di guerra - Pensione di reversibilità - Fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro - Omessa previsione di consolidamento della pensione alla morte del genitore del dante causa - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Legge 22 novembre 1962, n. 1642, art. 7, ultimo comma).  
 (Cost., art. 3). . . . . » 95
- N. 398. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Sanitario - Ufficiali sanitari e sanitari condotti - Trattenimento in servizio, per il conseguimento del massimo pensionabile e non oltre il settantesimo anno di età - Omessa estensione agli altri sanitari comunali - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Legge 7 maggio 1965, n. 459, articolo unico).  
 (Cost., art. 3). . . . . » 97
- N. 399. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Istruzione pubblica - Concorsi magistrali - Riserva di posto - Limitazione del beneficio agli insegnanti supplenti di scuola statale - Esclusione per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 31).  
 (Cost., art. 3). . . . . » 99
- N. 400. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Abruzzo - Enti provinciali per il turismo - Bilanci - Approvazione in sanatoria dei rendiconti precedenti l'anno 1976 - Illegittimità costituzionale.**  
 (Legge reg. Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981).  
 (Cost., art. 117) . . . . . » 101
- N. 401. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Vigili del fuoco (Corpo) e servizi antincendi - Assunzione di idonei a concorso già espletato - Requisito dall'età - Possesso alla data della nomina, anziché alla data per la presentazione della domanda al concorso - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Legge 23 dicembre 1980, n. 930, art. 6).  
 (Cost., art. 3). . . . . » 103
- N. 402. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Istruzione pubblica - Personale direttivo - Progresso servizio di insegnamento non di ruolo - Riconoscimento - Mancata operatività nei confronti dei cessati dal servizio nel periodo dal 1° luglio 1970 al 1° gennaio 1972 - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (D.-L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 8, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576).  
 (Cost., art. 3). . . . . » 105

N. 403. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione civile, militare e di guerra - Pensione di reversibilità - Diritto dei figli naturali giudizialmente dichiarati - Condizione - domanda di dichiarazione giudiziale di paternità anteriore alla data di morte del dante causa - Illegittimità costituzionale parziale.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, terzo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . Pag. 107

N. 404. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratto - Successione in caso di morte del conduttore - Aveni diritto - Omessa inclusione del convivente *more uxorio* - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 2).

**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratto - Successione al conduttore - Aveni diritto - Omessa inclusione del coniuge separato di fatto in caso di apposito accordo dei coniugi - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 2).

**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratto - Successione al conduttore - Aveni diritto - Omessa inclusione del convivente *more uxorio* quando sia cessata la convivenza e sia prole naturale - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 2) . . . . . » 109

N. 405. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiegato dallo Stato e pubblico - Ricevitorie del lotto - Personale dipendente - Sospensione cautelare dal servizio a seguito di ordine o mandato di cattura - Diritto all'assegno alimentare - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.**

(R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, art. 265, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341).

(Cost., art. 3) . . . . . » 113

N. 406. Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Enfitusi - Canone - Determinazione - Valore di riferimento - Omessa previsione di periodico aggiornamento mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei all'adeguata corrispondenza con la effettiva realtà economica - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1).

(Cost., art. 42) . . . . . » 115



n. 369

*Sentenza 23-31 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Natura di amnistia impropria - Non fondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 35, 38, 39 e 44).****(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 79 e 101, secondo comma).****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condannati con sentenza definitiva richiedenti concessione in sanatoria - Estinzione dell'esecuzione della pena - Omessa previsione - Inammissibilità.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, primo e terzo comma, e 44).****(Cost., art. 3).****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condannati con sentenza definitiva richiedenti concessione in sanatoria - Estinzione dell'esecuzione della pena - Omessa previsione - Non fondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, primo comma, e 44).****(Cost., art. 3).****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Esclusione - Inammissibilità.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).****(Cost., art. 3).****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Soggetti legittimati a presentare domanda di oblazione - Concorrenti nel reato - Esclusione - Non fondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, quinto comma).****(Cost., art. 3).****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Reati edilizi - Estinzione a favore di titolari di concessione di sanatoria rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Omessa previsione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34 e 38).****(Cost., art. 3).****Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Reati edilizi - Estinzione - Esclusione in caso di demolizione dell'opera edilizia - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 35, 38 e 43; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38, 39, 43 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concer-

nente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) promossi con ordinanze emesse il 18 marzo 1985 dal Pretore di Pietrasanta, il 17 maggio e il 20 marzo 1985 dal Pretore di Palmi, il 15 maggio 1985 dal Pretore di Malè (n. 2 ordinanze) il 2 luglio 1985 dal Tribunale di Lucera, il 14 ottobre 1985 dal Pretore di Roma, il 17 aprile 1986 dal Pretore di Bagnara Calabria, il 10 aprile 1986 dal Tribunale di Spoleto, il 28 ottobre 1986 dal Pretore di Bergamo, l'8 ottobre 1986 dal Pretore di Vittoria e il 30 ottobre 1986 dal Pretore di Trentola, rispettivamente iscritte ai nn. 329, 565, 567, 585, 586, 694 e 888 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 433, 519, 824, 842 e 843 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155-bis dell'anno 1985, nn. 8, 11, 23, 44 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 5, 9 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 18 marzo 1985 (Reg. ord. n. 329/85) il Pretore di Pietrasanta ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 79 e 101, secondo comma, Cost., degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui, sotto la forma d'oblazione, mascherano una vera e propria amnistia generalizzata a qualsiasi tipo di reato edilizio commesso entro il 1° ottobre 1983, senza alcuna discriminazione tra abuso solo formale e sostanziale e tra opere sanabili e non nonché nella misura in cui escludono un qualsiasi controllo del giudice penale sulla sanabilità dell'abuso ai fini della sospensione del giudizio e dell'estinzione del reato.

Il Pretore rileva che, ai sensi degli artt. 44 e 35 legge n. 47/85, tutti i procedimenti penali per abusi edilizi commessi anteriormente al 1° ottobre 1983 sono automaticamente sospesi dall'entrata in vigore della legge sino alla scadenza del termine di cui all'art. 35. La sanatoria edilizia di cui agli artt. 31 e seguenti ha però un carattere anomalo, trattandosi in realtà di vera e propria amnistia condizionata, che avrebbe dovuto essere emanata dal Capo dello Stato su legge di delegazione delle Camere e non già di oblazione extraprocessuale o di conciliazione amministrativa.

Ed invero, essa è innanzitutto completamente diversa da quella prevista come istituto generale per il futuro dalla stessa legge all'art. 13, in quanto quest'ultima consegue solo nel caso in cui l'opera non contrasti con gli strumenti urbanistici e riguarda quindi gli abusi edilizi solo formali, mentre, per l'abusivismo pregresso, la sanatoria è generalizzata a tutti gli abusi formali e sostanziali, indipendentemente dalla conformità agli strumenti urbanistici.

La sanatoria di cui all'art. 31, inoltre, non ha natura reale, ossia non riguarda l'opera abusiva, ma unicamente la posizione soggettiva dell'interessato che presenti la domanda d'oblazione e che paghi la somma determinata dal comune, mentre l'azione penale prosegue contro il coautore dell'illecito che non acceda al meccanismo della sanatoria. Ciò dimostra che la c.d. sanatoria non determina automaticamente il rientro nella legalità dell'opera abusiva, non è cioè una vera e propria sanatoria del tipo più generale previsto dall'art. 13, ma opera soltanto come causa soggettiva d'estinzione del reato al pari dell'amnistia, che presuppone l'accettazione dell'imputato.

L'art. 39, poi, laddove dispone che «l'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali», conferma in modo inequivoco che l'oblazione non produce di per sé la sanatoria amministrativa dell'abuso edilizio, che può restare tale e soggetto alle sanzioni amministrative. Essa non ha, dunque, il compito di regolarizzare amministrativamente l'abusivismo bensì il ben diverso fine d'eliminare il carattere penale dell'illecito edilizio, producendo in pratica gli effetti estintivi propri dell'amnistia, anche se mascherata sotto forma di oblazione amministrativa. Il che è altresì dimostrato dal fatto che l'oblazione estingue il reato edilizio anche nei casi in cui siano state già applicate in via definitiva le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 43).

Caratteri dell'amnistia impropria si riscontrano ancora nell'art. 38, secondo cui l'oblazione opera anche nel caso che vi sia stata sentenza definitiva di condanna per il reato edilizio; in tal caso, peraltro, cessano anche gli effetti penali della condanna, dell'oblazione viene fatta menzione nel casellario giudiziale e della condanna che si tiene conto ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena.

Altri dubbi di legittimità costituzionale, prosegue il giudice *a quo*, derivano dalla superficialità della procedura amministrativa che conduce alla sanatoria. L'art. 35 si limita infatti a richiedere che la domanda sia corredata da una discrezione più o meno sommaria delle opere e da una dichiarazione con allegata documentazione. L'interessato può poi proseguire i lavori abusivi dopo il versamento della prima rata dell'oblazione, decorsi 30 giorni dalla notifica al Comune del proprio intendimento. Orbene, la mancanza d'un qualsiasi controllo pubblico sulla veridicità di quanto dichiarato o documentato dall'interessato fa seriamente dubitare della serietà ed efficacia della procedura. D'altra parte, affidare alla sola discrezionalità del privato e della P.A. l'accertamento dell'illecito edilizio e la declaratoria della sua estinzione appare in contrasto coi principi costituzionali del giudice precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e della stessa indipendenza del giudice ordinario (art. 101, secondo comma, Cost.). Dovrebbe, infatti, pur sempre rientrare nel potere-dovere del giudice penale di accertamento del fatto costituente reato, il sindacato su quell'attività del privato e della P.A. che può condurre prima alla sospensione del procedimento penale e dopo all'estinzione del reato. Tale mancato controllo è poi tanto più grave in quanto, ai sensi dell'art. 39, il costruttore abusivo che non possa ottenere la sanatoria può ugualmente conseguire l'impunità penale solo che presenti una qualsiasi domanda di sanatoria versando l'acconto previsto.

L'automaticità della sospensione del procedimento penale e dell'estinzione del reato edilizio, collegate ad una mera attività dell'imputato svincolata da qualsiasi possibilità di controllo o di serio riscontro probatorio, determina poi la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di quello del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.).

D'altra parte, ai sensi dell'art. 35, il Comune è tenuto a ricevere l'istanza di sanatoria, dovendo attenersi a quanto dichiarato dall'interessato; solo successivamente, accertata l'impossibilità di sanatoria, potrà rigettare la domanda. Neppure il Comune ha, quindi, facoltà di sindacare fin dall'inizio la fondatezza e la serietà della domanda di sanatoria e dell'acconto, peraltro versato direttamente allo Stato. In definitiva, il congegno è tale da consentire al privato di conseguire una completa amnistia pur senza adempiere agli oneri posti dalla legge e da consentire inoltre, attraverso il meccanismo del silenzio-accoglimento dopo due anni dalla domanda, che conseguano la sanatoria senza alcun controllo anche opere che la legge stessa dichiara non sanabili (art. 35, dodicesimo comma).

Altra grave disparità di trattamento è poi prevista dall'art. 39 laddove consente anche ai titolari di opere non sanabili *ex art. 33* d'ottenere l'estinzione del reato edilizio, qualora paghino l'oblazione mentre i titolari di opere sanabili, per ottenere la sanatoria e l'estinzione del reato edilizio, devono non solo pagare l'oblazione ma altresì versare al Comune il contributo di concessione di cui agli artt. 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2.1. — Analoga questione è stata sollevata, con due ordinanze del 15 maggio 1985 (Reg. ord. n. 585/85 e 586/85) dal Pretore di Malè, il quale denuncia, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 79 Cost., gli artt. 31, 35 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui è qualificata oblazione un'amnistia senza il rispetto dell'*iter* costituzionale per l'emanazione, con ciò cagionando vizi di sostanza; e nella parte in cui si esclude il sindacato del giudice penale per gli effetti conseguenti sul procedimento penale determinandone la sua sottoposizione alla P.A.

Il Pretore osserva che la sanatoria *de qua* costituisce, sotto le sembianze formali dell'oblazione, una vera e propria amnistia. In primo luogo, infatti, essa fa riferimento a qualsiasi tipo d'abuso, imponendo, per accedere al beneficio, il rispetto del doppio termine delle domande di sanatoria (art. 35) con riferimento ad opere ultimate entro il 1° ottobre 1983 (art. 31). Orbene, non v'è nell'ordinamento alcun tipo d'oblazione svincolato dal grado e dallo stato del procedimento sanzionatorio, dato che per sua natura l'oblazione adempie alla funzione d'evitare lungaggini e pendenze, favorendo un'anticipata definizione dei fatti illeciti. L'imposizione d'un termine di presentazione delle domande, correlato alle fasi processuali o procedimentali, è quindi un elemento fisiologico dell'istituto mentre la sanatoria in questione opera indipendentemente dal grado di pendenza, anche per reati già sottoposti a giudizio o definiti con sentenza irrevocabile.

Altri dati rivelatori della natura d'amnistia sono ravvisabili nel carattere individuale della sanatoria, che riguarda solo chi adempie alle prescrizioni imposte nonché nel fatto che l'abuso edilizio non sanabile resta tale anche se l'autore abbia conseguito l'estinzione del reato: è quindi evidente che la finalità della sanatoria non è quella di recuperare le opere abusive realizzate in passato bensì unicamente quella di rinunciare indiscriminatamente a perseguire gli autori degli illeciti e d'eliminare il carattere penale, come una vera e propria amnistia.

Le norme impugnate — prosegue il Pretore — sono poi illegittime anche perché il giudizio penale è prima paralizzato e poi caducato senza che il giudice naturale preconstituito per legge (art. 25 Cost.) abbia la possibilità di sindacare il rapporto privato-P.A. funzionalizzato alla sanatoria. Questa esigenza d'esame del giudice è ancora più pressante considerando la carenza di rigorose prescrizioni cui ancorare l'accogliibilità della domanda d'oblazione. Anzi, l'eventuale negligenza della P.A., nel pronunciarsi sulla domanda entro 24 mesi, produce l'accoglimento della stessa, così determinando, in violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost., la sottoposizione del giudice penale alle deficienze ed omissioni della P.A.

2.2. — Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Preliminarmente l'Avvocatura dello Stato dubita della rilevanza delle questioni, non risultando che gli imputati abbiano fatto richiesta di condono ma solo di sospensione del procedimento. Nel merito osserva che l'amnistia estingue il reato per virtù propria escludendo, per un certo tempo, taluni fatti dal novero dei reati mentre l'oblazione estingue il reato mediante il pagamento d'una somma di denaro. L'effetto estintivo si ricollega, così, per l'amnistia, al decreto delegato e, per l'oblazione al pagamento. Anche quando è condizionata al pagamento d'una somma di denaro l'amnistia opera sempre per virtù propria mentre la condizione si limita a sospendere l'efficacia della legge delegata. L'effetto estintivo, verificatasi la condizione, si ricollega causalmente alla legge, non alla condizione. Inoltre, senza la volontà dell'interessato l'oblazione non può avere effetto mentre l'amnistia opera anche contro la volontà dell'imputato.

Nella legge in esame, quindi, si riscontra lo schema tipico dell'oblazione e non quello dell'amnistia ed anzi si tratta d'uno dei tanti casi d'oblazione extraprocessuale, meglio qualificata come conciliazione amministrativa, regolata dalla singola legge che la prevede. Non ha rilievo poi che la sanatoria operi solo come causa soggettiva d'estinzione del reato: infatti, l'amnistia opera anche quando non vi sia stata accettazione, allorché nel prosieguo del giudizio l'imputato sia riconosciuto colpevole mentre l'oblazione in esame opera solo in presenza dell'istanza dell'interessato.

Né a favore della natura d'amnistia può valere il fatto (art. 38, quinto comma) che dell'estinzione del reato per oblazione possono fruire anche soggetti diversi dal proprietario del bene, senza che ciò comporti la sanatoria dell'abuso o il fatto (art. 39) che l'estinzione dei reati può conseguire anche quando la sanatoria dell'abuso non sia possibile. La legge, infatti, ha inteso consentire sia la sanatoria amministrativa degli abusi e sia l'estinzione dei reati ad essi connessi, anche indipendentemente, in taluni casi, dalla loro sanatoria. I due istituti della sanatoria e dell'oblazione estintiva del reato restano peraltro distinti, senza che fra loro corra in astratto alcuna correlazione necessaria, sicché ben può ammettersi che la sanatoria sia inibita pur in presenza dell'oblazione estintiva del reato.

Né, infine, può valere il richiamo all'art. 38, terzo comma, il quale va inteso nel senso che l'oblazione effettuata dopo la sentenza definitiva di condanna, lungi dal comportare — al contrario che per l'amnistia impropria — l'estinzione del reato e la cessazione d'esecuzione della condanna, si limita ad esplicitare effetti solo per il futuro, sicché di essa, annotata al casellario giudiziale, non si terrà conto ai fini della recidiva e della sospensione condizionale della pena.

Quanto poi al preteso contrasto con gli artt. 25 e 101, secondo comma, Cost., l'Avvocatura nega che l'attività oblatoria del privato sia sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale o amministrativo. La domanda di sanatoria deve infatti essere presentata corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella misura dovuta; il Sindaco determina poi in via definitiva l'importo dell'oblazione, rilasciando, previa esibizione della ricevuta di versamento delle somme ancora dovute, il titolo in sanatoria, donde la piena possibilità di controllo amministrativo, non preclusa neppure dal c.d. silenzio-assenso di cui all'art. 35, dodicesimo comma, il quale non solo non opera per i casi d'insanabilità di cui all'art. 33 ma lascia fermo il disposto dell'art. 40, primo comma, che inibisce, di fatto, d'avvalersi d'istanze infedeli. Sul piano giurisdizionale, poi, non solo ogni controversia è devoluta ai T.A.R. ma anche il controllo sulla corretta applicazione dell'oblazione non è sottratto al giudice penale, il quale, ai fini della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, è pur sempre tenuto a svolgere in via incidentale un accertamento sulla sussistenza dei requisiti del fatto estintivo.

Né infine sussiste disparità di trattamento tra titolari d'opere non sanabili e titolari d'opere sanabili, trattandosi di posizioni diverse. Questi ultimi, invero, se sono tenuti a versare gli oneri accessori, mantengono però la disponibilità del bene mentre i primi, pur potendo usufruire dell'estinzione del reato, vedono il bene abusivo assoggettato alle sanzioni di cui al capo 1° della legge.

3.1. — Con due ordinanze del 20 marzo (Reg. ord. n. 567/85) e del 17 maggio 1985 (Reg. ord. n. 565/85) il Pretore di Palmi, nel corso di due procedimenti d'esecuzione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui, nel caso sia già intervenuta sentenza definitiva di condanna, non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei soggetti che possono godere della sanatoria e l'estinzione della pena, ove siano integrati i presupposti della sanatoria.

Il Pretore premette che il condono edilizio in questione non costituisce né un'amnistia né un'oblazione processuale bensì una nuova ipotesi d'oblazione amministrativa con conseguente presa d'atto in sede giurisdizionale d'una causa estintiva venuta in essere nella sede amministrativa. Data tale qualificazione, non possono trovare applicazione gli artt. 593 e 596 c.p.p., che si riferiscono esclusivamente all'amnistia e all'indulto e che, regolando situazioni eccezionali, non sono estensibili in via analogica. D'altra parte, dagli artt. 38, terzo comma, e 44 emerge che l'oblazione lascia sopravvivere, a differenza dell'amnistia impropria, la pena principale.

Orbene è contraddittorio che la sanatoria in questione, la quale ha gli stessi effetti (estinzione del reato) dell'amnistia propria, ove intervenga dopo la sentenza definitiva, abbia, senza alcuna ragione, da un lato effetti più favorevoli dell'amnistia impropria (elimina gli effetti penali della condanna) e dall'altro lasci sopravvivere l'effetto principale della condanna (esecuzione della pena) che è invece eliminato dall'amnistia impropria. I detti artt. 38, terzo comma, e 44, quindi, nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei soggetti che possono godere della sanatoria — il primo — e l'estinzione della pena, ove siano integrati i presupposti della sanatoria — il secondo — appaiono in contrasto col principio d'uguaglianza, perché irragionevolmente trattano più sfavorevolmente, sotto il profilo dell'esecuzione della pena principale, i beneficiari o possibili beneficiari dell'oblazione rispetto ai beneficiari dell'amnistia impropria.

È inoltre illogico che la sanatoria, intervenendo dopo la sentenza definitiva, elimini gli effetti marginali della condanna e lasci sopravvivere quello principale dell'esecuzione della pena, attesa, altresì, la *ratio* di favore nei confronti delle costruzioni abusive pregresse cui è improntata la legge. Il dato estrinseco e formale del passaggio in giudicato della sentenza, quindi, nel caso dell'amnistia non impedisce l'estinzione della pena, mentre l'impedisce nel caso di condono edilizio, con evidente disparità di trattamento.

La questione, afferma poi il Pretore, è rilevante per le conseguenze che la sua decisione potrà nei casi di specie avere sull'esecuzione della pena, trattandosi di reato che, da un punto di vista temporale, potrebbe beneficiare del condono edilizio.

3.2. — Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Preliminarmente l'Avvocatura eccepisce l'irrilevanza delle questioni, non risultando al giudice *a quo* l'attuosa intenzione dei condannati d'avvalersi del condono edilizio.

Nel merito osserva che la disparità di trattamento non può dedursi né con riguardo ai procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato rispetto a quelli *in itinere* (che integrano ovviamente realtà giuridiche ed ontologiche non comparabili) né con riguardo ai due istituti dell'amnistia impropria e dell'oblazione *ex lege* 47 del 1985 (che lo stesso Pretore esattamente differenzia).

D'altronde la disciplina differenziale dettata, non che limitarsi a discriminare irragionevolmente i condannati *de quibus* rispetto ai soggetti fruitori d'una ipotetica amnistia impropria, bilancia, invece, equibratamente vantaggi e svantaggi in una situazione peculiare in cui rilievo penale e amministrativo presentano singolari e delicate interferenze. L'asserito maggior pregiudizio per il condannato è in effetti compensato non solo dal fatto che, annotata l'oblazione nel casellario giudiziale, della condanna non si terrà conto ai fini della recidiva e della sospensione condizionale (mentre in tal senso non opera l'amnistia) ma anche dal fatto che, salve eccezioni, l'oblazione *de qua* comporta anche la sanatoria dell'opera abusiva, pur posta in essere nello svolgimento d'attività criminosa.

4.1. — Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, primo comma e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 — nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena a favore dei richiedenti la concessione in sanatoria già condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/85, i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 31, abbiano presentato la domanda entro il prescritto termine e versato le somme di cui al primo comma dell'art. 35 — è stata sollevata dal Pretore di Vittoria con ordinanza dell'8 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 842/86).

Nel merito il Pretore svolge considerazioni simili a quelle contenute nelle ordinanze del Pretore di Palmi, sottolineando in particolare l'irrazionale disparità di trattamento in danno di chi sia stato condannato con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/85 (il quale non può conseguire l'estinzione del reato) rispetto a chi abbia costruito nello stesso periodo, violando le medesime disposizioni, senza però essere stato condannato con sentenza definitiva per ragioni a lui estranee.

4.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione con considerazioni identiche a quelle svolte relativamente alla questione sollevata dal Pretore di Palmi.

5.1. — Diversa questione è stata sollevata, con ordinanza del 17 aprile 1986 (Reg. ord. n. 433/86) dal Pretore di Bagnara Calabria, il quale ha denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, «nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della pena a favore dei richiedenti la sanatoria già condannati con sentenza definitiva in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 47/85, i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 31 della legge, hanno presentato la domanda entro il termine perentorio di legge, accompagnata dall'attestazione del versamento delle somme di cui al primo comma dell'art. 35».

Il Pretore, dopo aver premesso che nella specie la condannata aveva versato le prime due rate nella misura prevista dall'art. 35, primo comma, legge n. 47/85, osserva che alla sanatoria in questione si riconnettono effetti estintivi non solo del reato ma anche dell'esecuzione della condanna, nel caso di sentenza passata in giudicato, più ampi di quelli prodotti dall'amnistia impropria. Tali effetti, però, per il raccordo del terzo al secondo comma dell'art. 38, possono conseguire soltanto in caso d'oblazione interamente corrisposta e non di versamento della sola somma prevista dal primo comma dell'art. 35, tenuto conto che non sarebbe logico riconnettere l'estinzione dei reati edilizi ad un pagamento completo ovvero parziale dell'oblazione a seconda che il procedimento penale sia o meno definito. Senonché la corresponsione parziale delle somme di cui all'art. 35, primo comma, non può comportare nemmeno una sospensione dell'esecuzione della pena analogamente a quanto previsto dall'art. 38, primo comma, per il procedimento penale e per quello relativo alle sanzioni amministrative. Dall'interpretazione sia letterale dell'art. 38, primo comma, sia sistematica dello stesso in relazione all'art. 44, primo comma, emerge infatti che la sospensione riguarda solo l'esecuzione amministrativa e non quella penale.

Da ciò però deriva un diverso trattamento tra coloro che hanno presentato nei termini domanda di sanatoria e versato la somma di cui all'art. 35, primo comma, ed hanno un procedimento penale in corso, i quali possono usufruire della sospensione del procedimento stesso e coloro che hanno adempiuto alla medesima procedura e hanno riportato una condanna definitiva, ma non ancora eseguita, i quali non possono giovare della sospensione dell'esecuzione della pena e sono ad essa assoggettati, nonostante l'intera corresponsione dell'oblazione comporti anche per loro l'estinzione del reato e dell'esecuzione della condanna. Tale diverso trattamento, oltretutto incongruo logicamente (conducendo una medesima fattispecie giuridica a due effetti opposti a seconda dei soggetti cui viene applicata) è anche ingiustificato, dato che la sanatoria è riconnessa a fattori estrinseci ed indipendenti dalla volontà dei richiedenti.

5.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e svolgendo considerazioni identiche a quelle svolte nel giudizio relativo alla questione sollevata dal Pretore di Palmi.

6.1. — Il Tribunale di Lucera, con ordinanza del 2 luglio 1985 (Reg. ord. n. 694/85) e il Pretore di Trentola, con ordinanza del 30 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 843/86) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non è prevista l'applicazione dei benefici ivi contemplati anche per chi è imputato del reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale.

Osservano i giudici *a quibus* che, ai sensi degli artt. 35, settimo comma, e 38, secondo comma, legge n. 47/85, è estinguibile il reato di lottizzazione abusiva previsto dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 legge n. 47/85, soltanto nell'ipotesi di lottizzazione abusiva realizzata con esecuzione d'opere e non anche nel caso di c.d. lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita dei lotti. Orbene, la mancata previsione dell'estinzione per quest'ultimo reato, che (non comportando una compromissione di fatto della programmazione territoriale) costituisce in ogni caso un *quid minus* rispetto alla più grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, appare in contrasto col principio d'eguaglianza, in quanto condotte ugualmente lesive dello stesso bene penalmente protetto risultano disciplinate diversamente.

Il Pretore di Trentola sottolinea inoltre che la lottizzazione abusiva c.d. negoziale non solo non è stata in alcun modo prevista dalla legge n. 47/85 ma che per essa non si potrebbe comunque determinare la somma da versare a titolo d'oblazione, dato che la tabella fa riferimento ad «opere», ad «interventi» o a «modalità d'esecuzione» che presuppongono pur sempre che un manufatto sia stato realizzato.

6.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Preliminarmente l'Avvocatura dello Stato eccepisce la mancanza d'una esauriente motivazione della rilevanza, in quanto l'art. 18 legge n. 47/85 ha dato una nuova definizione della lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sicché non può escludersi che, nella specie, possa trovare applicazione il principio della legge penale successiva più favorevole.

Nel merito osserva che l'art. 35, settimo comma, legge n. 47/85 sembra avere non il significato d'escludere dall'estinzione la lottizzazione abusiva c.d. negoziale, bensì quello d'imporre una condizione ulteriore, nei casi di lottizzazione abusiva con opere, per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria; condizione che non ha ragion d'essere nel caso del solo negozio, in cui ciò che è destinata ad essere sanata è unicamente un'attività preparatoria, ritenuta dalla legge di per se stessa punibile. Per contro, l'art. 38, secondo comma, ha una portata talmente ampia che non può distinguersi tra tipo e tipo di reato oblabile e quindi estinguibile. Indubbiamente, per la lottizzazione negoziale sorgono difficoltà applicative in carenza delle opere abusive cui commisurare l'ammontare dell'oblazione. Peraltro, non dovrebbe essere vietato il ricorso all'analogia (che qui sarebbe *in bonam partem*) dell'ipotesi di lottizzazione con opera con quella con sola previsione d'opere da eseguire, ipotizzandosi, solo a questo fine, l'avvenuta realizzazione delle progettate opere o costruzioni.

In ogni caso, se fosse esatta l'interpretazione dei giudici *a quibus*, essa non violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto la discriminazione troverebbe razionale giustificazione nel fatto che scopo della legge n. 47/85 non è quello di pervenire a un condono penale bensì quello d'un recupero urbanistico-edilizio, anche ai fini di chiarezza catastale e fiscale. Il che giustificherebbe il riferimento esclusivo alle «opere» da sanare e il nessun interesse per quelle fattispecie criminose realizzatesi senza modificazione esterna della realtà urbanistico-edilizia.

7.1. — Con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (Reg. ord. n. 888/85) in un procedimento penale a carico di alcuni sindaci ed assessori comunali, imputati, oltre che per il delitto di cui all'art. 328 c.p., anche di reati edilizi per concorso morale con gli autori materiali delle costruzioni abusive e per aver omesso di far demolire o acquisire al comune 544 opere abusive, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a presentare la domanda d'oblazione tutti i concorrenti nel reato di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e in particolare i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 6 della legge n. 47.

Osserva il Pretore che la causa estintiva dei reati edilizi, prevista dall'art. 38 cit., va qualificata come oblazione extraprocessuale, alla quale sono però ammessi solo i soggetti indicati nell'art. 6 della legge ed il cui effetto estintivo, essendo personale la causa, giova solo in favore di costoro e non degli eventuali concorrenti nei reati edilizi, esclusi dall'oblazione.

Orbene, l'esclusione dalla facoltà d'oblazione di soggetti che pur hanno reso gli illeciti realizzabili, integra un'irragionevole disparità di trattamento, soprattutto considerando che fruiscono della causa estintiva gli autori principali dell'attività antigiuridica mentre ne rimangono esclusi soggetti il cui apporto, ancorché necessario, è stato in sostanza secondario e quindi di minore danno rispetto all'interesse tutelato.

7.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura che la questione è nella specie irrilevante in quanto, attesa la particolare qualifica degli imputati, sembra che il reato di cui all'art. 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sia per essi assorbito dal più grave delitto di cui all'art. 328 c.p., pur esso contestato.

In ogni caso, qualora fosse ipotizzabile un concorso degli amministratori comunali nel reato edilizio *de quo*, un trattamento differenziato non sarebbe irragionevole, attesa la maggiore gravità dei reati commessi con abuso di potere o violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione.

8.1. — Con ordinanza del 10 aprile 1986 (Reg. ord. n. 519/86) il Tribunale di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 31, 34 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono la possibilità d'estinguere il reato mediante oblazione da parte di titolari di concessione in sanatoria d'opere edilizie abusive rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Osserva il Tribunale che nella specie la concessione in sanatoria è già stata rilasciata al responsabile dell'abuso prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/85, anche se tale concessione non estingueva il reato edilizio. L'imputato, quindi, dovrebbe soggiacere alle sanzioni penali per l'abuso commesso, senza potersi avvalere del procedimento di cui agli artt. 31, 34 e 38 legge n. 47/85. D'altra parte, nemmeno potrebbe applicarsi in via analogica l'art. 22 legge cit., sia perché il rilascio della concessione in sanatoria con la conseguente estinzione dei reati edilizi è subordinato al pagamento dell'oblazione ed agli altri adempimenti necessari sia perché tale normativa si applica solo per gli abusi successivi all'entrata in vigore della legge.

Sussiste pertanto un'irrazionale disparità di trattamento degli imputati che, avendo ottenuto la concessione in sanatoria prima dell'entrata in vigore della legge, non possono ottenere l'estinzione del reato, rispetto a coloro che, pur essendo sottoposti a procedimenti sanzionatori sia amministrativi sia penali per reati edilizi, possono sanare la propria posizione.

8.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Osserva infatti l'Avvocatura che l'art. 22, terzo comma, legge n. 47/85 appare applicabile nella specie ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p. In ogni caso sarebbe applicabile l'art. 39 legge cit., il quale prevede che l'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali. La disposizione sembra infatti estensibile a tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi motivo d'ordine logico, la sanatoria di cui agli artt. 31 e segg. non possa comunque essere accordata per l'esistenza di fatti preclusivi, fra i quali rientra pure quello di specie.

9.1. — Con ordinanza del 28 ottobre 1986 (Reg. Ord. n. 824/86) il Pretore di Bergamo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38 e 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono la possibilità per coloro che abbiano demolito le opere abusive o contro i quali siano state attivate procedure di demolizione, d'oblare il reato, nonché dell'art. 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, nella parte in cui fissa un termine per la mancata perseguibilità in sede penale dei reati relativi ad opere demolite.

Osserva il Pretore che la domanda di sanatoria ex artt. 31 e segg. presuppone la persistenza dell'opera abusiva, essendo appunto finalizzata a legittimarne a posteriori la conservazione. Ciò emerge chiaramente, ad esempio, dagli artt. 34, 35, 37 e dall'art. 43, secondo cui l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Argomentando a contrario si deduce che l'esistenza della demolizione preclude la presentazione della domanda di condono.

La conseguenza è allora l'assoggettamento alle sanzioni penali anche nel caso che le opere abusive, demolite d'ufficio, siano state ultimate entro il 1° ottobre 1983. Senonché tale esclusione della possibilità di effettuare l'oblazione e conseguire l'estinzione del reato è ingiustificata, discriminatoria e contrastante col principio d'eguaglianza, venendo sostanzialmente a premiare coloro che, a causa dell'inerzia delle amministrazioni comunali, hanno conservato l'opera abusiva, nei confronti di coloro che se la sono vista demolire. E tale disparità di trattamento è ancora più evidente quando, come nella specie, la demolizione è stata effettuata in pendenza dei termini per presentare la domanda di sanatoria, i quali sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

Le medesime considerazioni possono riferirsi anche all'ipotesi in cui la demolizione sia stata effettuata dopo il 7 luglio 1985, data d'entrata in vigore della legge 21 giugno 1985, n. 289, che ha convertito il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, il cui art. 8-*quater* sancisce la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro il termine d'entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Non si comprende, infatti, il motivo della fissazione di tale data, la cui non coincidenza con i termini stabiliti per la presentazione della domanda di condono lascia «scoperto» un arco di tempo, intercorrente appunto tra il 7 luglio 1985 ed il 13 dicembre 1986, in cui la rimozione delle opere abusive non assume alcuna rilevanza ai fini della responsabilità penale. Ne consegue che chi ha realizzato le opere entro il 1° ottobre 1983 e le ha poi spontaneamente rimosse dopo il 7 luglio 1985 ma pur sempre prima della scadenza dei termini per chiedere il condono, dovrà essere assoggettato alle sanzioni penali.

9.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione. Osserva l'Avvocatura che le norme impugnate vanno interpretate nel senso che, anche per le opere demolite, d'ufficio o spontaneamente, sia possibile oblare il reato con la conseguente estinzione dell'azione penale. Lo scopo prefissosi dal legislatore emerge infatti dagli artt. 39 e 43, ove si configurano ipotesi in cui, sia per costruzioni non suscettibili di sanatoria sia per quelle suscettibili di sanatoria, l'opera è demolita e ciò nonostante, a oblazione pagata, il reato è estinto.

10. — Tutte le suddette ordinanze di rimessione sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### *Considerato in diritto:*

1. — Le questioni sollevate dalle ordinanze in epigrafe sono identiche od analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. — La prima questione sottoposta all'esame della Corte attiene alla natura giuridica del c.d. «condono edilizio» di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Risultano, infatti, impugnati dal Pretore di Pietrasanta (con l'ordinanza emessa il 18 marzo 1985, Reg. ord. 329/85) gli artt. 31, 35, 38, 39 e 44 e dal Pretore di Malè (con le ordinanze nn. 585 e 586 del 1985, emesse entrambe il 15 maggio 1985) gli artt. 31, 35 e 38 della sopra citata legge, assumendosi anzitutto che le predette norme configurino un provvedimento, non emesso con le garanzie di cui all'art. 79 Cost., d'amnistia «mascherato». I giudici *a quibus* escludono che il condono edilizio integri un'ipotesi d'oblazione, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato; questa Corte, pertanto, è necessitata a prendere posizione, nei limiti, s'intende, di questa sede, anzitutto sulle figure dell'amnistia e dell'oblazione (al fine di stabilire se le norme impuginate integrino l'una o l'altra figura) e, nel caso l'indagine risulti negativa (nel senso che le predette norme non s'inquadriano nelle citate figure giuridiche) a delineare la natura «atipica» (anche questa tesi è sostenuta da altre ordinanze di rimessione citate in epigrafe) del «condono edilizio» qui in discussione.

Va, intanto, ricordato che il Pretore di Pietrasanta, nell'impugnare le citate norme, fa riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 79 e 101, secondo comma, Cost. mentre il Pretore di Malè, nell'impugnare le norme innanzi indicate, agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 79 Cost.

Vanno, anzitutto, respinte le eccezioni, sollevate dall'Avvocatura dello Stato, d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle preindicate ordinanze del Pretore di Malè. Dalle stesse ordinanze risulta, infatti, che gli imputati hanno chiesto la sospensione dei procedimenti penali a loro carico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i reati ascritti, consumati anteriormente al 1° ottobre 1983: quest'ultima data costituisce, infatti, *ex art. 31* della citata legge, limite temporale per fruire della normativa richiamata. La richiesta di sospensione dei procedimenti penali, di cui alla legge n. 47 del 28 febbraio 1985, attesta, in maniera inequivocabile, la volontà degli imputati di valersi dell'intera procedura di sanatoria e di fruire del «condono edilizio» previsto dalla stessa legge. Non è, pertanto, inibito al Pretore di Malè sollevare, già in sede di richiesta di sospensione dei procedimenti *a quibus*, questioni di costituzionalità relative a vari articoli della legge in esame che già erano divenuti, con la richiesta sospensione dei procedimenti, rilevanti nella specie.

Il dibattito sulla natura giuridica del c.d. «condono edilizio» di cui alle norme impuginate si è sviluppato, durante i lavori preparatori della legge in discussione e successivamente all'emanazione della stessa legge, partendo da tre distinte posizioni: per la prima, il condono edilizio in esame costituirebbe forma (per i più anomala) d'amnistia condizionata (così la definiscono, infatti, le ordinanze di rimessione dei Pretori di Pietrasanta e Malè); per la seconda, lo stesso condono costituirebbe forma particolare d'oblazione extraprocessuale; per la terza, infine, rilevata la difficoltà d'inquadrare le norme impuginate in una delle due figure, rilevato altresì il vizio concettualistico e l'«apriorismo logico» di volere a tutti i costi inquadrare in una delle due citate figure il condono edilizio in esame, il medesimo integrerebbe un provvedimento di clemenza atipico.

Qui va, anzitutto, rilevato che è davvero «arduo» tentare d'inquadrare (utilizzando la terminologia dei sostenitori delle prime due tesi innanzi indicate) un'anomala ipotesi d'amnistia condizionata ed una particolare forma d'oblazione extraprocessuale negli istituti generali, rispettivamente, dell'amnistia e dell'oblazione, quando non v'è ancora certezza o, comunque, sufficiente chiarezza in ordine ai predetti istituti.

Dottrina e giurisprudenza, infatti, pur avendo a lungo ed approfonditamente discusso intorno al concetto (di genere) causa d'estinzione del reato (entro questo concetto il codice penale inserisce sia l'amnistia sia l'oblazione) non hanno dedicato complete indagini su tutte le particolari cause d'estinzione, non sottolineando a dovere che il codice penale riconduce al concetto «di genere» le più svariate figure (dall'amnistia alla morte del reo, alla prescrizione ecc.) sulla base d'una sola nota effettuale, quella d'estinguere il reato. Il necessario dibattito sul significato di questa formula (com'è noto, una novità del vigente codice penale) non esclude l'esame del diverso fondamento, dei diversissimi modi di funzionamento delle singole cause d'estinzione: anzi, da questo esame può, invero, pervenire nuova luce proprio intorno al concetto generale di causa d'estinzione del reato.

Le necessità della «pratica» (il dover offrire risposte alle ordinanze in esame) richiamano l'attenzione su due specifiche, particolari cause d'estinzione (l'amnistia e l'oblazione) e in generale sul «condono edilizio» di cui alla legge n. 47 del 1985, moderna ed ormai diffusa forma di «clemenza», che mostra, fra l'altro, come anche l'estinzione del reato di cui all'art. 38, secondo comma, della precitata legge è da tener distinta, dati i diversi presupposti, dall'estinzione del reato di cui all'art. 13 della stessa legge.

3. — Il condono edilizio di cui alle norme impugnate non integra gli estremi dell'istituto dell'amnistia.

L'amnistia (come l'indulto) è, invero, una particolarissima causa d'estinzione.

Intanto, in ordine ad essa, una legge (il codice penale) prevede il decreto d'amnistia (ed indulto) come estintivo (si vedrà subito «di che») senza far riferimento ad alcuna fattispecie concretamente estintiva. Dal fondamento dell'amnistia (misura di clemenza generalizzata) deriva un suo specifico modo di funzionare, una particolare struttura che la diversifica dalle altre cause d'estinzione. Mentre, in generale, le altre cause (ma si dovrebbero, poi, distinguere, una per una le «altre» cause) operano, producono l'estinzione attraverso la mediazione d'un fatto, d'una fattispecie concreta, l'amnistia produce, direttamente, l'effetto estintivo senza mediazione fattuale alcuna. Il codice penale, per le altre cause d'estinzione, di cui agli artt. 150 e segg., indica specificamente i fatti, le fattispecie, poste in essere le quali, in concreto si produce l'effetto estintivo (i fatti ad es. della morte del reo, del decorso del tempo ecc.); per l'amnistia, invece, fa discendere (a parte l'amnistia c.d. «condizionata», alla quale si accennerà fra breve) l'effetto estintivo direttamente, senza mediazioni di sorta, dal decreto d'amnistia, quasi unanimemente riconosciuto di natura legislativa.

Carattere peculiare dell'amnistia è, infatti, anzitutto quella d'incidere sulla «punibilità» determinata da alcune norme penali incriminatrici. Si badi: della «punibilità» che è già effetto della norma e che, pertanto, ben può essere «estinta» prima ancora che siano accertati i fatti di reato dai quali «potrebbe conseguire» l'effettiva punibilità del reo.

Dall'esame delle relazioni tra la disposizione, di parte generale, di cui all'art. 151 c.p. e le disposizioni incriminatrici di parte speciale s'evince che il legislatore ordinario, nel determinare, nelle singole disposizioni incriminatrici, la punibilità (principale ed accessoria, l'applicabilità delle misure di sicurezza e l'eventuale responsabilità per le obbligazioni civili per l'ammenda) dei soggetti realizzatori di alcune fattispecie tipiche, prevede anche l'eventualità che la stessa punibilità venga estinta da un (futuro) decreto d'amnistia (ed indulto). L'art. 151 c.p. viene, pertanto, ad integrare le singole disposizioni incriminatrici: alcune situazioni effettuali, di punibilità, previste da queste ultime disposizioni, vengono così a cadere sotto l'eventuale ambito d'influenza della disposizione integratrice di cui all'art. 151 c.p., rimanendo soggette all'eventualità dell'estinzione ad opera d'un futuro decreto d'amnistia.

Nessuno può fondatamente ritenere d'identificare il decreto d'amnistia, sol perché incide su alcuni effetti predisposti da norme incriminatrici, impedendo ai medesimi di permanere in relazione ad alcuni fatti coperti dal beneficio, con la norma abrogatrice. Non si può tacere, tuttavia, che il decreto d'amnistia estingue (peraltro soltanto in relazione a fatti tipici relativi ad un tempo circoscritto) direttamente, senza mediazioni fattuali, alcuni effetti determinati da norme incriminatrici precedenti.

Gli effetti estintivi del decreto d'amnistia si diversificano da quelli prodotti dalla legge abrogatrice non tanto perché quest'ultima riguarda normalmente il futuro quanto per il rilievo che la legge abolitiva d'incriminazioni estingue tutti gli effetti determinati dalla legge incriminatrice: l'amnistia incide, invece, soltanto sulla punibilità, principale ed «accessoria», sull'applicabilità delle misure di sicurezza, e sulle obbligazioni civili per l'ammenda relative ai fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla proposta di delegazione. Gli effetti penali («e non») determinati dalla legge incriminatrice permangono, invece, tutti, intatti, in relazione a tutti i fatti, precedenti e successivi, non rientranti nel periodo beneficiato.

Incidendo sul «dover essere» della pena (determinato da alcune norme incriminatrici, per l'ipotesi che si verifichino alcuni fatti tipicamente indicati) ossia sulla punibilità (astratta) dei fatti commessi nel periodo di tempo previsto dal relativo decreto, l'amnistia «propria» opera, sul piano processuale (a parte l'amnistia c.d. condizionata) anzitutto quale fattispecie costitutiva dell'obbligo di dichiarare di non doversi procedere, salve ovviamente le ipotesi di cui all'art. 152 c.p.p. Gli effetti estintivi derivano dal decreto d'amnistia e non dalla volontà dell'interessato. Ed ogni «ulteriore» efficacia, sostanziale o processuale del predetto decreto, discende, quale ulteriore conseguenza, dalla prima, diretta incidenza del decreto stesso su alcuni effetti determinati dalle norme incriminatrici.

Ed è per questa incidenza che l'amnistia (impropria) opera anche dopo la condanna, estinguendo, con le pene accessorie, l'esecuzione della pena.

Le ordinanze dei Pretori di Pietrasanta e Malè assumono che, attraverso le disposizioni impugnate, sarebbe stata concessa un'amnistia sottoposta alla condizione del pagamento d'una somma a titolo d'oblazione.

Or è ben vero che l'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, secondo la lettera dell'art. 151, quarto comma, c.p. e, pertanto, anche al pagamento d'una somma di danaro: ma non di «condizioni» in senso proprio si tratta. La condizione (sospensiva) infatti, presuppone sempre (essa è, appunto, elemento futuro) precedenti elementi c.d. essenziali, la produzione, da parte dei quali, di concreti effetti giuridici è appunto condizionata e, pertanto, paralizzata dal mancato avveramento della medesima: la condizione, così, completa e conclude una serie precedente di altri elementi (c.d. essenziali). Per l'amnistia «propria» tutto ciò non avviene, non può strutturalmente avvenire: anche

quando il decreto d'amnistia prevede il pagamento d'una somma di danaro come c.d. condizione (sospensiva) dell'effetto estintivo, tal pagamento non si trasforma mai in «condizione» in senso tecnico, perché mancano i precedenti elementi c.d. essenziali. Tant'è vero che, nell'amnistia propria, non è data neppure la possibilità di previsione di condizioni risolutive in senso proprio: queste ultime presuppongono, infatti, già prodotti (in concreto, si badi) da precedenti c.d. elementi essenziali della fattispecie, effetti giuridici, che vengono a risolversi poi, *ex tunc*, attraverso l'avveramento della condizione risolutiva. Ma ciò non può verificarsi, relativamente all'amnistia, appunto per la mancanza d'una completa fattispecie che, per le «altre» cause d'estinzione, di regola, media la produzione dell'effetto giuridico estintivo. La ragione della regola ora indicata sta nel rilievo che il decreto d'amnistia, pur condizionato, determina sempre, autonomamente, l'effetto estintivo: e per tal motivo non può attribuire ad alcuna fattispecie la virtù concretamente mediatrice dell'effetto stesso. Anche se l'unica ragione della concessione del beneficio penale, di cui alle disposizioni impugnate, fosse il pagamento (oblazione) d'una somma di danaro da parte dell'autore del reato (fra l'altro le disposizioni impugnate richiedono il predetto pagamento anche a soggetti diversi dall'autore del reato) a parte i limiti «esterni» di costituzionalità delle disposizioni stesse, tutto si sarebbe potuto ravvisare nelle predette disposizioni meno che la concessione d'una classica amnistia.

Il discorso si pone diversamente per l'amnistia «impropria»; ma le disposizioni impugnate non possono certamente, come si chiarirà fra breve, essere interpretate come concessione d'amnistia «impropria» (ove questa fosse configurabile anche in mancanza di concessione d'amnistia «propria»).

L'amnistia «propria» può, dunque, ben esser sottoposta a positivi obblighi (non, dunque, a «condizioni» in senso tecnico) la mancata esecuzione dei quali non paralizza, tuttavia, alcuna virtù effettuale di (precedenti temporalmente) elementi essenziali e la cui esecuzione elimina l'ostacolo che, per volontà dello stesso decreto, paralizza l'effetto estintivo. Questa diretta produzione dell'effetto estintivo, da parte del decreto d'amnistia, è ben sottolineata dall'Avvocatura dello Stato.

Le disposizioni impugnate dai Pretori di Pietrasanta e Malè, prevedono, invece, una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che rende del tutto inavvicinabili le stesse disposizioni a quelle concessive della classica amnistia («propria» od «impropria»). L'equivoco nasce, forse, dall'aver la dottrina troppo insistito sul rilievo per il quale è l'oblazione ad estinguere il reato. Per vero, non è l'oblazione, isolatamente, che ha tal virtù; dagli artt. 31, 35, 38, 39 e 44 della legge in esame (gli articoli, appunto, impugnati dalle ordinanze innanzi richiamate) è prevista una complessa fattispecie estintiva, che si compone, per sintetizzare, anzitutto della domanda di sanatoria e del pagamento della (prima) rata di cui al primo comma dell'art. 35 (e questi elementi, per il disposto di cui al primo comma dell'art. 38, già producono effetti preliminari, la sospensione del processo penale e di quello per le sanzioni amministrative) dell'intero procedimento amministrativo, non giurisdizionale, per la sanatoria ed, infine, del pagamento integrale dell'oblazione. Tal pagamento è, soltanto, l'ultimo elemento della precitata complessa fattispecie estintiva, la quale, almeno di regola (salvo, infatti, il caso di opere insanabili) produce, oltre all'effetto penalmente estintivo, anche l'effetto, costitutivo, determinato dalla concessione della sanatoria amministrativa. Una stessa fattispecie viene ad essere, pertanto, almeno di regola, costitutiva (di effetti amministrativi) ed estintiva (di effetti penali).

Dalle disposizioni normative impugnate risulta che tutti i precitati effetti sono unicamente rimessi alla volontà, per quanto «condizionata» (v. art. 40 e capo I della legge) degli interessati; questi così divengono, insieme alle competenti autorità amministrative, fattori determinanti i previsti sviluppi delle vicende giuridiche sostanziali e processuali. Gli effetti previsti dalle norme impugnate si producono in concreto non come ulteriori conseguenze d'una diretta, preliminare estinzione della punibilità «astratta» di alcune norme incriminatrici di parte speciale, bensì soltanto a seguito delle manifestazioni di concrete volontà degli interessati e dell'autorità amministrativa.

D'altra parte, poiché il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, ai sensi del primo comma dell'art. 38 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, vengono sospesi, a seguito della presentazione della domanda di cui all'art. 31 e dell'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 35 della stessa legge, non sorge, dalla domanda (di concessione della sanatoria) e dal precitato pagamento, alcun obbligo, nel giudice, d'immediata declaratoria di «non doversi procedere»: anzi, il «giudizio» può riprendere ove non si verificino gli altri adempimenti, rimessi sempre alla volontà degli interessati. L'effetto definitivamente impeditivo dell'ulteriore corso del procedimento penale e quello estintivo dei reati, di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985 (lo stesso comma usa la locuzione «estinguere i reati»), come il codice penale negli artt. 150 e segg., sicché è qui superfluo aggiungere che, ove si ritenga che l'oblazione in esame costituisca, come «altre» situazioni di estinzione del reato, causa sopravvenuta di non procedibilità, l'effetto sostanziale si produrrebbe in conseguenza dell'effetto processuale) deriva dunque dall'intera «mediatrice» fattispecie sopra descritta (dal fatto mediatore dell'efficacia estintiva) e non dall'integrale corresponsione dell'oblazione, determinata, in via definitiva, dal Sindaco, ai sensi del nono comma dell'art. 35 della legge in esame, contestualmente al rilascio, di regola, della concessione od autorizzazione in sanatoria.

Né il «condono» di cui alle disposizioni impugnate può esser inquadrato fra le cause d'estinzione della pena: quest'ultima, ai sensi delle predette disposizioni, non può essere concretamente irrogata; conseguentemente non può «estingersi» ciò che non è sorto, cioè una pena non concretamente inflitta. Anzi, a questo proposito, va sottolineato che significativo è che le norme impugnate, mentre consentono l'applicazione del beneficio ivi previsto durante il procedimento penale, prima della decisione definitiva di merito (e «singolare» è che, tuttavia, come si è notato, il giudice non può «chiudere» *ipso iure* il processo ma deve attendere il versamento, nel termine stabilito dalla legge, dell'integrale oblazione che, come si è visto, è, almeno di regola, determinata contemporaneamente alla concessione od autorizzazione in sanatoria) dopo la definitiva condanna il «condono» in discussione opera in maniera quasi opposta all'amnistia impropria: quest'ultima fa cessare l'esecuzione delle pene principali ed accessorie ma non incide, di regola, sugli «effetti penali» della condanna mentre il «condono» in esame non interferisce sull'esecuzione delle predette pene e, tuttavia, incide su alcuni «effetti penali»: ai sensi del terzo comma dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985, infatti, non si tien conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena, «fatta menzione della oblazione nel casellario giudiziale» dell'autore del reato.

V'è anche da escludere che il «condono» di cui agli artt. 31 e segg. della legge in esame possa esser ricondotto ad una delle «altre» tipiche, *ex art. 150 e segg. c.p.*, cause d'estinzione del reato: le particolarità, notevolissime, del predetto condono non consentono, infatti, d'inquadrarlo ad es. nell'oblazione di cui agli artt. 162 e 162-*bis* c.p. A parte ogni discussione su quest'ultima, non da pochi Autori considerata, essa stessa, una grave anomalia nel sistema, è ben vero che il «condono» penale in esame opera, a differenza dell'amnistia, esclusivamente a seguito della realizzazione della fattispecie estintiva più volte indicata: ma l'oblazione di cui agli artt. 162 e 162-*bis* c.p., commisurata (terza parte o metà del massimo) all'ammenda stabilita dalla legge per la «contravvenzione» commessa, equivale ad una, per così dire, anticipata esecuzione della pena pecuniaria. Di tal che, a parte altri rilievi in ordine alla necessità del pagamento dell'ammenda, di cui agli artt. 162 e 162-*bis* c.p., entro ben precisi termini processuali (prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna) ed anche non tenendo presenti le «vecchie» tesi per le quali la stessa oblazione «trasformerebbe» l'illecito penale in illecito amministrativo, l'esame del fondamento della causa d'estinzione di cui agli artt. 162 e 162-*bis* c.p., approfondita nella sua specificità, dimostra agevolmente che ben poco essa ha a che vedere con la causa d'estinzione di cui alle norme impugnate, con l'uso cioè, da parte del legislatore ordinario, della punibilità, considerata distinta ed autonoma dal reato, quale mezzo per «orientare» condotte susseguenti all'illecito sotto il miraggio del premio dell'estinzione del reato. Le finalità del condono penale in esame hanno conseguentemente anche ben poco a che vedere con il generale istituto della conciliazione amministrativa.

4. — Il «condono edilizio», di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985, non può esser ricondotto ai tradizionali (forse arcaici) istituti di clemenza o, comunque, estintivi del reato, perché possiede una propria, particolare ragion d'essere e così una propria fisionomia: esso va studiato a sé, singolarmente, a prescindere da ogni formalistico, inattuale avvicinamento a vecchie formule o ad antichi istituti.

Il condono penale in esame presuppone, sistematicamente, una netta distinzione, se non una separazione, tra reato e punibilità. Da sempre, è vero, le ipotesi delle cause, successive alla commissione del fatto di reato, d'esclusione della punibilità hanno costituito oggetto di radicali, profondi quanto irrisolti dubbi. Si trattava, tuttavia, di dubbi dommatici: non si riusciva a «sistemare» la punibilità come categoria autonoma, dato il presupposto che la medesima era necessaria, immediata, diretta conseguenza della commissione del reato. Vero è che il legislatore moderno, repentinamente distando la dottrina e la giurisprudenza (non dal «sonno» ma) da *sogni* dommatici, non solo dà per scontato che la «punibilità» abbia una «consistenza» autonoma, un valore autonomo, rispetto al reato ma dimostra che la medesima può essere usata per ottenere dall'autore dell'illecito prestazioni «utili» a fini spesso estranei alla tutela del bene «offeso» dal reato. Facendo balenare all'autore dell'illecito, punibile, l'esclusione od attenuazione della punibilità, il legislatore «orienta», «dirige» la condotta del reo susseguente al reato al raggiungimento di fini dallo stesso legislatore «desiderati».

Or qui non s'intende in alcun modo entrare nel merito politico d'un siffatto orientamento legislativo. A parte quanto si dirà fra poco sui limiti costituzionali dal potere di clemenza, qui le precedenti notazioni valgono soltanto a chiarire il fondamento ed il particolare meccanismo operativo del «condono (penale) edilizio», di cui alle norme impugnate, al fine di scegliere, quanto più possibile in maniera consapevole, l'«etichetta» da «imprimere» allo stesso condono.

Il legislatore del 1985, nel tentativo di porre ordine nell'intricata, farraginoso materia dell'edilizia, preso atto dell'illegalità di massa in tale materia verificatasi, ha inteso «chiudere» un passato illegale: ed ha ritenuto, con valutazioni insindacabili in questa sede, d'indurre (attraverso la previsione delle sanzioni di cui agli artt. 40 e del capo I)

autori (e non) di violazioni edilizie a chiedere la concessione in sanatoria relativa ad opere realizzate abusivamente. La predetta domanda, costituente in certo modo «autodenuncia», è indubbiamente utile, almeno, data la precedente illegalità di massa, a fini di chiarezza catastale, tributaria ecc. Sarebbe contraddittorio, pertanto, «punire» coloro che hanno proposto la predetta domanda: usando, dunque, della «punibilità» in maniera autonoma, svincolata dalle relazioni con il reato commesso, il legislatore del 1985 dispone l'«estinzione» dei reati di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge in esame, in conseguenza degli atti e procedimenti di cui alla preindicata fattispecie estintiva. Finalità economico-finanziarie non sono certo estranee alle disposizioni in discussione, tenuto conto del predisposto meccanismo d'estinzione e del fatto che l'oblazione va corrisposta anche nelle ipotesi in cui le opere non sono sanabili. Ma tali disposizioni vanno riguardate (si ripete: a parte i «limiti» del potere di clemenza) nella loro oggettiva tutela di oggettivi valori.

A differenza dell'estinzione di cui all'art. 13, nella quale si profila una fattispecie estintiva che contiene in sé tutta intera la fattispecie costitutiva della sanatoria amministrativa ed insieme l'effetto (concessione della sanatoria) il fondamento sostanziale dell'estinzione di cui all'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, va ricercato nella valutazione «positiva» che l'ordinamento compie dei comportamenti del reo, successivi al reato («autodenuncia» attraverso la richiesta di sanatoria, pagamento dell'oblazione ecc.) che inducono a credere ad un sia pur parziale «ritorno», anche se non del tutto spontaneo, dell'agente alla «normalità». Tal fondamento molto s'avvicina a quello delle comuni cause sopravvenute di non punibilità (per chi le ammetta e sempre che i casi riportati sotto quella sigla non siano configurati come speciali cause d'estinzione del reato). Poiché, tuttavia, non può assumersi che sia concretamente sorta la punibilità, non risultando essa accertata né con sentenza né, almeno di regola, durante il procedimento penale, e neppure risultando accertati i presupposti extrapenali del suo «sorgere», durante il procedimento per l'infrazione delle sanzioni amministrative (la domanda di sanatoria delle opere abusive, infatti, sospende entrambi i procedimenti) sembra dubbio poter dichiarare «estinta», appunto perché non trattasi di amnistia propria, una punibilità che ancora non è accertato sia concretamente sorta. Pertanto, fermo rimanendo il sostanziale fondamento al quale si è accennato, il condono penale in esame, dal punto di vista del suo meccanismo operativo, è un'ipotesi di causa d'improcedibilità sopravvenuta, tenuto conto che il giudice penale, a seguito della verifica della fattispecie estintiva di cui agli articoli impugnati, è tenuto a concludere il processo con sentenza di «non doversi procedere» per estinzione del reato (formale usuale) essendogli inibito entrare in valutazioni di merito in ordine alla fattispecie estintiva e tantomeno concludere il processo con sentenza di merito.

Può non risultare soddisfacente la formula processuale ma, nel caso in esame, è l'unica «preferibile», pur dovendosi tener conto di tutte le precedenti osservazioni sul fondamento sostanziale della causa d'estinzione qui in discussione. Autorevole dottrina, peraltro, riconduce tutte le cause d'estinzione del reato (di cui agli artt. 150 e segg.) alla categoria delle cause sopravvenute d'improcedibilità dell'azione penale: pertanto, perché non si creda che, riconducendo al «genere» causa d'estinzione del reato anche la particolare causa d'estinzione di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge in esame, non si operi che un «rinvio», del tutto formale, al «genere», senza precisazioni in ordine alla «specie», va qui aggiunto e sottolineato che l'«estinzione» di cui al precitato art. 38 si differenzia nettamente dalle «altre» cause d'estinzione di cui agli artt. 150 e segg., ed in particolare dall'amnistia, sulla cui natura di causa d'estinzione della punibilità derivante dalla norma penale incriminatrice si è prima insistito. In ogni caso, nel richiamare quanto innanzi precisato in ordine all'imprescindibile necessità dello studio delle singole, particolari cause d'estinzione (non solo di quelle «raggruppate» dal codice penale negli artt. 150 e segg.) va ancora sottolineato che il ricondurre ai concetti generali, di natura effettuale, di causa d'estinzione del reato, della pena, della punibilità (astratta o concreta) od a quelli, anch'essi generali, di non punibilità sopravvenuta ed anche, di sopravvenuta non procedibilità ecc., non vale a chiarire né il fondamento né il meccanismo operativo delle singole ipotesi (c.d. estintive) e, conseguentemente, non vale a chiarire adeguatamente, in ordine alle diverse cause, le particolarità dello (stesso) effetto (ad esempio l'oggetto di quest'ultimo, cosa, particolarmente, si «estingua», l'estensione ai compartecipi dell'effetto stesso, e via dicendo). L'inconfondibilità, l'atipicità, il meccanismo, davvero inedito, d'operatività del condono «penale» di cui agli articoli impugnati, descritto in precedenza, valgono, ben più della sigla «causa sopravvenuta di non procedibilità», a chiarire fondamento, struttura ed effetti del condono stesso.

5. — A questo punto la Corte, essendo stato fatto riferimento anche all'art. 3 Cost., non può esimersi dal considerare, sia pur sommariamente, sotto questo profilo, il problema dei vincoli costituzionali al potere di clemenza, in generale, ed in particolare al limite dell'uso della punibilità, svincolata dal reato, per ottenere dall'autore del medesimo comportamenti utili a fini diversi da quelli relativi alla tutela del bene «offeso» dal reato.

Di recente, il tema è stato prospettato con specifico riferimento all'amnistia, notoriamente contrastante con i fini di prevenzione perseguiti in sede penale. Poiché l'amnistia costituisce una deroga al principio d'efficacia generale della legge penale si è sostenuto che la medesima debba essere emanata nelle sole ipotesi compatibili con criteri di ragionevolezza sostanziale.

Or il tema, riferito esclusivamente all'amnistia, non atterrebbe a questa sede. Ma, ove si facesse riferimento ad un concetto generale di «misura di clemenza», entro il quale s'inserisca, oltre ai recenti condoni (previdenziale e tributario) anche quello edilizio, di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985, il tema stesso atterrebbe anche a questa sede. Va, infatti, sottolineato che la predetta legge, pur non potendosi ritenere, nelle disposizioni impugnate dalle ordinanze in esame, implicante la concessione della tipica figura dell'amnistia, di cui all'art. 151 c.p., costituisce senza dubbio «specie» d'una generale nozione di «misura di clemenza».

Ma c'è di più. Lo «Stato sociale», aumentando notevolmente la sua «incidenza» in vari campi d'attività, ripone fiducia, forse eccessiva, nella funzione deterrente e d'«orientamento culturale» della sanzione penale e finisce così con l'aggiungere a divieti contenutisticamente riferiti alle più svariate materie (appunto previdenziali, tributarie, ecc.) la sanzione penale. Si produce così un aumento delle sanzioni penali (a ciò si deve anche il troppo frequente ricorso, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a misure «clemenziali»: almeno nelle intenzioni dei Costituenti doveva, invece, essere ridotta la frequenza dell'emanazione di provvedimenti di clemenza); il sistema penale, anziché essere tutela di pochi, fondamentali beni, costituzionalmente rilevanti, diviene, sia pur seguendo i mutamenti della realtà sociale, quasi «soltanto» od «ulteriormente» sanzionatorio di precetti (non sempre di notevole importanza) relativi alle più diverse materie. Con la conseguenza che il legislatore, allorché intende modificare la disciplina di queste ultime (ad es., dopo periodi d'illegalità di massa) è quasi necessitato, nel «cancellare» il passato, ad incidere sulle sanzioni penali poste a rafforzamento delle sanzioni extrapenali. I vari «moderni» condoni non integrano, certo, per i loro fini, per i loro del tutto inediti meccanismi di funzionamento, la tipica, tradizionale amnistia ma costituiscono alcune delle moderne forme d'esercizio della generale «potestà» di clemenza dello Stato. E, dunque, anche nei confronti dei condoni in discussione va posto il problema dei limiti costituzionali all'esercizio di tale potestà.

Tutte le volte in cui si rompe il nesso costante tra reato e punibilità e quest'ultima viene utilizzata per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, nell'incidere negativamente sul principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost., deve trovare la sua «giustificazione» nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato.

La «non punibilità» o la «non procedibilità», dovuta a situazioni successive al commesso reato (il condono penale, di cui alle disposizioni impugnate dall'ordinanza del Pretore di Pietrasanta, è stato qui, appunto, ritenuto causa personale, sopravvenuta, di «non procedibilità») deve comunque essere valutata in funzione delle finalità «proprie» della pena: ove l'estinzione della punibilità irrazionalmente contrastasse con tali finalità, ove risultasse variante arbitraria, tale, come è stato esattamente sottolineato, da svilire il senso stesso della comminatoria editale e della punizione, non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima.

Per le predette ragioni questa Corte, con sentenza n. 36 del 19 febbraio 1986, pur ribadendo di non poter entrare nel merito della valutazione politica in base alla quale era stata emanata una misura di clemenza (si trattava, in quella sede, d'amnistia) ribadito ancora una volta il carattere eccezionale dell'amnistia e la necessità di contenere, nei più ristretti limiti, l'esercizio della relativa potestà, sottolineava che detti limiti vanno ancor più richiamati quando l'effetto estintivo debba spiegarsi nei confronti di reati che, direttamente od indirettamente, violano precetti, costituzionalmente sanciti, posti a tutela di fondamentali esigenze della comunità.

Le predette considerazioni vanno ripetute e ribadite anche nei confronti dei moderni condoni, e, in particolare, del «condono penale» di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985. La «non punibilità» e la «non procedibilità», di cui ai moderni condoni penali, specie quando «cancellano» reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le «ragioni prime» della «punibilità», attraverso l'esercizio arbitrario della «non punibilità», equivale non soltanto a violare l'art. 3 Cost. ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero «volto» del sistema costituzionale in materia penale.

6. — Alla verifica del rispetto, da parte delle norme impugnate, dei vincoli «esterni» posti dalla Costituzione al potere di clemenza si è accennato in precedenza. Il legislatore, con la legge citata, ha inteso chiudere un passato d'illegalità di massa, alla quale aveva anche contribuito la non sempre perfetta efficienza delle competenti autorità amministrative ed ha mirato a porre «sicure» basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze sottese al governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata, il suo coordinamento a fini sociali (art. 41, secondo e terzo comma, Cost.) la funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo comma, Cost.) la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico (art. 9, secondo comma, Cost.) ecc. E questi beni, secondo la discrezionale, ed incensurabile in questa sede, valutazione del legislatore del 1985, non potevano esser validamente difesi per il futuro se non attraverso la «cancellazione» del notevole, ingombrante «carico pendente» relativo alle passate illegalità di massa.

D'altra parte, se è vero che, per le disposizioni impugnate, l'effettiva concessione della sanatoria amministrativa non è antecedente necessario dell'estinzione dei reati di cui all'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, è anche vero che il procedimento penale viene sospeso, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in base alla sola domanda di autorizzazione o concessione in sanatoria e l'importo definitivo dell'oblazione viene determinato dal Sindaco nel momento stesso in cui concede la sanatoria. Pertanto (tranne le ipotesi di opere abusive insanabili) l'estinzione dei reati in discussione, pur non essendo subordinata (come invece avviene per l'art. 22, terzo comma, della legge in esame) al rilascio della concessione in sanatoria, diviene, tuttavia, operativa, di regola, contemporaneamente al rilascio della citata concessione; uno stesso versamento normalmente integra l'ultimo elemento d'una fattispecie che è insieme costitutiva in ordine all'effetto — concessione della sanatoria ed estintiva in ordine ai reati in esame. Sicché, contemporaneamente, di regola, mentre il Sindaco dichiara non più «attuale» la sanzione amministrativa, il giudice dichiara non più «attuale» la sanzione penale. Il che (tenuto conto della normale «costruzione» dei predetti reati sulla base della sola illiceità extrapenale) se non vale a subordinare la «non punibilità» dei reati stessi alla «cancellazione» dell'illiceità extrapenale, vale almeno a spiegare le ragioni sostanziali per le quali il legislatore ritiene «non (più) punibili» i reati in discussione.

7. — Le precedenti considerazioni rendono inconfondibili anche le altre, specifiche osservazioni proposte dalle citate ordinanze dei Pretori di Pietrasanta e Malè.

In questa sede è sufficiente aver escluso che il condono penale edilizio, di cui agli impugnati articoli della legge n. 47 del 1985, costituisca amnistia: fra l'altro il condono penale in esame viene definito, da alcune ordinanze di rimessione, «anomala amnistia» senza chiarire perché, malgrado le «anomalie», il predetto condono costituisca, comunque, pur sempre, amnistia; né i rilievi per i quali lo stesso condono non è da inquadrarsi nell'istituto dell'oblazione o della conciliazione amministrativa valgono a dimostrare la natura di amnistia del medesimo.

L'osservazione secondo la quale la legge in esame, negli articoli impugnati, non distingue tra abusi solo «formali» ed abusi «sostanziali» contrastanti con gli strumenti urbanistici (come, invece, fa all'art. 13 della legge) va disattesa ricordando che il legislatore, appunto allo scopo di riordinare, per il futuro, l'intera materia, ricorre, per il passato da definitivamente «superare», alla procedura di cui agli artt. 31 e segg. Va, dunque, tenuto nettamente distinto, nella legge in esame, ciò che attiene al futuro, nel quale, appunto, il legislatore, nel riordinare la materia, non ammette in alcun modo sanatorie per le opere contrastanti con gli strumenti urbanistici, da ciò che riguarda il passato; le sanatorie relative ad opere realizzate entro il 1° ottobre 1983 vengono concesse al fine di chiudere definitivamente un tempo di abuso di massa (anche per violazioni non comprese nelle «future» sanatorie). Le prime sanatorie non sono, peraltro, irragionevolmente estese a tutte le violazioni edilizie realizzate entro il predetto termine, come testimoniano gli artt. 33 e 39 della legge.

Né maggior pregio ha il rilievo secondo il quale, poiché gli effetti estintivi dell'oblazione *de qua* sono disposti esclusivamente in favore di colui che versa la somma di danaro appunto a titolo d'oblazione e non di eventuali compartecipi della stessa «violazione edilizia» (che non mettano in moto la procedura di sanatoria di cui agli articoli impugnati) la sanatoria in discussione non costituirebbe una «vera e propria» sanatoria, del tipo previsto dall'art. 13 della legge in esame, non determinando essa automaticamente il rientro nella legalità delle opere abusive.

Va, intanto, ancora una volta ribadito che le disposizioni della legge n. 47 del 1985 relative al futuro (es. art. 13) e quelle della stessa legge relative al passato (es. sanatoria per gli abusi verificatisi entro il 1° ottobre 1983) vanno tra loro qui confrontate soltanto ai fini della rilevazione di eventuali illegittimità costituzionali e non per sottolinearne le diversità: queste, infatti, sono «scontate», essendo le prime disposizioni determinate dall'esigenza di riordinare definitivamente l'intera materia e le seconde dalla necessità di chiudere (appunto per consentire un altrimenti impossibile riordino della materia) un passato (relativo all'assetto urbanistico del territorio) che la pubblica amministrazione non era stata sempre in grado di controllare. Ma, di più, anche per rispondere all'altra obiezione, secondo la quale, poiché, ex art. 39 della legge n. 47 del 1985, è prevista l'estinzione dei reati contravvenzionali anche quando l'abuso edilizio è insanabile (e ciò «maschererebbe» la concessione, con le norme impugnate, d'un vero e proprio provvedimento d'amnistia) va qui ancora una volta sottolineato che, per quanto riguarda il passato, la legge in esame intende per un verso, sotto il profilo amministrativo, consentire le sanatorie (fin dove possibili) degli abusi commessi entro la data del 1° ottobre 1983 e per altro verso, sotto il profilo penale, consentire l'estinzione dei reati contravvenzionali realizzati in occasione di tali abusi; tentando, in ogni caso, anche attraverso uno stimolo all'autodenuncia delle illegittime costruzioni e delle connesse violazioni penali, la regolarizzazione (fin dove possibile) dell'assetto del territorio. Ove il legislatore, per le opere non suscettive di sanatoria, non consentisse l'estinzione, autonoma, dei reati connessi alla costruzione delle stesse opere, non stimolerebbe, convenientemente, la denuncia delle

opere abusive non amministrativamente sanabili. D'altra parte, una volta «stimolate» le private «denunce» (anche a mezzo delle minacciate sanzioni di cui all'art. 40 della legge in esame) non può il legislatore lasciare «intatte» le sanzioni penali connesse alle irregolarità delle opere «non sanabili», così ... «premiando» le «autodenunce» di queste ultime.

8. — Né dalle disposizioni impugnate risultano violati gli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.

Controlli e riscontri probatori sono ampiamente ammessi, in sede amministrativa, dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985. La domanda, di cui allo stesso articolo, deve essere corredata di ampia documentazione probatoria nonché dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura intera stabilita in base all'apposita tabella o di un terzo della medesima. Sicché, ai competenti organi comunali è dato verificare, immediatamente, la veridicità della domanda e della documentazione allegata. Né va dimenticato che, ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 35 della legge in esame, è escluso che del silenzio-assenso dell'amministrazione possano giovare le opere «non sanabili» ex art. 33.

Sul piano giurisdizionale, mentre va fatto rinvio all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge in esame (che demanda ai Tribunali amministrativi regionali, che possono disporre anche dei mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le controversie relative all'oblazione) va sottolineato che il giudice penale, al fine della pronuncia della sentenza di non doversi procedere, è tenuto a svolgere, in via incidentale, adeguati accertamenti in ordine ai requisiti del fatto estintivo.

La declaratoria d'estinzione del reato, va ancora ribadito, discende dalla realizzazione dell'intera fattispecie estintiva, il cui ultimo elemento è il pagamento della (intera) oblazione di cui al secondo comma dell'art. 38: è questa, e non gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive, che conclude la fattispecie estintiva del reato: sicché, né il cittadino viene sottratto al suo giudice naturale né il giudice penale viene vincolato alle decisioni di merito assunte, in ordine alla sanatoria delle opere abusive, dall'autorità amministrativa. Tant'è vero che quest'ultima ben può rifiutare la sanatoria dell'opera abusiva (appunto non sanabile) ma il giudice penale ugualmente deve, svolti gli opportuni accertamenti in ordine al pagamento dell'intero ammontare dell'oblazione, pronunciare sentenza di non doversi procedere per avvenuta oblazione. L'ipotesi, poi, d'affidare al giudice penale tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria «amministrativa» condurrebbe a consentire, al giudice penale, la sottrazione di competenze (governo del territorio) costituzionalmente attribuite ad altri poteri dello Stato.

Inconsistente è, infine, il rilievo per il quale le norme impugnate violerebbero l'art. 3 Cost.: lederebbe il principio d'uguaglianza il fatto che, mentre, ai sensi dell'art. 39, per le opere che non possono conseguire la sanatoria, il solo pagamento dell'oblazione è sufficiente ad estinguere i reati di cui all'art. 38, per le opere sanabili, al fine d'ottenere la sanatoria e l'estinzione degli stessi reati, oltre al pagamento dell'oblazione, sono dovuti anche gli oneri di concessione. È appena il caso di rilevare che le ora indicate «posizioni» non sono affatto comparabili giacché il titolare dell'opera sanabile, attraverso il pagamento degli oneri di concessione, ottiene la piena disponibilità del bene (oltre a godere, a seguito del pagamento dell'oblazione, dell'estinzione del reato edilizio) mentre il titolare dell'opera insanabile, pur fruendo del beneficio dell'estinzione del reato, non può sottrarre il bene abusivamente realizzato alle conseguenze a lui sfavorevoli previste dal capo I della stessa legge.

9. — Le ordinanze emesse dal Pretore di Palmi il 20 marzo 1985 (Reg. ord. n. 567/85) ed il 17 maggio 1985 (Reg. ord. n. 565/85) l'ordinanza del Pretore di Bagnara Calabria del 17 aprile 1986 (Reg. ord. 433/86) (quest'ultima sotto un diverso profilo e partendo da un diverso presupposto) e quella del Pretore di Vittoria dell'8 ottobre 1986 (Reg. ord. 842/86) sollevano, in riferimento all'art. 3 Cost., eccezioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma e 44 della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena a favore dei richiedenti la concessione in sanatoria, già condannati con sentenza definitiva in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 31 della stessa legge, presentino domanda di sanatoria, entro il termine perentorio di legge, accompagnata dall'attestazione del versamento delle somme di cui al primo comma dell'art. 35.

Le due citate ordinanze del Pretore di Palmi vanno dichiarate inammissibili in quanto, non risultando la volontà del condannato d'avvalersi del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, manca ogni motivazione sulla rilevanza, nel procedimento *a quo*, della sollevata questione di legittimità costituzionale.

La questione sollevata dalla ricordata ordinanza del Pretore di Vittoria, esaminata nel merito, va dichiarata non fondata.

Corretta appare l'interpretazione che il Pretore dà dei primi commi dell'art. 38, anche con riferimento all'art. 44 della legge in discussione, in ordine all'esclusione degli effetti estintivi dell'esecuzione della pena, comminata a seguito di condanna definitiva pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge in esame. Nulla, in proposito, esplicitamente la stessa legge dichiara: e non si può, certo, ricavare una misura eccezionale d'estinzione della pena da una «implicita» volontà legislativa. Vero è che non solo mancano, nella legge in discussione, disposizioni dalle quali si possa, sia pur implicitamente, desumere una volontà di comprendere negli effetti estintivi, connessi all'oblazione di cui al secondo comma dell'art. 38, anche l'esecuzione della pena ma esistono, invece, chiarissimi segni dai quali risulta la prova contraria. La formulazione letterale del terzo comma dell'art. 38, l'interpretazione logica di tutto intero lo stesso articolo nonché il confronto con l'art. 44, sono, in proposito, elementi d'indubbio rilievo. Intanto l'amnistia fa cessare

l'esecuzione della pena (quando, s'intende, interviene a condanna definitiva pronunciata) in quanto estingue, come si è notato innanzi, in radice, la punibilità principale (accessoria ecc.) nascente dalle norme penali incriminatrici, che prevedono i fatti coperti dal beneficio: esclusa, dal decreto d'amnistia, l'ulteriore permanenza (sempre e solo, ovviamente, in relazione ai fatti coperti dal beneficio) della «possibilità giuridica» d'applicare la pena, nelle ipotesi in cui il predetto decreto interviene durante il procedimento, non si può ulteriormente «procedere» mentre, nelle ipotesi nelle quali lo stesso decreto interviene a condanna definitiva pronunciata, l'effetto estintivo non può non investire l'esecuzione delle pene principali, accessorie ecc.

Il legislatore del 1985 non ha scelto, per la concessione del condono edilizio, lo si è ribadito più volte, la strada dell'amnistia: coerentemente ed in ossequio ai principi generali, ha «bloccato» gli effetti estintivi del condono «dinanzi» alla sentenza definitiva di condanna. Il legislatore ordinario avrebbe anche potuto diversamente disporre; ma (a parte il rilievo per il quale, in tal caso, avrebbe avvicinato il condono all'amnistia, con le inevitabili conseguenze in ordine al processo di formazione del provvedimento di clemenza) avrebbe dovuto esplicitamente dichiararlo: e ciò non ha fatto.

In conclusione, non può ritenersi «irrazionale» il non aver previsto, a favore dei richiedenti la concessione in sanatoria già condannati con sentenza definitiva, l'estinzione dell'esecuzione della pena.

D'altro canto, situazioni diverse sono, certamente, quelle nelle quali si trovano da una parte i soggetti imputati, durante il procedimento penale e dall'altra i soggetti condannati, a seguito di sentenza definitiva: le predette situazioni ben possono, pertanto, esser diversamente disciplinate dalla legge.

Va, da ultimo, ricordato che il disposto di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985 (per il quale, annotato nel casellario giudiziale del condannato con sentenza definitiva il versamento dell'oblazione, della condanna non si tien conto ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena) è dovuto ad una considerazione attinente alla condotta sopravvenuta del condannato (che nulla ha a che vedere con l'esecuzione della pena principale ecc.); lo stesso condannato, avendo chiesto la sanatoria dell'opera abusiva ed avendo corrisposto l'oblazione, rende, fra l'altro, possibile il raggiungimento dei fini di chiarezza catastale, fiscale ecc., anche in vista dei quali è stata emanata la legge n. 47 del 1985. In tal modo vengono, fra l'altro, equilibrati svantaggi e vantaggi delle due diverse, ed incomparabili, situazioni dei soggetti (richiedenti la concessione in sanatoria, in regola col pagamento dell'oblazione) «non ancora» condannati e già condannati: questi ultimi non ottengono la cessazione dell'esecuzione della pena ma godono dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge in esame e possono ottenere la sanatoria dell'opera posta in essere nello svolgimento di attività penalmente illecita.

Quanto rilevato in ordine alla non incidenza del condono sull'esecuzione della pena, inflitta con sentenza definitiva, vale a far ritenere non fondata anche la questione sollevata dal Pretore di Bagnara Calabria basata, appunto, sull'erroneo presupposto dell'estinzione, a seguito di condono, dell'esecuzione della pena.

10. — Il Tribunale di Lucera con ordinanza del 2 luglio 1985 (Reg. ord. n. 694/85) e il Pretore di Trentola con ordinanza del 30 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 843/86) impugnano gli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge n. 47 del 1985, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della legge n. 47 del 1985, sia estinguibile soltanto nell'ipotesi di realizzazione di opere e non anche nel caso di c.d. lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti, che pure rappresenta, nel significato criminoso, un *quid minus* rispetto all'ipotesi di lottizzazione abusiva con opere e che viola lo stesso bene tutelato attraverso l'incriminazione di quest'ultima.

Va preliminarmente rilevato che l'art. 18, primo comma, della legge n. 47 del 1985 offre una nuova determinazione tipica della lottizzazione abusiva, alla stregua della quale la lottizzazione c.d. negoziale postula l'esistenza di alcune condizioni oggettive che vanno al di là della pura e semplice vendita od atto equiparato: i lotti, previsti negli atti negoziali, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, devono denunciare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Tenuto conto di questa nuova disciplina legislativa, i rimettenti avrebbero dovuto, almeno sommariamente, indicare gli elementi delle fattispecie concrete, al fine di stabilire se esse integrino anche i requisiti oggettivi tipici indicati nell'art. 18, primo comma, della legge in esame.

Nulla, in proposito, dichiarando le ordinanze di rimessione, non è, allo stato, possibile stabilire se ai casi di specie sia oppur no applicabile la nuova disciplina normativa «più favorevole al reo»: soltanto nel caso d'impossibilità d'applicazione, alla specie, della nuova disciplina, le sollevate questioni diverrebbero, infatti, rilevanti.

Mancando idonea motivazione sulla rilevanza, le dette questioni vanno dichiarate inammissibili.

11. — Attenta considerazione merita l'ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 dal Pretore di Roma (Reg. ord. n. 888/85) con la quale viene proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a presentare domanda d'oblazione i concorrenti nel reato di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: e ciò in riferimento all'art. 3 Cost.

Va, intanto, osservato che durante i lavori preparatori della legge n. 47 del 1985 era stata prevista, oltre all'estinzione dei reati di cui dall'art. 17 della legge n. 10 del 1977, anche quella dei c.d. reati connessi: e fra questi veniva individuato quello d'omissione di atti d'ufficio (ex art. 328 c.p.) anche contestato agli imputati nel procedimento *a quo*. Nel testo definitivo della legge in esame l'estensione del beneficio non compare: deve ritenersi, pertanto, che non possano beneficiare dell'estinzione, di cui alle disposizioni impugnate, gli amministratori-pubblici ufficiali (sindaci, assessori ecc.) imputati del delitto di cui all'art. 328 c.p.

Resta da stabilire se gli stessi amministratori debbano rispondere, come qualsiasi altro concorrente, anche dei reati di cui all'art. 17 lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il Pretore di Roma, infatti, lamenta che nella legge n. 47 del 1985 sia stata esclusa la facoltà di oblazione ai concorrenti nei reati edilizi oblabili da parte dei soggetti di cui agli artt. 38, quinto e sesto comma, della stessa legge.

Va, a questo proposito, rilevato che la legge in esame, all'art. 31 terzo comma, prevede che alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi può provvedere (anche) ogni «soggetto interessato al conseguimento della sanatoria» in discussione. Da ciò discende che, qualora i concorrenti (diversi da quelli espressamente abilitati dalle disposizioni impugnate a chiedere l'autorizzazione o concessione in sanatoria) nei reati edilizi risultino, nell'indagine processuale (che compete, pertanto, al giudice *a quo*) interessati al rilascio della predetta sanatoria, ben possono richiederla e conseguentemente porre in essere le condizioni idonee ad estinguere i reati edilizi.

Il legislatore del 1985 non prevede, invece, che possa estendersi il beneficio «penale» anche a coloro che non solo non siano soggettivamente «qualificati», nella commissione dei reati edilizi «propri», ma non abbiano neppure interesse al rilascio della sanatoria in discussione. Non va, peraltro, dimenticato, a questo proposito, che scopo precipuo della legge n. 47 del 1985 non è quello di concedere «clemenze» ma di stimolare le «denunce» degli illeciti edilizi, soprattutto ai fini d'una completa conoscenza dell'assetto edilizio del territorio e del riordino del medesimo.

Al giudice *a quo* resta, dunque, affidata l'indagine tesa a chiarire se i pubblici ufficiali imputati abbiano o meno interesse ad ottenere la sanatoria prevista dalle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge in discussione.

Tutto quanto sopra osservato vale ove lo stesso giudice *a quo* non ritenga, per il principio di sussidiarietà, che il reato edilizio di cui all'art. 17 lettera *b*) del 28 gennaio 1977, n. 10 venga assorbito dal delitto di cui all'art. 328 c.p.

La questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Roma con la precitata ordinanza, va, pertanto, dichiarata non fondata.

12. — Con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 (Reg. ord. n. 519/86) il Tribunale di Spoleto solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 38 della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non prevedono l'estinzione dei reati edilizi (mediante oblazione) a favore dei titolari di concessione di sanatoria di opere edilizie rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Va, a questo proposito, corretta l'interpretazione che il giudice *a quo* offre degli articoli impugnati. È ben vero, infatti, che la legge n. 47 del 1985 tende a «sanare» le opere abusivamente realizzate ma è anche vero che all'art. 39, la stessa legge prevede che l'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue, comunque, i reati contravvenzionali in discussione. Or è certamente vero che il citato art. 39 si riferisce «intenzionalmente» alle ipotesi d'insanabilità delle opere abusive (cfr. artt. 32, 33 della stessa legge n. 47). Tuttavia, avendo il precitato art. 39 inserito nella legge il principio per il quale, pur nell'impossibilità attuale della concessione della sanatoria amministrativa, i reati indicati dall'art. 38 possono ugualmente estinguersi, a tal principio ci si può riferire anche per l'ipotesi di cui al procedimento *a quo*, nella quale *a fortiori* la sanatoria è stata già concessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. E l'interpretazione qui proposta è senz'altro da preferirsi giacché, fra l'altro, rende il dettato desunto dalle norme impugnate conforme a Costituzione.

La questione sollevata dal Tribunale di Spoleto con la citata ordinanza va dichiarata, pertanto, non fondata ai sensi di cui in motivazione.

13. — Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 824/86) dal Pretore di Bergamo viene proposta, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38, 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 8-*quater* D.L. 23 aprile 1985, n. 146, introdotta dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Il Pretore di Bergamo, premesso che la domanda in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 presuppone la persistenza dell'opera abusiva, essendo la stessa legge finalizzata a legittimare «a posteriori» la conservazione delle opere illegittimamente realizzate, ritiene che la demolizione dell'opera abusiva precluda al responsabile dell'abuso edilizio di presentare domanda di sanatoria e, pertanto, di beneficiare della declaratoria d'estinzione del reato edilizio. E ciò, a parere del giudice *a quo*, non soltanto è in contrasto con il principio di «eguaglianza» di cui all'art. 3 Cost. ma sostanzialmente premia coloro che, a causa dell'inerzia delle amministrazioni comunali, conservano l'opera abusiva, a danno di coloro che se la son vista demolire: tanto più quando la demolizione sia stata effettuata in pendenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria e cioè entro il 31 dicembre 1986.

Questa interpretazione delle norme impugnate non può essere condivisa. Indubbiamente, l'ammontare dell'oblazione è correlato al tipo ed epoca della costruzione abusiva; la concessione della sanatoria ed il contributo di concessione attengono alla costruzione realizzata e, di regola, ancora esistente: ciò, peraltro, non esclude che possa estinguersi il reato edilizio anche a demolizione avvenuta.

Va tenuto presente che, per il disposto dell'art. 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, coloro che hanno demolito le opere abusive prima del 6 luglio 1985 non sono perseguibili né penalmente né amministrativamente: e non sembra rilevante, in relazione all'articolo da ultimo citato, la distinzione tra demolizione spontanea e demolizione avvenuta per ordine della competente autorità. Or, tuttavia, soltanto nell'ipotesi che l'opera abusiva sia stata costruita entro il 1° ottobre 1983 e demolita dopo il 6 luglio 1985 può sussistere interesse a richiedere, almeno ai fini dell'estinzione dei reati edilizi, la sanatoria di cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985. E ciò, a seguito dell'interpretazione innanzi offerta (preferibile, almeno in quanto conforme a Costituzione, a quella offerta dal Pretore di Bergamo) deve ritenersi consentito.

Poiché, ove l'opera abusiva (non importa se realizzata prima o dopo il 1° ottobre 1983) sia stata demolita prima del 6 luglio 1985, vigendo il disposto dell'art. 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, non è davvero ipotizzabile un interesse a richiedere la sanatoria, ex art. 31 della legge n. 47 del 1985, di un'opera demolita (essendo esclusa ogni perseguibilità penale e non penale) restano «scoperte» le situazioni nelle quali le opere, realizzate dopo il 1° ottobre 1983, siano state demolite dopo il 6 luglio 1985; in queste situazioni, infatti, essendo le costruzioni realizzate dopo il 1° ottobre 1983, non è applicabile l'art. 31 della legge n. 47 del 1985 ed essendo state le stesse demolite dopo il 6 luglio 1985, non è invocabile l'art. 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146. A parere della Corte, a queste ultime situazioni, esistendone tutti gli altri presupposti, è applicabile il capo I della legge n. 47 del 1985.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38 e 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata dal Pretore di Bergamo con la precitata ordinanza va, pertanto, dichiarata non fondata ai sensi di cui in motivazione: e del pari non fondata, nei sensi di cui in motivazione, va dichiarata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985 n. 298, sollevata dal Pretore di Bergamo con la stessa ordinanza, giacché, per le opere demolite dopo il 6 luglio 1985, valgono le disposizioni della legge n. 47 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Palmi con ordinanze emesse il 20 marzo 1985 (Reg. ord. n. 567/1985) ed il 17 maggio 1985 (Reg. ord. n. 565/1985);*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera con ordinanza emessa il 2 luglio 1985 (Reg. ord. 694/1985) e dal Pretore di Trentola con ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 843/1986);*

*dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Spoleto con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 (Reg. ord. n. 519/1986);*

*dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38, 43, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 8-*quater* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Bergamo con ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 824/1986);*

*dichiara non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 79, 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza emessa il 18 marzo 1985 (Reg. ord. n. 329/1985);*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bagnara Calabria con ordinanza emessa il 17 aprile 1986 (Reg. ord. n. 433/1986);*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 35, 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 79 Cost., dal Pretore di Malè con ordinanze emesse il 15 maggio 1985 (Reg. ord. n. 585/1985 e 586/1985);*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Vittoria con ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 842/1986);*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (Reg. ord. n. 888/1985).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0495

N. 370

*Sentenza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Procedimenti di sanatoria - Instaurazione di giudizio amministrativo sul diniego di sanatoria - Azione penale - Asserita sospensione fino alla decisione del T.A.R. - Non fondatezza ai sensi di cui in motivazione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 112).

**Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Azione penale - Sospensione a tempo indeterminato - Vincolo del giudice penale all'esito di un procedimento amministrativo - Compromissione dell'incolumità e della salute pubblica - Non fondatezza.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., artt. 101, 32, 2 e 3).

**Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Concorrenti nel reato - Legittimazione a proporre domanda in sanatoria - Limitazione - Non fondatezza ai sensi di cui in motivazione.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Pizzo nel procedimento penale a carico di Vavalà Basilio ed altro, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 10 giugno 1986 dal Pretore di Mascalucia nel procedimento penale a carico di Marletta Giovanni, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1987 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Di Fede Antonino, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Tarascio Sebastiano ed altri, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ordinanza del 23 ottobre 1985 (Reg. ord. n. 845/85) il Pretore di Pizzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 112, 101, 32, 2 e 3 Cost., dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sia nella parte in cui dispone la sospensione dell'azione penale sia in quella in cui ricollega al rilascio della concessione in sanatoria l'effetto dell'estinzione dei reati urbanistici, soprattutto ove si ritenga sottratto al sindacato del giudice penale il giudizio sulla legittimità della stessa.

Osserva innanzitutto il Pretore che solo ove il primo comma dell'art. 22 cit. potesse interpretarsi in senso restrittivo, limitando la sospensione dell'azione penale al periodo di 60 giorni stabilito dall'art. 13, secondo comma, la temporanea inibizione non costituirebbe violazione dell'art. 102 Cost. La disposizione deve però interpretarsi nel senso che il procedimento è sospeso almeno fino alla decisione del T.A.R., la quale non interverrà certo entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, trattandosi di termine ordinatorio e che concerne l'udienza di discussione e non la decisione del ricorso. Si tratta, quindi, di una sospensione a tempo indeterminato, diversa da quella stabilita dall'art. 20 c.p.p., tale da poter intervenire pure nella fase delle indagini preliminari e da paralizzare l'azione penale in maniera indefinita in contrasto col principio d'obbligatorietà della stessa.

Appare poi in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost. vincolare il giudice penale all'esito d'un procedimento amministrativo in ordine alla sussistenza d'un reato oppure alla configurabilità d'una causa d'estinzione dello stesso.

Inoltre, la generica espressione «reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti» può includere anche disposizioni attinenti all'incolumità pubblica ed alla salute pubblica, onde, potendosi la sospensione protrarre per un lungo periodo, possono venire compromessi beni primari tutelati dagli artt. 32 e 2 Cost.

Infine, poiché la possibilità di ottenere questa speciale causa d'estinzione del reato è demandata all'autorità amministrativa, può crearsi una disparità di trattamento tra chi ottiene la concessione e chi, trovandosi nelle medesime condizioni stabilite nell'art. 13, non riesce a fruirne per una differente valutazione della P.A.

Inoltre, dovendo procedersi ad un'interpretazione restrittiva dell'ultimo comma dell'art. 22 cit., data la natura personale delle cause d'estinzione, può accadere, come nella specie, che l'estinzione non si applichi al direttore dei lavori, non essendo questi un soggetto legittimato a richiedere la concessione in sanatoria ex art. 13 cit. (art. 4 legge n. 10 del 1977) così determinando un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento.

Il Pretore rileva infine che la finalità sottesa agli artt. 13 e 22 cit. e cioè ritenere penalmente irrilevanti i c.d. illeciti formali, comunque tutelando beni costituzionalmente garantiti quale il paesaggio (art. 9 Cost.) può essere raggiunta attribuendo al giudice penale il potere d'accertare le condizioni prescritte dall'art. 13 cit., sì da eliminare quella possibilità d'abuso del diritto di difesa conseguente ad un ricorso al T.A.R. palesemente infondato.

Le questioni, conclude il Pretore, sono poi rilevanti pur non essendo trascorso tutto l'iter procedimentale di cui agli artt. 13 e 22, perché prescindono dal rilascio o meno della concessione in sanatoria riguardando, invece, il meccanismo predisposto (sospensione dell'azione penale e devoluzione all'autorità amministrativa della definizione del procedimento penale). La sospensione dell'azione penale è infatti strumentale rispetto alla decisione della P.A., alla quale, sia essa di accoglimento o di rigetto dell'istanza, il giudice penale rimarrebbe soggetto per la decisione del processo.

1.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Osserva l'Avvocatura generale dello Stato, quanto alla questione relativa all'art. 22 nella parte in cui si dispone la sospensione automatica dell'azione penale, che il primo comma dell'art. 22 sembra ricollegare la sospensione del giudizio penale alla sola pendenza della procedura amministrativa di sanatoria e non anche a quella della eventuale fase giurisdizionale amministrativa, per la quale detta specifica regola il successivo secondo comma. La fase giurisdizionale può infatti essere attivata solo se la precedente procedura si è conclusa con un diniego e dunque dopo che l'effetto sospensivo temporaneo sull'azione penale è venuto meno. Ciò sembra significare che, intervenuto il diniego, l'azione penale riprende il suo corso ed il processo penale si svolge in parallelo ed in concorso con quello giurisdizionale amministrativo (salvo eventualmente sospendersi qualora, in conseguenza d'una pronuncia definitiva d'annullamento del diniego da parte del giudice amministrativo, sia presentata una nuova istanza di sospensione in via amministrativa). In ogni caso, qualora fosse esatta l'interpretazione del Pretore, la sospensione non sarebbe *sine die* e comunque sarebbe razionalmente giustificata da un pubblico interesse e quindi non lesiva dell'art. 112 Cost.

Quanto alla questione relativa all'effetto d'estinzione dei reati urbanistici ricollegato al rilascio della concessione in sanatoria, l'Avvocatura rileva preliminarmente che essa appare inammissibilmente proposta in via eventuale ed ipotetica. In ogni caso l'effetto estintivo è opera di speciale causa d'estinzione del reato, introdotta dal legislatore e che quindi il giudice è tenuto a rispettare proprio in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. Che poi la fattispecie cui l'effetto estintivo si ricollega comporti anche l'emanazione d'una concessione in sanatoria è fatto irrilevante sul piano costituzionale ove si pensi, da un lato, alla presunzione di conformità della concessione alla legge e, dall'altro, al fatto che l'effetto estintivo d'un reato può talora discendere anche da un negozio privato, come la remissione della querela.

2.1. — Una questione in parte analoga è stata sollevata, con ordinanza del 10 giugno 1986 (Reg. ord. n. 692/86) dal Pretore di Mascalucia, il quale denuncia, in riferimento all'art. 112 Cost., l'art. 22, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto, disponendo la sospensione necessaria dell'azione penale in attesa che vengano definiti il procedimento di sanatoria o il ricorso giurisdizionale amministrativo, determina l'impossibilità di concreto esercizio dell'azione penale stessa o la sua procrastinazione *sine die*.

Il giudice *a quo* osserva innanzitutto che il termine di trenta giorni dalla recezione della denuncia entro il quale il sindaco, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, legge n. 47/85, deve adottare le sanzioni amministrative, non ha natura perentoria e quindi la misura amministrativa (ingiunzione di demolizione o di riduzione in pristino) può essere «ritardata» con conseguente ritardo per l'ammissibilità della domanda di sanatoria e della connessa sospensione dell'azione penale. Qualora poi il sindaco adotti la misura amministrativa, il termine per l'adempimento può discrezionalmente essere dilazionato all'infinito o, a seconda dei casi, fissato *ad libitum*, così consentendo una «perenne» possibilità di presentazione della domanda e di condizionamento all'infinito della sospensione dell'azione penale. Inoltre, l'art. 13, primo comma, prevede che, al di là della scadenza dei detti termini, la domanda di sanatoria può essere presentata «comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative». Ciò dimostra sia che i termini suddetti hanno natura dilatoria sia che essi attengono a sanzioni non definitive (ossia alla «ingiunzione» di demolizione o riduzione in pristino). Cosicché, anche se sia scaduto il termine fissato nell'ingiunzione, il soggetto può sempre presentare la domanda finché l'autorità non abbia provveduto alla concreta irrogazione delle sanzioni definitive (demolizione o acquisizione). E poiché la legge tace del tutto sul termine entro il quale la P.A. debba procedere alle sanzioni definitive, esse sono rimesse alla piena discrezionalità amministrativa, che può pertanto procrastinare *sine die* l'ammissibilità della domanda di sanatoria e di conseguenza la sospensione dell'azione penale.

Qualora poi la P.A. pervenga al provvedimento d'ingiunzione e poi alla sanzione definitiva è sempre possibile che l'autore dell'abuso, senza aver presentato domanda di sanatoria, impugni l'ordinanza in sede giurisdizionale amministrativa, ottenendone preliminarmente la sospensiva, il che basta ad imporre la sospensione dell'azione penale. Né può dimenticarsi che, in pratica, il procedimento potrà essere definito solo dopo parecchi anni, anche perché il ricorrente non ha interesse a presentare l'istanza di fissazione.

2.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione alla questione sollevata dal Pretore di Pizzo.

3.1. — Analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 22, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto, prevedendo la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, determina l'impossibilità di concreto esercizio dell'azione penale stessa o la sua procrastinazione *sine die*, è stata sollevata dal Pretore di Catania, con ordinanza del 9 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 150/87) e dal Pretore di Avola, con ordinanza del 19 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 151/86) entrambe motivate analogamente a quella del Pretore di Mascalucia.

3.2. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, riportandosi alle difese svolte nel giudizio promosso dal Pretore di Mascalucia.

4. — Tutte le suddette ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze in epigrafe propongono questioni identiche od analoghe: le stesse questioni possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. — Il primo problema che le citate ordinanze pongono, in riferimento all'art. 112 Cost., è quello relativo alla sospensione dell'azione penale di cui all'art. 22 della legge n. 47 del 1985.

Le predette ordinanze ritengono, sulla base del collegamento tra il primo ed il secondo comma del citato articolo 22, che la predetta sospensione debba protrarsi almeno fino alla decisione del Tribunale amministrativo regionale.

A dire il vero, la «lettera» del primo comma dell'art. 22 è tale da non poter far dubitare della limitazione dell'ivi prevista sospensione del procedimento penale al solo tempo necessario allo svolgimento del procedimento amministrativo (non giurisdizionale) in sanatoria. Anzitutto, una sospensione dell'azione penale tanto ampia da protrarsi per lo svolgimento di tutti o di alcuni procedimenti giurisdizionali amministrativi sarebbe stata espressamente specificata già nel primo comma; e non ci si sarebbe «rifugiati», linguisticamente, nell'indicazione del «genere» procedimenti amministrativi ove si fosse voluto fare specifico riferimento anche ad alcuni od a tutti i procedimenti giurisdizionali amministrativi. Ma, di più, nello stesso primo comma si precisa che «l'azione penale rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo».

V'è anzitutto da sottolineare che, nell'ambito della tesi alla quale si riportano le ordinanze di remissione, davvero ben pochi sostengono, di fronte agli ovvi inconvenienti pratici che ne deriverebbero, che l'azione penale rimanga sospesa fino all'esaurimento anche di tutte le fasi e gradi dei procedimenti giurisdizionali instaurati a seguito del diniego di sanatoria; generalmente ci si limita ad affermare che la sospensione dell'azione penale debba protrarsi almeno fino alla decisione del T.A.R. Ma, ove s'acceda all'interpretazione qui contrastata, è appunto questa limitazione che non risulta certamente né dalla lettera né dalla *ratio* dell'articolo 22, tenuto conto che la disposizione relativa alla fissazione d'ufficio dell'udienza dinanzi al T.A.R. non è certo né esplicita né univoca determinazione dell'allargamento dei termini di sospensione del processo penale fino all'esito di tutto intero o di alcune «fasi» del procedimento amministrativo giurisdizionale eventualmente instaurato. Ma (e si tratta di decisiva considerazione in ordine alla «lettera» del primo comma dell'art. 22) nello stesso comma si chiarisce, come s'è ora accennato, che i procedimenti amministrativi in sanatoria sono quelli previsti «nel capo I della legge»: or non v'è chi non riesca a controllare che nello stesso capo I si tratta solo e soltanto del provvedimento (non giurisdizionale) amministrativo in sanatoria (oltre, s'intende, alle norme sostanziali di disciplina ed alle sanzioni per la loro violazione) e mai (se non nel secondo comma dell'art. 22, che è stato «aggiunto», fra l'altro, dal Senato) di procedimenti giurisdizionali amministrativi.

Senonché, nelle ordinanze di remissione si afferma che la «lettera» del secondo comma dell'art. 22 sia in contrasto con l'interpretazione qui sostenuta: è doveroso pertanto almeno accennare alla natura della sanatoria che, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 della legge in esame, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e, conseguentemente, alle ragioni della sospensione dell'azione penale di cui al primo comma dello stesso articolo.

Va, intanto, premesso che la fattispecie penale estintiva di cui al capo I della legge in discussione è nettamente diversa dalla fattispecie estintiva di cui al capo quarto: mentre quest'ultima, ai sensi del secondo comma dell'art. 38, non necessariamente contiene il rilascio della concessione in sanatoria, la prima, al contrario, non può non includere la concessione di cui all'art. 13 della legge in esame. La fattispecie estintiva prevista dal capo quarto contiene, per sintetizzare, la domanda di concessione in sanatoria, il procedimento relativo, di cui agli artt. 31 e 35 ed infine il versamento dell'integrale oblazione prevista dal secondo comma dell'art. 38. La fattispecie prevista dal capo I della legge e che, ai sensi del terzo comma dell'art. 22, estingue i reati contravvenzionali urbanistici, deve, invece, necessariamente contenere, oltre alla richiesta ed oltre al procedimento in sanatoria (che non a caso è, nella rubrica dell'art. 13, definita «Accertamento in conformità») ed oltre alla dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione, anche l'effetto, già amministrativamente conseguito, del rilascio della concessione in sanatoria. Mentre una stessa fattispecie, secondo le disposizioni di cui al capo IV, risulta estintiva di reati e, di regola (escluse le ipotesi d'insanabilità delle opere) contemporaneamente costitutiva del rilascio della concessione «amministrativa» in sanatoria, nel capo I della legge in esame è prevista una fattispecie costitutiva della concessione in sanatoria (di cui all'art. 13) ed altra, diversa fattispecie estintiva (condizionata dalla perfezione della prima) e contenente tutti gli elementi della prima oltre all'effetto, già verificatosi, della medesima: insomma, l'effetto estintivo dei reati di cui al terzo comma dell'art. 22 si produce solo e soltanto allorché è già stata rilasciata la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge in esame.

Tutto ciò discende dalla natura dell'«accertamento in conformità» (e della relativa sanatoria) *ex art. 13*, diversa da quella del procedimento in sanatoria di cui all'art. 35: il primo, infatti, e non quest'ultimo, si conclude positivamente soltanto allorché si accerti che, già nel momento in cui sono state realizzate, e, tuttora, nel momento della domanda di cui allo stesso art. 13, le opere non si rivelano contrastanti con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione, pur essendo state costruite nella mancanza od in difformità dalla concessione od autorizzazione: la concessione in sanatoria di cui all'art. 13 accerta, pertanto, la natura solo «formale» e non «sostanziale» dell'abuso edilizio.

Si noti ancora che, già prima dell'entrata in vigore della legge in discussione, in dottrina, si distingueva la sanatoria propria, da concedere alle opere, abusive, conformi agli strumenti urbanistici in vigore al momento della loro esecuzione e la sanatoria impropria, da concedere alle opere che soltanto nel momento della concessione della stessa sanatoria, per un mutamento degli strumenti urbanistici, non erano (più) in contrasto con i medesimi. Or l'art. 13, primo comma, della legge in esame accoglie la sanatoria propria, non quella impropria: «il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera, benché eseguita in assenza della concessione od autorizzazione, è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda». Ciò significa che l'accertamento in sanatoria, di cui all'art. 13 della legge, riguarda anche, e soprattutto, la conformità agli strumenti urbanistici delle opere realizzate, già all'epoca della costruzione delle opere stesse. È da sottolineare, pertanto, la particolare natura della sanatoria *ex art. 13* della legge in discussione: tal sanatoria presuppone l'accertamento, a seguito di riesame «ora per allora» dell'illiceità delle opere, l'intrinseca «giustizia» sostanziale delle opere stesse (conformi agli strumenti urbanistici già nel momento della loro costruzione) e vien concessa appunto a causa dell'accertata inesistenza del danno urbanistico. La mancanza di tale danno conduce, in conseguenza, anche all'estinzione del reato urbanistico. Ad una estinzione, tuttavia, del tutto particolare; tant'è vero che, come si dirà oltre, si comunica ai compartecipi. Il terzo comma dell'art. 22 adotta la formula «usuale»: «il rilascio in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti»; ma l'esame della particolare natura della sanatoria *ex art. 13* mostra che l'intera fattispecie estintiva degli illeciti penali ha una particolare natura, risolvendosi essa in un accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e cioè dell'inesistenza *ex tunc* dell'antigiuridicità sostanziale del fatto di reato.

S'intende, così, la *ratio* della sospensione dell'azione penale di cui al primo comma dell'art. 22 della legge in discussione: poiché il rilascio della concessione in sanatoria è l'ultimo elemento della fattispecie che produce l'estinzione dei reati urbanistici, è davvero «inutile» far svolgere un'azione penale nel momento stesso in cui viene posta in discussione, con l'illiceità amministrativa, l'antigiuridicità penale (sostanziale) del reato, che dovrà, nell'ipotesi di conclusione positiva del procedimento amministrativo in sanatoria, esser dichiarato estinto. Ma s'intende anche che, rifiutata la concessione in sanatoria, vien meno ogni motivo di deroga ad uno dei principi fondamentali del sistema penalprocessualistico. Il giudice penale non ha competenza «istituzionale» per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici; ma, quand'anche si ritenga che lo stesso giudice abbia la dovuta competenza, sarebbe sempre opportuna l'interruzione del processo, almeno al fine di evitare difformità tra la decisione penale e quella dell'autorità amministrativa. Concessa la sanatoria, il danno (che sempre è prodotto dalle interruzioni delle vicende processuali) inerente al ritardato svolgimento del processo (ritardata acquisizione delle prove ecc.; la celerità processuale è già, per sé, un bene che ogni sospensione del giudizio necessariamente lede) risulta ben «compensato» dall'acquisizione, in sede penale, d'un atto amministrativo che, per sua natura e per essere destinato dalla legge a completare la fattispecie estintiva dei reati contravvenzionali, consente la rapida conclusione del giudizio. Ma, nell'ipotesi di rigetto della domanda di sanatoria, il bloccare ulteriormente le attività processuali penali per tempi generalmente imprevedibili (quelli dovuti allo svolgimento delle vertenze da risolversi in sede amministrativo-giurisdizionale) non solo incrementerebbe il danno al quale s'è accennato ma rischierebbe di renderlo irreversibile, senza, peraltro, alcuna garanzia sull'esito dei procedimenti giurisdizionali, instaurati, *ad libitum*, da privati, spesso interessati più al ritardo che all'accelerazione dei procedimenti stessi. Ma, in più, il blocco delle attività processuali penali «per lunghi tempi» non può non violare il principio di cui all'art. 112 Cost., che, invece, la breve, necessaria sospensione dell'azione penale, di cui al primo comma dell'art. 22, sicuramente non lede.

Deve, dunque, ritenersi che, ai sensi dell'art. 22 della legge in esame, esaurito il procedimento amministrativo in sanatoria, i due procedimenti giurisdizionali (ove, s'intende, venga instaurato quello amministrativo) debbano proseguire autonomamente. Sarà cura dei privati e del giudice amministrativo accelerare, sulla base dell'indicazione di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 47 del 1985, il relativo giudizio in modo che quello penale possa concludersi con la sentenza di non doversi procedere ove il contenzioso amministrativo si concluda, prima e definitivamente, con la concessione dell'inizialmente rifiutata sanatoria.

In ogni caso, neppure al legislatore è consentito vulnerare il principio costituzionale di cui all'art. 112 Cost.: pertanto, mentre la temporanea, limitata sospensione dell'azione penale per i fini «razionali», innanzi precisati, non solleva alcun dubbio di costituzionalità, come s'è già rilevato e come questa Corte ha più volte chiarito, l'interpretazione dell'art. 22 della legge in esame proposta dai giudici *a quibus*, viola, certamente, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. E non v'è dubbio che tra due interpretazioni d'una legge ordinaria dev'essere preferita quella che non solleva dubbi di legittimità costituzionale.

A conforto della tesi qui sostenuta valgono, ancora, due rilievi.

Il primo attiene all'impossibilità di ravvisare, nella specie, una «classica» pregiudiziale, quale configurata dalla tradizione dottrinale od una pregiudiziale amministrativa (facoltativa) al giudizio penale *ex art.* 20 c.p.p. Sarebbe ravvisabile la «tipica» relazione di pregiudizialità allorché l'inizio del procedimento penale fosse subordinato all'accertamento negativo di corrispondenza delle opere realizzate alla normativa urbanistica, da parte dell'autorità amministrativa. Ciò non avviene nella specie. Né in questa sono ravvisabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 20 c.p.p.

Il secondo rilievo, connesso al primo: se il legislatore avesse inteso disporre una pregiudiziale interamente devolutiva circa l'abusività delle opere realizzate avrebbe certamente protratto (ed esplicitamente) i termini di sospensione dell'azione penale fino all'esito definitivo del giudizio amministrativo. E, si badi, la questione in esame non può non essere stata considerata, dal legislatore, tenuto conto che il testo approvato dalla Camera dei deputati faceva riferimento ai soli procedimenti di sanatoria e che, appunto perché interpretati come quelli pendenti esclusivamente dinanzi all'autorità amministrativa non giurisdizionale, ha provocato l'inserimento del secondo comma dell'art. 22 da parte del Senato.

Restano, dunque, la lettera del primo comma e la *ratio* di tutto l'art. 22 a definitivamente confermare l'interpretazione «restrittiva» in ordine alla sospensione dell'azione penale di cui al primo comma dell'art. 22 della legge in esame ed a far ritenere che, appunto per l'ipotesi d'instaurazione di procedimenti giurisdizionali amministrativi sulla negata sanatoria, si sia inteso, con il secondo comma dello stesso articolo, tenuto conto dell'autonoma prosecuzione del procedimento penale, accelerare il primo procedimento, affinché l'eventuale provvedimento giurisdizionale amministrativo di concessione della sanatoria non trovi già concluso il procedimento penale.

In base a quanto sopra precisato, la sospensione del corso della prescrizione indubbiamente opera, ai sensi dell'art. 59 c.p. (essendo la sospensione del procedimento penale imposta da una particolare disposizione di legge) ma, ovviamente, per il solo tempo della predetta sospensione e cioè fino al termine del procedimento amministrativo (non giurisdizionale) in sanatoria previsto dal capo I della legge in esame.

3. — La seconda questione sollevata dalla citata ordinanza del Pretore di Pizzo attiene all'assunta violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.: si sostiene dal giudice *a quo* che, vincolando il giudice penale all'esito d'un procedimento amministrativo, l'art. 22, terzo comma, subordini il giudice penale ad altro giudice e non alla legge.

La questione va dichiarata ammissibile, essendo stata invocata, nel procedimento *a quo*, l'applicazione del citato articolo 22 ed essendo stata chiesta la sospensione del procedimento penale ai sensi dello stesso articolo.

Già l'enunciazione dell'assunto di merito rivela la «fragilità» della proposta questione: a voler seguire lo stesso assunto si dovrebbe giungere a sostenere che tutte le volte in cui la legge impone al giudice penale d'attenersi ad accertamenti extragiudiziali lo subordini non alla legge ma ad altre autorità o ad altri giudici.

Nella specie, va in ogni caso rilevato, non si tratta dell'accertamento dell'esistenza d'un reato, che un giudice diverso da quello penale «svolgerebbe» ma dell'accertamento d'una speciale causa d'estinzione.

Chi, peraltro, sostenesse che l'accertamento della conformità delle opere agli strumenti urbanistici vada demandata al giudice penale spoglierebbe l'autorità amministrativa delle proprie istituzionali competenze.

D'altro canto, l'art. 22 della legge in esame non può certamente essere letto, come è stato efficacemente sottolineato, nel senso che l'autorità amministrativa costituisca una specie di «filtro» di ciò che deve assumere rilevanza nel procedimento penale: il giudice penale, oltre all'accertamento sull'esistenza, in concreto, dell'intera fattispecie estintiva prevista dal capo I della legge in discussione, conserva tutti i poteri che l'ordinamento normalmente gli conferisce in ordine alla valutazione della legittimità dell'atto amministrativo. E non si può dubitare che la sanatoria *ex art.* 13 sia un atto amministrativo.

4. — Poiché, come si è chiarito, la sospensione del processo penale *ex art.* 22, primo comma, della legge in discussione non può prolungarsi «a tempo indeterminato», come teme il Pretore di Pizzo, va dichiarata non fondata la sollevata questione di costituzionalità del precitato art. 22, in riferimento agli artt. 32 e 2 Cost. Non potendosi la predetta sospensione protrarre «per lungo tempo», non può neppure compromettere i beni costituzionalmente tutelati dell'incolumità pubblica e della salute pubblica, nelle ipotesi in cui si proceda per reati violativi delle norme urbanistiche previsti da leggi (come la legge antisismica n. 64 del 1974 od il Testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934) diverse da quelle specificatamente «urbanistiche».

5. — Ammissibile, ma infondata nel merito, è la questione di costituzionalità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata dal Pretore di Pizzo, in riferimento all'art. 3 Cost., secondo la quale il predetto art. 22 creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi ottiene la concessione e chi, trovandosi nelle stesse condizioni (ex art. 13) non riesce a fruirne per una differente valutazione della Pubblica Amministrazione.

Poiché il Pretore di Pizzo riferisce che gli imputati nel procedimento *a quo* hanno presentato regolare domanda di sanatoria, ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, al competente Comune ed hanno invocato l'applicazione dell'art. 22 della stessa legge, chiedendo la sospensione del procedimento penale, la proposta questione deve ritenersi ammissibile.

La stessa questione va dichiarata infondata nel merito, giacché, a parte il rilievo che sempre è data l'«astratta» possibilità d'esser diversamente trattati da diverse autorità amministrative o giurisdizionali, le decisioni amministrative in sanatoria, ed in particolare il diniego di sanatoria ex art. 13, rimangono pur sempre soggette alle revisioni, ossia ai giurisdizionali (e non) «rimedi» legislativamente previsti.

6. — Data la particolare natura, innanzi precisata, della sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che la sospensione del processo penale e l'estinzione del reato, chiesta da uno dei concorrenti giovi anche agli altri. Poiché la predetta sanatoria è concessa a seguito dell'accertamento che mai si è prodotto un danno urbanistico e poiché l'estinzione del reato, conseguentemente, è dovuta alla «constatazione» dell'inesistenza dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato, a prescindere, pertanto, del tutto da valutazioni personali, sarebbe «irrazionale» che un'estinzione determinata da tale «constatazione», e cioè da un dato che attiene all'oggettività lesiva del fatto, giovi ad uno e non ad altro concorrente. Come la dottrina ha sottolineato, quel che viene in rilievo, nella causa estintiva di cui all'art. 22 della legge in esame, non è la posizione dei singoli ma la mancanza d'un disvalore oggettivo del fatto. Una ragione in più, deve qui aggiungersi, per esaminare, particolarmente, le ragioni, il fondamento ed i meccanismi operativi delle diverse cause d'estinzione (la fattispecie estintiva di cui al capo I della legge n. 47 del 1985 è, come s'è già sottolineato, diversa da quella di cui al capo IV della stessa legge) e per non includere (senza i dovuti approfondimenti relativi alle singole cause) nel concetto generale di causa d'estinzione del reato ipotesi tanto varie e produttive di effetti tanto diversi che la comune c.d. «estinzione del reato» non vale certo a formalisticamente unificare.

L'espressione «il responsabile dell'abuso», di cui all'art. 13, primo comma, va, pertanto, interpretata come legittimazione di tutti i concorrenti, appunto responsabili dell'abuso, a proporre la domanda in sanatoria prevista dallo stesso articolo.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pizzo (questione secondo la quale lo stesso articolo determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi concorrenti nel reato) va, dunque, dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. Tale disparità, infatti, non esiste, in quanto della norma impugnata va data l'interpretazione innanzi precisata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost. dai Pretori di Pizzo, con ordinanza del 23 ottobre 1985 (Reg. Ord. n. 845/1985) Mascalucia, con ordinanza del 10 giugno 1986 (Reg. Ord. n. 692/1986) Catania, con ordinanza del 9 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 150/1987) ed Avola, con ordinanza del 19 dicembre 1986 (Reg. Ord. n. 151/1987);*

*dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (nella parte in cui non prevede che la sospensione del giudizio e l'estinzione del reato possano applicarsi ai soggetti non legittimati a richiedere la concessione in sanatoria ex art. 13 della stessa legge) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pizzo, con la precitata ordinanza;*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 101, 32, 2 e 3 Cost., dal Pretore di Pizzo con la precitata ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 371

Sentenza 23-31 marzo 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Impiegati agricoli con mansioni manuali - Obbligo assicurativo presso I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A. - Contributi dei datori di lavoro - Riduzione - Omessa previsione - Non fondatezza.****(Legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'«Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura»), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn. 693 e 694 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Produttori Tabacco Alto Tevere, della s.r.l. Azienda Agraria Biagini e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

*Ritenuto in fatto*

La Cooperativa Produttori Tabacchi Alto Tevere era dall'I.N.A.I.L. convenuta in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia per sentir dichiarare il suo obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti anche a mansioni manuali.

La stessa sollevava eccezione di legittimità costituzionale delle relative norme perchè, dalla loro applicazione, derivava un doppio onere contributivo essendo i detti impiegati contemporaneamente iscritti anche all'E.N.P.A.I.A.

Il Pretore, in accoglimento dell'eccezione, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, sollevava questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1º febbraio 1947, siccome prevede un doppio obbligo assicurativo;

b) dello stesso art. 9 nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio già coperta dall'I.N.A.I.L.

*Considerato in diritto*

La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962, interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del Regolamento del 1º febbraio 1947 della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilità, per i datori di lavoro, di detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati all'I.N.A.I.L.

La questione non è fondata.

Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche.

Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la questione sollevata non è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: GRECO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0497

N. 372

*Sentenza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Azione di responsabilità civile - Interessati rimasti estranei al giudizio penale - I.N.A.I.L. - Azione di surroga e di regresso - Termini - Decorrenza - Non fondatezza.**

(Cod. civ., art. 2947, terzo comma; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma).  
(Cost., artt. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, seconda parte, del codice civile e degli artt. 9, 11 (come modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e l'E.N.E.L. ed altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rotta Romeo, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la ditta Saletti Oreste ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rossi Antonio, iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

5) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Pantalena Giuseppe ed altro, iscritta al n. 1027 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50 *bis* dell'anno 1985;

6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.A. Emerson Electronics, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 125 *bis* dell'anno 1985;

7) ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Mulas Mariano, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226 *bis* dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Giorgi Antonio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e Stefano Varvesi per Giorgi Antonio e gli Avvocati dello Stato Oscar Fiumara e Luigi Siconalfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso al Pretore di Pescara l'I.N.A.I.L. evocava in giudizio l'E.N.E.L. ex art. 1916 cod. civ. e Giorgi Antonio ex artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per ottenere dai medesimi il rimborso delle somme erogate ex art. 85 dello stesso d.P.R. 1124/65, ai superstiti di Mardinocchi Pietro, deceduto nel 1964 per folgorazione mentre, alle dipendenze del Giorgi, eseguiva lavori commissionati dall'E.N.E.L.

Di entrambe le azioni, proposte nel 1979, il giudice adito dichiarava l'estinzione per prescrizione, rispettivamente ai sensi degli artt. 2947, terzo comma, ultima parte cod. civ., e 112, quinto comma, ultima parte d.P.R. n. 1124/65, in quanto la sentenza penale di accertamento della responsabilità nella produzione del suddetto evento mortale era, alla data di tale proposizione, passata in giudicato da oltre un quinquennio, così da risultare eccedenti i termini (di cinque e tre anni) stabiliti da tali norme.

Il Tribunale di Pescara, adito dall'I.N.A.I.L. in via di gravame avverso tale decisione, sollevava, con ordinanza in data 15 ottobre 1981 (R.O. n. 784/81) la questione di legittimità costituzionale delle testè citate norme, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto determinano e fanno decorrere il termine di prescrizione dell'azione, sia di surroga ex art. 1916 cod. civ. che di regresso ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/65, in relazione al passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al relativo giudizio (come, nella specie, l'I.N.A.I.L.) perchè non legittimati a costituirsi in esso o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi: ciò che, ad avviso del giudice *a quo*, da un lato, discrimina tali soggetti rispetto a quelli che, viceversa, hanno avuto la possibilità di partecipazione a detto giudizio; e, dall'altro lato, ne comprime il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Compressione particolarmente apprezzabile alla luce dei principi posti in materia da questa Corte, sia in termini generali e cioè con riguardo alla ritenuta impossibilità che il giudicato penale produca gli effetti di cui agli artt. 25, 27 e 28 cod. proc. pen. nei confronti di terzi che non hanno avuto facoltà di concorrere alla sua formazione prendendo parte al relativo procedimento (sentt. nn. 165/75; 99/73; 55/71); sia con specifico riguardo alla ritenuta illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/65 nella parte in cui precludono l'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro, qualora il processo penale promosso a carico di quest'ultimo o di suo dipendente si sia concluso con la sentenza di proscioglimento, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al processo stesso.

La rilevanza della questione viene ritenuta osservando che l'eventuale caducazione delle norme censurate comporterebbe l'applicabilità alla fattispecie del più lungo e non ancora decorso termine di prescrizione decennale, ai sensi dello stesso art. 2947 cod. civ. (parte prima del terzo comma, che fa riferimento alla prescrizione stabilita per il reato).

1.1 - Identica questione, ma relativa al solo art. 112 d.P.R. n. 1124/65 (trattandosi, nella specie, della sola azione di regresso promossa dall'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro oltre il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità), è stata sollevata anche dal Pretore di Trapani, con ordinanza in data 6 aprile 1984 (R.O. n. 1027/84).

1.2 - Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; in quello introdotto con l'ordinanza del Tribunale di Pescara (R.O. n. 784/81) si è costituita altresì la parte privata.

La difesa dell'I.N.A.I.L. ha concluso nel senso della fondatezza dell'eccezione osservando, in particolare, che, come la sentenza penale non è opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio, ugualmente essa non dovrebbe poter essere invocata nei confronti di costoro, ai fini della decorrenza della prescrizione, in quanto costoro, proprio per la loro qualità, non sono posti in grado di conoscere l'esito del procedimento e, quindi, il *dies a quo* del termine prescrizionale: donde la disparità di trattamento, *in parte qua*, fra detti terzi e quanti sono stati parti in quel giudizio e la compromissione del diritto di difesa, atteso che tale termine - spesso piuttosto breve - può essere già decorso nel momento in cui i terzi stessi vengano a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza.

La medesima difesa osserva, peraltro, che l'eventuale caducazione delle norme censurate comporterebbe soltanto l'impossibilità di decorso del termine prescrizionale in questione, non anche, come si pretende dal giudice *a quo*, la sua sostituzione con uno diverso.

Di segno opposto sono le conclusioni dell'autorità intervenuta la quale ha osservato che la *ratio* delle pronunzie di questa Corte, ricordate dai giudici *a quibus* a fondamento della sollevata questione, va ricercata nella esigenza di garantire al titolare di una posizione giuridica la possibilità di farla comunque valere autonomamente in giudizio, senza subire preclusioni derivanti da accertamenti giudiziari cui detto titolare è rimasto estraneo: viceversa, le norme censurate non escludono in modo alcuno la possibilità di tale autonomo accertamento giurisdizionale e ne disciplinano soltanto i limiti temporali in base alla ragionevole esigenza di assicurare, in tempi non lunghissimi, la stabilità delle varie situazioni giuridiche derivanti dallo infortunio sul lavoro.

Considerazioni non dissimili svolge, infine, la parte privata costituitasi, per sostenere l'infondatezza della descritta questione.

2. - Con ordinanza in data 26 aprile 1983 (R.O. n. 886/83) il Pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., prevede il termine di decadenza di tre anni dalla sentenza penale per la proposizione in sede civile, ad iniziativa degli interessati - ed, in particolare, dell'I.N.A.I.L. che intende agire in regresso ex art. 11 dello stesso d.P.R. n. 1124/65 - dell'azione di accertamento che il fatto avrebbe costituito reato.

Nella specie, la Corte di Appello di Roma, con sentenza divenuta esecutiva il 13 gennaio 1979, riformando la sentenza del giudice di primo grado (di condanna del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in relazione alla morte di un dipendente), aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato sulla base della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. L'I.N.A.I.L., con ricorso depositato soltanto il 16 marzo 1982, aveva esercitato l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65, vedendosi eccepire dal datore di lavoro convenuto il decorso del suddetto termine di decadenza: di qui l'asserzione, da parte del giudice *a quo*, della rilevanza della questione.

Nel merito, lo stesso giudice ha preliminarmente osservato come non possa l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ritenersi estranea all'operatività di tale termine di decadenza, nel caso in cui il giudizio penale non si sia concluso con una pronunzia di colpevolezza e manchi un corrispondente giudizio in tal senso reso nel procedimento civile promosso ad istanza di altro interessato.

Ha, quindi, rilevato che, una volta configurato il diritto di regresso dell'Istituto quale posizione giuridica scaturente direttamente dall'illiceità penale del fatto e tutelabile autonomamente, con pieno rispetto del diritto di difesa a prescindere dalla sorte contingente del procedimento penale (ciò in base ai principi posti da questa Corte con le sentt. nn. 102/81 e 22/67, alla cui stregua l'accertamento in sede civile della dipendenza dell'infortunio da un comportamento colpevole del datore di lavoro dismette l'originario carattere eccezionale e meramente surrogatorio dell'accertamento penale), diviene irrazionale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. la conservazione della norma istitutiva della decadenza in questione, giustificabile esclusivamente in base all'originaria configurazione del giudizio civile con i caratteri testè menzionati, che ne imponevano anche una rigorosa limitazione.

La stessa norma è poi ritenuta dal giudice *a quo* illegittimamente compressiva del diritto di difesa dell'I.N.A.I.L., essendo il *dies a quo* del termine di decadenza posto in riferimento ad un evento non facilmente conoscibile dall'interessato, che non è stato posto in grado di partecipare al giudizio penale, nè può evitare il rischio della decadenza mediante atti interruttivi (a differenza del caso di prescrizione), nè, infine, può iniziare l'azione appena avuta notizia dell'infortunio, dovendo, invece, attendere la conclusione di tale giudizio (o almeno della relativa istruttoria).

2.1 - Identica questione è stata, poi, sollevata anche dal Tribunale di Nuoro con ordinanza in data 12 dicembre 1984 (R.O. n. 298/85).

2.2 - Entrambe le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali*.

Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa dell'I.N.A.I.L. ha rilevato l'erroneità del presupposto ermeneutico da cui muove l'esaminata censura, osservando che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione, il termine di decadenza in questione opera con riguardo all'azione penale esperibile dal lavoratore infortunato o dai suoi eredi nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno eccedente l'ammontare delle indennità erogate dall'I.N.A.I.L.; mentre l'azione di regresso spettante all'Istituto è soggetta soltanto alla prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124/65. Solo nella denegata ipotesi in cui tale orientamento dovesse restare disatteso, ad avviso dell'Istituto, andrebbero condivise le censure svolte dal giudice *a quo*.

La difesa dell'autorità intervenuta ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione osservando che la norma impugnata costituisce una scelta di opportunità riservata alla discrezionalità del legislatore ed è, da un lato, coerente coi principi dell'art. 2947 cod. civ. (che prevede deroghe, per talune ipotesi particolari di fatti illeciti, alla disposizione generale in materia di termine prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno) e, dall'altro, idonea per l'entità del termine in essa fissato e decorrente dalla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, ad assicurare sufficientemente la tutela del diritto considerato.

3. - Con ordinanza in data 19 maggio 1983, R.O. n. 565/83, il Pretore di Siena ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel contenuto assunto dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella parte in cui, richiamando l'art. 10 dello stesso d.P.R. n. 1124, estende il richiamo stesso anche al quarto comma di tale norma.

Nel giudizio *a quo* l'I.N.A.I.L. aveva convenuto un datore di lavoro chiedendone la condanna al pagamento delle somme corrispondenti alle prestazioni erogate in favore di un dipendente del medesimo, che aveva riportato lesioni con postumi permanenti a cagione di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto un automezzo condotto da altro dipendente. Il giudice adito ha ritenuto (dove la rilevanza della questione) che l'accoglimento di tale domanda è impedito dal contenuto dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124/65 in relazione al precedente quarto comma dell'art. 10, per il quale il diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. è escluso quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa: in seguito alle modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. dall'art. 92 legge 24 novembre 1981 n. 689, il reato di lesioni colpose, anche gravi o gravissime, è punibile d'ufficio solo quando si tratti di fatti connessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, condizione questa che non si era, nella fattispecie, realizzata.

Nel merito della questione, il giudice *a quo* ha poi osservato che, prima delle suddette modifiche apportate all'art. 590 cod. pen., quando cioè la punibilità a querela delle lesioni colpose era limitata alla ipotesi di lesioni non gravi, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, quindi, dall'azione di regresso dell'Istituto assicuratore (esonero conseguente al combinato disposto degli artt. 11 e 10, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965) trovava la sua ragione giustificatrice nella minore gravità delle conseguenze dannose patrimoniali del reato; ma dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 689/81 questo criterio di discriminazione è venuto meno: può, infatti, verificarsi l'ipotesi di lesioni gravissime nelle quali l'I.N.A.I.L. non abbia quell'azione di regresso che, al contrario, può essergli riconosciuta in ipotesi di più scarsa importanza patrimoniale rispetto alle quali, tuttavia, sussista il requisito della perseguibilità di ufficio del reato causativo del danno. Simile disciplina è sembrata al giudice remittente irragionevole e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.

3.1 - Lo stesso Pretore di Siena, con successiva ordinanza in data 30 ottobre 1984 (R.O. n. 1339/84), ha riproposto identica questione.

3.2 - Il Pretore di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in cui il giudice penale ha prosciolto in dibattimento il datore di lavoro o un suo dipendente per difetto di querela, con conseguente limitazione del potere del giudice civile di qualificare il fatto come reato perseguibile a querela o di ufficio, non trattandosi di estinzione del reato per morte, amnistia o prescrizione, dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in quanto l'Istituto non ha partecipato al processo penale e si è creata una disparità di trattamento rispetto al prestatore di lavoro che può costituirsi parte civile nel processo penale.

3.3 - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; il primo limitandosi semplicemente a tale adempimento, senza spiegare difese specifiche; il secondo sollecitando, invece, la declaratoria di infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha all'uopo anzitutto osservato che ancor oggi, nel caso di lesioni lievi, previsto dal primo comma dell'art. 590 cod. pen., la responsabilità civile del datore di lavoro ed il diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. sono senz'altro esclusi e che l'esclusione è già stata ritenuta da questa Corte costituzionalmente legittima con la sentenza n. 22/67. Quanto all'ulteriore esclusione nascente dalle ricordate modifiche apportate all'art. 590 cod. pen. e concernente il caso di lesioni gravi o gravissime cagionate indipendentemente dall'inosservanza di norme antinfortunistiche, la sua legittimità costituzionale va riconosciuta alla stregua dei principi che governano la responsabilità civile del datore di lavoro assicurato presso l'I.N.A.I.L., in caso di infortunio.

Il primo è quello della limitazione della responsabilità stessa per effetto dell'assicurazione; l'altro fonda il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore verso il datore di lavoro. Entrambi operano in senso derogatorio rispetto alla disciplina del comune rapporto assicurativo, giustificandosi la deroga, come riconosciuto anche da questa Corte con le sentenze n. 22/67 e n. 134/71, in relazione alle peculiarità che caratterizzano il regime assicurativo in materia di infortuni sul lavoro. Va, in particolare, riconosciuto che il fondamento del diritto di regresso sta nell'intento di evitare che un sistema assicurativo, il quale sollevi in ogni caso l'imprenditore dalle conseguenze economiche degli infortuni, deprima, per ciò stesso, se non elimini del tutto, l'incentivo ad attuare misure di prevenzione antinfortunistica. Orbene, proprio in relazione a siffatta *ratio* giustificatrice dell'istituto del regresso si apprezza la profonda diversità della posizione dell'imprenditore nei casi in cui l'infortunio sia dovuto a violazione delle suddette norme di prevenzione, rispetto a quella dell'imprenditore stesso in caso di lesioni colpose dovute a violazione di norme diverse: solo nella prima situazione la realizzazione del descritto scopo dell'istituto consente e giustifica quella deroga al regime assicurativo comune *ex art. 1917 cod. civ.*, altrimenti non consentita. Pertanto, con più specifico riguardo al caso di specie, è da rilevare, secondo l'Avvocatura, che anche le lesioni gravi o gravissime possono assurgere a presupposto dell'azione di regresso solo quando si ricolleghino ad un comportamento del datore di lavoro immediatamente riconducibile alla sfera delle scelte organizzative attuate nell'azienda, quali sono quelle concernenti l'attuazione delle misure di prevenzione imposte dalla legge con previsioni specifiche oltre che in termini generali *ex art. 2087 cod. civ.*: la disciplina censurata dal giudice *a quo* risponde pertanto ad un criterio del tutto razionale e coerente con le suddette peculiarità del regime assicurativo o antinfortunistico.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione lo I.N.A.I.L. ha depositato memorie difensive nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 784/81 e n. 1027/84. Ha in particolare osservato che appare illogico considerare la sentenza penale assolutoria, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, inefficace in ordine all'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. e nello stesso tempo efficace ai fini della decorrenza della prescrizione di quel medesimo diritto. Inoltre, appare discriminatorio alla difesa dell'Istituto il trattamento riservato all'I.N.A.I.L. rispetto a quello fatto all'infortunato o ai suoi superstiti che hanno potuto partecipare al giudizio penale e sono stati perciò in grado di conoscerne l'esito e di esercitare tempestivamente il loro diritto di difesa.

La mancata partecipazione dell'I.N.A.I.L. a detto giudizio comporta, invece, per quest'ultimo, un difetto di conoscenza giuridica della sentenza penale, che non viene ad esso comunicata, con conseguente impossibilità di far valere il diritto di regresso subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Ad avviso della stessa difesa va, inoltre, considerato che la sentenza penale si configura come una condizione di procedibilità rispetto all'esercizio del diritto di regresso e non come una condizione di esistenza del medesimo, sicché sembra ingiustificato far decorrere i termini di prescrizione dal passaggio in giudicato di tale sentenza.

#### *Considerato in diritto*

1. — I sette giudizi, instaurati con le ordinanze di rimessione (Tribunale Pescara: R.O. n. 784/81; Pretura Verona: R.O. n. 161/83; Pretura Siena: R.O. nn. 565/83 e 1339/84; Pretura Roma: R.O. n. 886/83; Pretura Trapani: R.O. n. 1027/84; Tribunale Nuoro: R.O. n. 298/85), possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

1.1 — Il Pretore di Roma (R.O. n. 886/83) ed il Tribunale di Nuoro (R.O. n. 298/85) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale prevede il termine triennale di decadenza, decorrente dalla sentenza di non doversi procedere o dalla data del decreto di archiviazione, emessi dal giudice penale nei confronti del datore di lavoro, in assenza dell'I.N.A.I.L., per la proposizione, in sede civile, a iniziativa degli «interessati», tra cui, secondo i giudici remittenti, anche l'I.N.A.I.L., dell'azione di accertamento che il fatto addebitato al detto datore di lavoro costituisce reato e che è il fondamento della prevista azione di responsabilità civile.

A parere dei remittenti, risulterebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost. per la irrazionalità della normativa, posta in un contesto che configura il diritto di regresso come situazione giuridica autonomamente tutelabile in sede civile, e per la compressione del diritto di difesa dei titolari di tali situazioni che non abbiano potuto partecipare al giudizio penale conclusosi con i detti provvedimenti giudiziari.

### 1.2 — La questione non è fondata.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Corte di cassazione, l'I.N.A.I.L. non è da annoverarsi tra gli «interessati» che, secondo la norma impugnata, nei casi in cui il giudice penale non abbia proceduto a carico del datore di lavoro o dei suoi preposti o altri, per morte dell'imputato, per amnistia, per prescrizione, per mancanza di indizi, ecc..., entro tre anni dalla data dei relativi provvedimenti giudiziari, possono proporre domanda al giudice civile per fare accertare *incidenter tantum* che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che, quindi, sussiste la responsabilità civile dei suddetti.

Invero, la nozione di «interessati» è inserita in un contesto normativo che disciplina la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori danneggiati o dei suoi eredi, mentre l'azione di regresso che l'I.N.A.I.L. promuove, ai sensi degli artt. 11 e 112 u.p. dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 ha una sua peculiarità ed autonomia. Essa è in funzione delle finalità istituzionali dell'ente e tutela l'interesse dell'I.N.A.I.L. al recupero delle somme pagate all'infortunato o ai suoi eredi per indennità o per rendita, interesse che è di natura del tutto diversa dall'interesse delle parti private.

L'autonomia della detta azione che, peraltro, ha un termine di prescrizione proprio, trova fondamento, oltre che nell'interesse pubblico gestito dall'ente assicuratore, anche nella natura del credito fatto valere. L'Istituto può promuoverla direttamente, senza attendere l'inizio, da parte dell'infortunato o dei suoi eredi, dell'azione di responsabilità per la quale soltanto opera il termine di decadenza.

Vero è che anche l'I.N.A.I.L. può giovare dell'accertamento, *incidenter tantum*, effettuato dal giudice civile del fatto-reato e che è condizione dell'azione di responsabilità, dato che la decisione, intervenuta in quella sede, a norma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1224/65, è sufficiente a costituire l'Istituto in credito verso la persona civilmente obbligata anche per le somme pagate a titolo di indennità o di rendita; ma ciò non pregiudica affatto l'autonomia dell'azione di regresso e, comunque, la eventuale inerzia delle parti private non può assolutamente compromettere il diritto dell'Istituto assicuratore.

2. — Il Pretore di Pescara (R.O. n. 784/81), in un giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro ritenuto penalmente responsabile, con sentenza divenuta definitiva, del fatto-reato che aveva causato l'infortunio e per surroga contro l'E.N.E.L., committente dei relativi lavori, il cui dipendente, però, era stato assolto nella stessa sede penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 112, quinto comma, u.p., del d.P.R. n. 1124/65, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il Pretore di Trapani (R.O. n. 1027/84), in un giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro il cui preposto ai lavori era stato condannato in sede penale, quale responsabile del fatto reato causativo dell'infortunio, ha sollevato del pari questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, u.p., del d.P.R. n. 1124 del 1965, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

I giudici remittenti sostengono che le norme censurate, facendo decorrere il termine di prescrizione delle due azioni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al relativo giudizio, violerebbero i richiamati precetti costituzionali in quanto riservano identico trattamento a situazioni diverse quali sono quelle in cui versano, rispettivamente, i suddetti soggetti e quelli che hanno partecipato al processo penale in cui si è formato il giudicato, con conseguente compressione del diritto di difesa dei primi.

### 2.1 — Le questioni non sono fondate.

L'azione di surroga è esperibile dall'I.N.A.I.L. nei confronti del terzo responsabile del fatto-infortunio per ripetere quanto sia liquidato all'assicurato o ai suoi eredi. Essa, pur disciplinata dall'art. 1916 cod. civ., configura piuttosto una peculiare forma di successione particolare nel diritto di credito, subentrando l'Ente nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente o succedendo a lui nel processo. La surroga si realizza quando l'assicuratore comunica al terzo, responsabile, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo e manifesta la sua volontà di avvalersi dell'azione concessagli dalla legge.

Non deriva, quindi, dal contratto di assicurazione, al quale il terzo è del tutto estraneo, per cui, in specie, per la prescrizione non si applicano le norme sul contratto di assicurazione ma quelle del codice civile (art. 2947 cod. civ.).

Il termine di prescrizione è, di solito, quinquennale con possibilità di applicazione dell'art. 2953 cod. civ. (prescrizione decennale dell'*actio iudicati*).

2.2 — L'azione di regresso, invece, è esperibile dall'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro responsabile del fatto da cui è derivato l'infortunio, sia direttamente che indirettamente, per la colpa dei suoi preposti o del dipendente.

È ritenuta come attuativa di un autonomo diritto dell'Ente derivante dal rapporto assicurativo e ha per oggetto la ripetizione della indennità o della rendita pagata.

È soggetta al termine prescrizione dell'art. 112, quinto comma, u.p., d.P.R. n. 1124 del 1965 (tre anni).

2.3 — Entrambe le azioni hanno come presupposto l'accertamento della responsabilità degli obbligati (terzo e datore di lavoro).

L'accertamento può avvenire in sede penale.

Il processo può terminare con sentenza di condanna del responsabile penalmente.

Ora, secondo quanto questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn. 102/81, 118/86) il giudicato fa stato a favore dell'I.N.A.I.L. ma non fa stato contro il datore di lavoro che non ha partecipato al processo penale per cause varie (impedimento giuridico ecc...).

In tal caso il giudice civile, *incidenter tantum*, può effettuare il detto accertamento anche in maniera diversa dal giudice penale.

Eguale per l'Istituto assicuratore non fa stato il giudicato penale di assoluzione del datore di lavoro o del terzo o il giudicato contenente limitazioni pregiudizievoli del diritto di regresso o di surroga se non ha partecipato al processo penale. L'Istituto può agire in regresso o in surroga e chiedere *incidenter tantum* al giudice civile il relativo accertamento.

Peraltro, le azioni in sede civile, secondo l'indirizzo giurisprudenziale anche della Corte di cassazione, possono essere esperite automaticamente, salvo il riscontro della pregiudizialità penale con tutte le conseguenze sul corso del processo civile.

Eguale l'accertamento può essere chiesto dall'I.N.A.I.L. in sede civile e anche nei casi in cui, in sua assenza dal processo (penale), il giudice abbia emesso sentenza di non doversi procedere per cause varie (morte, prescrizione ecc...), abbia concesso il perdono giudiziale o abbia emesso decreto di archiviazione.

Il termine di prescrizione delle due azioni, surroga e regresso, secondo le norme censurate, decorre dalla data dei provvedimenti giudiziari penali.

3. — I principi affermati da questa Corte, siccome attengono alla esistenza del diritto fatto valere, non trovano applicazione nella fattispecie, che riguarda solo l'esercizio del diritto e il termine per effettuarlo.

Nè sussiste la dedotta violazione degli invocati precetti costituzionali.

Invero, è prevista uguale decorrenza del termine prescrizione sia per coloro che hanno partecipato al processo, sia per coloro che non vi hanno partecipato, i quali, però, possono iniziare direttamente i relativi giudizi civili senza attendere l'esito di quello penale, salvo, come si è detto, i possibili provvedimenti che il giudice civile può emettere e che regolano il corso del giudizio civile.

Inoltre, la previsione dei termini di prescrizione e di decadenza è rimessa alla discrezione del legislatore e la determinazione della loro durata, al fine di non lasciare indeterminatamente pendenti e, quindi, incerte le situazioni giuridiche, specie quelle che hanno, come nella materia degli infortuni sul lavoro, profili pubblicistici per cui è maggiore l'esigenza di stabilità.

Sussiste anche la necessità di fissare un non lungo intervallo di tempo tra la pronuncia in sede penale e l'inizio delle azioni civili collegate ai possibili accertamenti effettuati in quella sede affinché sia anche possibile l'apprestamento delle difese in epoca non lontana dalla commissione dell'illecito. E affinché non risulti violato il precetto dell'art. 24 Cost., occorre altresì che i limiti temporali, e cioè il termine, non siano tali da rendere, per la loro lunghezza, impossibile o vana la tutela dinanzi al giudice del diritto preteso e ne sia, invece, garantita l'effettività. Il che è nella specie, essendo i termini rispettivamente di cinque anni per proporre l'azione di surroga e di tre anni per l'azione di regresso, abbastanza lunghi e certamente congrui.

Le scelte discrezionali del legislatore restano insindacabili nel giudizio di legittimità costituzionale perché non concretano un mero arbitrio e non sono irragionevoli.

4. — Il Pretore di Siena (R.O. nn. 565/83 e 1339/84) dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che, dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1984, n. 689, modificativa dell'art. 590 cod. pen., esclude, in danno dell'I.N.A.I.L., l'azione di regresso anche nel caso in cui l'infortunato abbia riportato lesioni gravi o gravissime cagionate per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica, per essere anche tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa. Secondo il

remittente risulterebbe leso l'art. 3 Cost. per l'irrazionale conseguenza di consentire l'esclusione del diritto di regresso in casi nei quali la gravità delle lesioni ha prodotto conseguenze dannose di rilevante entità sul piano patrimoniale e di conservarlo, invece, in casi nei quali siffatte conseguenze sono meno significative solo perchè ricollegabili ad un comportamento lesivo perseguibile di ufficio in quanto commesse in violazione delle norme di prevenzione antinfortunistica.

Il Pretore di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in cui il giudice penale ha prosciolto in dibattimento il datore di lavoro o un suo dipendente per difetto di querela, con conseguente limitazione del potere del giudice civile di qualificare il fatto come reato perseguibile a querela o di ufficio, non trattandosi di estinzione del reato per morte, amnistia o prescrizione, dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in quanto l'Istituto non ha partecipato al processo penale e si è creata una disparità di trattamento rispetto al prestatore di lavoro che può costituirsi parte civile nel processo penale.

4.1 — Le questioni non sono fondate.

Anche la fattispecie sottoposta all'esame del Pretore di Verona trova la sua regolamentazione nella nuova legge n. 689 del 1981 che ha esteso l'ambito della necessità della querela per la perseguibilità delle lesioni cagionate all'infortunato tranne che il fatto concreti una violazione delle norme antinfortunistiche o di tutela dell'igiene sul lavoro.

Il legislatore ha modificato indirettamente il precedente criterio di differenziazione utilizzato per determinare l'effetto delle lesioni sulla responsabilità civile del datore di lavoro anche ai fini dell'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L.

Al criterio della gravità delle lesioni e del danno fisico cagionato al lavoratore ha sostituito quello della violazione delle norme di tutela antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro.

Appare, però, indebolita la funzione espletata dalla precedente normativa di incentivare il datore di lavoro, quale responsabile dell'organizzazione aziendale, all'adozione di generiche misure di prevenzione, sebbene risulti, invece, accentuata, nella sostanza, l'osservanza delle norme di tutela antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro perchè sia la responsabilità civile del datore di lavoro che il regresso dell'Istituto assicuratore sono legati alla detta tutela e conseguono anche a fatti di lieve entità allorchè importino violazione di dette norme. Allo stato, però, risultano certamente ridotti l'ambito del recupero dell'I.N.A.I.L. delle somme corrisposte all'infortunato per indennità nei confronti del datore di lavoro e la possibilità del lavoratore di ottenere dal datore di lavoro la differenza dei danni conseguenti alla sua responsabilità civile essendosi aumentato l'ambito di applicazione del quarto comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 1224 del 1965.

In tale situazione si rende necessario il contemperamento degli interessi, che è compito precipuo del legislatore il quale ha il dovere di effettuarlo tutte le volte che possano risultare violati precetti costituzionali ed, in particolare, diversi da quelli invocati nella fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di Nuoro e dai Pretori di Siena, di Roma, di Trapani e di Verona con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 373

*Sentenza 23-31 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Dògana - Diritti - Esclusione dell'obbligazione tributaria - Perdita della merce importata - Dispersione e non anche sottrazione della disponibilità della stessa - Non fondatezza.****(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 37; d.-l. 31 ottobre 1980, n. 693, art. 23-ter, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891).****(Cost., artt. 3 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 37 del t.u. 23 gennaio 1973, n. 43, (Disposizioni urgenti in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra la Società Esercizio magazzini generali di Catania e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;2) ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra la ditta Garibaldi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;3) ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. San Giacomo provveditorie marittime e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 1175 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione della Società Esercizio magazzini generali, della ditta Garibaldi e della s.p.a. San Giacomo provveditorie marittime, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Ugo Monterosso per la Soc. Esercizio magazzini generali e la ditta Garibaldi e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. Nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'opposizione della Società esercizio magazzini generali ad un'ingiunzione emessa dall'Ufficio di Catania per diritti doganali gravanti su merci già in deposito e risultanti mancanti nel corso di una verifica straordinaria, il Tribunale della stessa città, con ordinanza del 2 aprile 1982 (reg. ord. n. 761 del 1982), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, come autenticamente interpretato dall'art. 22 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, conv. in l. 22 dicembre 1980 n. 891.

Il citato art. 37 stabiliva doversi considerare come non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria doganale in caso di «perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo».

Il citato art. 22 *ter*, poi, stabiliva che la parola «perdita» dovesse essere intesa nel significato di dispersione, ma non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

Il Tribunale, premesso che nel caso di specie la merce era stata oggetto di furto, riteneva che il suo assoggettamento al tributo malgrado l'assenza di qualsiasi colpa del soggetto passivo desse luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui la merce stessa fosse andata perduta o distrutta, e perciò ad una violazione dell'art. 3 Cost.

L'assoggettamento a tributo di merce sottratta sembrava inoltre al collegio rimettente interrompere qualsiasi collegamento tra l'imposizione e la capacità contributiva del cittadino, intesa come indice concretamente rivelatore di ricchezza, e perciò pareva dar luogo ad un contrasto della norma impugnata con l'art. 53 Cost.

2. La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dal medesimo Tribunale con ordinanza in pari data (n. 762 del 1982), in procedimento iniziato dall'impresa Garibaldi, nonché dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 5 luglio 1984 (n. 1175 del 1984) in procedimento s.p.a. San Giacomo provveditorie marittime.

3. In tutti i giudizi interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, osservando che l'assoggettamento al tributo della merce oggetto di furto, a differenza di quella distrutta, si giustificava con la presunzione della sua immissione al consumo; nè, ai fini della capacità contributiva, poteva rilevare lo stato soggettivo di assenza di qualsiasi negligenza del contribuente, posto che il debito d'imposta sorgeva con il fatto oggettivo della destinazione della merce al consumo entro il territorio doganale.

Nel giudizio n. 1175 del 1984 la Presidenza del Consiglio notava come la Corte di giustizia delle Comunità europee, sollecitata dal Tribunale di Catania *ex art.* 177 del Trattato CEE, avesse negato che la direttiva del Consiglio n. 79/623 del 25 giugno 1979, escludendo l'obbligazione doganale per perdita definitiva o distruzione totale della merce, si riferisse anche alla sottrazione.

In conclusione la questione doveva ritenersi infondata.

4. La Società esercizio magazzini generali di Catania e la s.p.a. San Giacomo provveditorie marittime si costituivano (la seconda tardivamente), aderendo alle argomentazioni delle ordinanze di rimessione.

5. In prossimità dell'udienza le parti depositavano memorie, insistendo nelle loro richieste.

In particolare la Società Esercizio magazzini generali sosteneva l'irretroattività della norma impugnata, di carattere non interpretativo, ossia la sua non applicabilità al caso di specie.

#### *Considerato in diritto*

1. I giudizi promossi con le tre ordinanze in epigrafe hanno identico contenuto e pertanto debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. L'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, come interpretato autenticamente dall'art. 23 *ter* d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito nella l. 22 dicembre 1980 n. 891, stabilisce che l'obbligazione doganale è esclusa in caso di perdita della merce, da intendere come dispersione e non pure come sottrazione della disponibilità della stessa.

I giudici rimettenti dubitano che tale disposizione contrasti: a) con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto tratterebbe in modo ingiustificatamente deteriore, nell'ambito della categoria degli importatori, il soggetto che, avendo subito una sottrazione, è stato privato del bene e tuttavia viene assoggettato al tributo; b) con il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), in quanto non collegherebbe il tributo ad un indice concretamente rivelatore di ricchezza.

3. Al riguardo occorre premettere che l'art. 36, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 stabilisce testualmente, quale presupposto dei diritti di confine sulle merci estere (i più importanti nell'ambito dei diritti doganali: art. 24 d.P.R. cit.), la loro destinazione al consumo entro il territorio doganale: destinazione da indicare nella dichiarazione *ex art.* 56 d.P.R. cit., con cui l'operatore economico rende noto all'Amministrazione finanziaria l'intenzione di importare definitivamente la merce stessa.

Aggiunge l'art. 37 che si considera non avvenuto il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto

passivo dimostri, tra l'altro, che la mancanza in tutto o in parte della merce (estera) dipende dalla sua «perdita»; ed il citato art. 22 *ter* del cit. d.l. n. 693 del 1980 convertito dalla legge n. 891 del 1980, interpretando autenticamente la suddetta espressione «perdita», dispone - come s'è detto - che essa va intesa come «dispersione» e non come «sottrazione della disponibilità del prodotto».

Tale norma, com'è chiaro, dà rilievo unicamente all'elemento oggettivo, nel senso che esclude l'obbligazione tributaria soltanto se la merce, per essere venuta meno nella sua consistenza fisica, non possa essere immessa nel circuito commerciale nazionale; per contro, non attribuisce importanza al fatto che tale immissione avvenga ad opera dell'importatore ovvero di persona che ne abbia acquistato la materiale disponibilità anche mediante reato.

È appena il caso di aggiungere che la disposizione impugnata, secondo l'intenzione del legislatore esplicitamente dichiarata nel capoverso dell'art. 23 *ter* cit., ha funzione interpretativa e perciò efficacia retroattiva, consentita nel nostro sistema costituzionale, che la esclude soltanto nella materia penale.

4. Ciò premesso, osserva la Corte che le ordinanze di rimessione deducono, come già si è detto, la violazione del principio di eguaglianza in quanto il legislatore irrazionalmente avrebbe distinto tra «dispersione» e «sottrazione della disponibilità del prodotto».

La proposta questione non è fondata.

L'obbligazione tributaria doganale per le merci è indissolubilmente collegata all'ingresso delle medesime nel mercato nazionale, e proprio in ciò trova il suo fondamento e la sua ragion d'essere. La distruzione od il completo deterioramento dei beni rendono impossibile tale ingresso e perciò impediscono il sorgere dell'obbligazione tributaria. Per converso, la perdita della soggettiva disponibilità non rende il bene inutilizzabile, trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di disporre e di effettuarne così l'immissione nel circuito commerciale: dal che consegue l'esclusione di una immutazione oggettiva della situazione da cui nasce l'obbligazione tributaria, conformemente a quanto disposto dalla normativa impugnata.

5. Vale aggiungere che tale disciplina, essendo connaturata, secondo la comune concezione, alla finalità intrinseca del tributo doganale, non è esclusiva del nostro Paese, ma è significativamente accolta in altri ordinamenti. Essa, invero, si applica nell'ambito della Comunità economica europea, secondo il disposto della direttiva del Consiglio delle Comunità 25 giugno 1979 n. 623, emanata per armonizzare le diverse norme nazionali sull'obbligazione doganale (art. 4): ed in tale senso è la sentenza della Corte di giustizia emessa dalla IV Sez. il 5 ottobre 1983 in cause 186 e 187/82, la quale ha espressamente dichiarato la disciplina italiana, attualmente impugnata, conforme a quella comunitaria.

Inoltre la stessa regola è accolta, al di là dello spazio europeo, anche su piano internazionale, in base alla convenzione di Kioto 18 maggio 1973 sulla semplificazione ed armonizzazione dei regimi doganali: essa, infatti, dopo aver disposto al punto 22 dell'allegato E3 che «les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises au droits et taxes à l'importation», precisa poi nell'allegato B1 che «les marchandises volées ne sont pas considérées détruites ou irrémédiablement perdues».

6. Da tutto ciò discende chiaramente come il principio di eguaglianza sia stato invocato fuor di proposito per effetto della diversità - generalmente riconosciuta - delle due situazioni messe a raffronto, non sussistendo nell'una, a differenza dell'altra, la possibilità di immissione in commercio della merce importata.

Nè certo possono valere le affermazioni, peraltro assiomatiche e approssimative, svolte dalle ordinanze in base a pretese ragioni d'equità, giacchè, a parte ogni altra, intuitiva considerazione, è evidente come sia il contribuente stesso a decidere spontaneamente di tenere in deposito le merci destinate alla circolazione commerciale, sicchè il rischio, che dipende dalla sua scelta, deve essere da lui sopportato senza che sia possibile addossarlo all'Amministrazione finanziaria.

7. Circa il riferimento all'art. 53 Cost., dopo quanto è stato sopra osservato sono sufficienti brevissime notazioni.

Invero, la capacità contributiva consiste, com'è noto, nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata.

Quando tale presupposto sussista e sia, come nella specie, non irragionevolmente definito dal legislatore, l'imposizione della prestazione tributaria è certamente legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo diversa disposizione di legge, ad escludere la sussistenza dell'indicato presupposto. Conseguentemente risulta del tutto irrilevante che in concreto il contribuente consegua o no l'utilità sperata, restando inalterato, per quanto si è detto, il rapporto tributario.

Devesi in conclusione ritenere che, sotto entrambi i profili dedotti, la proposta questione non è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - interpretato autenticamente dall'art. 23 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito dalla l. 22 dicembre 1980 n. 891 -, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dal Tribunale di Catania e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0499

N. 374

*Sentenza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione I.v.s. - Lavoratori ad orario ridotto - Esclusione dalla contribuzione figurativa - Non fondatezza.**

**(Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 3).**

**(Cost., artt. 3 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bertuzzi Domenico e l'I.N.P.S., iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 1982;

Visti gli atti di costituzione di Bettuzzi Domenico e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Franco Agostini per Bettuzzi Domenico e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 12 febbraio 1979, Bettuzzi Domenico chiedeva al Pretore di Reggio Emilia l'accertamento del suo diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa relativamente a taluni periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni per contrazione dell'orario di lavoro, eccettuando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui limita la possibilità di tale accreditamento ai soli casi di totale sospensione dell'attività lavorativa, ammessi ad integrazione salariale.

Il giudice adito, con ordinanza in data 16 ottobre 1981, ha dichiarato l'eccezione non manifestamente infondata, rimettendone l'esame a questa Corte.

Ha osservato, in particolare, che la suddetta limitazione comporta un'arbitraria disparità di trattamento, a fini previdenziali, di situazioni simili nella sostanza (sospensione dell'attività lavorativa e contrazione dell'orario di lavoro, entrambe produttive dell'intervento della Cassa integrazione guadagni), in quanto, sia nell'una che nell'altra, si verifica il medesimo evento consistente in una incolpevole perdita di retribuzione.

Ha poi rilevato che tale disparità di trattamento risulta aggravata dall'art. 21 del d.l. 11 dicembre 1979, n. 624 che ha disposto, soltanto per gli interventi della Cassa successivi alla sua entrata in vigore, l'accreditamento della contribuzione figurativa anche in ipotesi di contrazione dell'orario di lavoro.

Ha infine ritenuto che la norma impugnata contrasti con l'art. 38 Cost., il quale vuole la tutela del lavoratore anche nelle ipotesi in cui egli sia privato della retribuzione per fatto a lui non imputabile.

2. — Si è costituito l'I.N.P.S. senza prendere posizione espressa circa il fondamento della questione e limitandosi a valutarne vari aspetti nei seguenti termini:

a) con deliberazione n. 125 del 1979 il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha escluso la possibilità di concedere l'accredito in questione nelle ipotesi di contrazione dell'orario di lavoro ammesse ad integrazione salariale, pur esprimendo l'auspicio di un intervento legislativo in senso opposto;

b) questo si è dapprima tentato con l'art. 21 del ricordato d.-l. n. 624/1979, poi decaduto per mancanza di conversione, e può ritenersi oggi realizzato con l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

c) ove si ritenga che carattere precipuo della contribuzione figurativa è il suo collegamento all'erogazione di una prestazione previdenziale per gli eventi tassativamente stabiliti dalle vigenti norme di legge (delle quali la difesa dell'Istituto procede ad una puntuale elencazione), ed ove si ammetta che il trattamento di integrazione salariale ha natura di prestazione previdenziale, dovrebbe correlativamente riconoscersene la cumulabilità con l'altra prestazione di identica natura consistente nell'accredito della suddetta contribuzione in ogni caso di attribuzione della prima, essendo entrambe giustificabili con l'identica *ratio* dell'incolpevole perdita di retribuzione, totale o parziale, cui corrisponde un maggiore o minore onere di copertura assicurativa della C.I.G.;

d) per converso, può osservarsi che rientra nella discrezionalità del legislatore la gradualità dell'ampliamento della tutela previdenziale, il quale richiede una pluralità di atti ed una successione di tempi, come riconosciuto in più occasioni anche da questa Corte;

e) va anche riconosciuto che il difetto di contribuzione figurativa nei casi di Cassa integrazione corrispondente a semplice contrazione dell'orario di lavoro può ripercuotersi sulla retribuzione pensionabile da portare a base di computo dell'entità della pensione secondo il sistema di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

3. — Si è costituita anche la parte privata del giudizio *a quo* rilevando preliminarmente che la norma censurata non sembra, nella sua formulazione, tale da imporre l'interpretazione restrittiva che costituisce il presupposto da cui muove la questione in esame.

Subordinatamente, la difesa di detta parte sollecita la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata.

4. — Infine, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, la cui difesa ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, osservando in primo luogo che i casi di integrazione salariale per totale sospensione dell'attività lavorativa e quelli per semplice contrazione dell'orario di lavoro non sono assimilabili in quanto nei

secondi il datore di lavoro continua a versare una retribuzione, ancorchè in misura corrispondentemente ridotta. D'altra parte, tale riduzione non implica necessariamente un pregiudizio per il lavoratore, tenuto conto del periodo limitato in riferimento al quale si esplica l'intervento della Cassa integrazione e, per contro, dell'ampiezza del periodo preso in considerazione dalle vigenti disposizioni ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

Inefficace viene poi giudicato l'argomento svolto nell'ordinanza di rinvio in riferimento all'art. 21 del d.-l. n. 624/1979, dettato in vista di talune ipotesi di intervento straordinario della Cassa, protrattosi per periodi eccezionalmente lunghi, durante i quali, quindi, il riferimento alle settimane di contribuzione effettiva, a fini della determinazione dell'entità del trattamento pensionistico, non sarebbe più possibile.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria Bettuzzi Domenico deducendo preliminarmente che le disposizioni censurate sono state restrittivamente interpretate dal giudice *a quo*, mentre appaiono tali da giustificare la possibilità di accredito dei contributi figurativi anche nel caso di cassa integrazione con semplice contrazione dell'orario di lavoro. In sostanza, al lavoratore in cassa integrazione il legislatore tende a garantire tutti i diritti di cui prima godeva, equiparando il periodo di trattamento integrativo a quello di prestazione effettiva di lavoro, in guisa tale da impedire che sulla condizione in cui versa il lavoratore possano ripercuotersi effetti negativi.

Ciò giustifica l'intervento in via di interpretazione autentica operato con l'art. 4 del d.-l. n. 463/1983 per chiarire la necessaria equiparazione, ai fini *de quibus*, dei periodi di integrazione salariale con orario ridotto a quelli con sospensione totale dell'attività lavorativa.

Solo ove si accedesse all'interpretazione restrittiva fatta propria dal giudice *a quo* dovrebbe ritenersi fondata la questione in esame, per la disparità di trattamento cui resterebbero assoggettati i periodi di integrazione salariale rispettivamente antecedenti e successivi alla data del 6 settembre 1972 nonchè tra coloro che possono far valere la sospensione del lavoro a fini pensionistici e coloro che, avendo subito la semplice riduzione dell'orario di lavoro, non possono, relativamente a questa, utilizzare i contributi figurativi per la misura della pensione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 il quale, escludendo dalla contribuzione figurativa i periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni per contrazione dell'orario di lavoro, violerebbe, a suo avviso, gli artt. 3 e 38 Cost. perchè i lavoratori che subiscono la riduzione di orario risulterebbero discriminati arbitrariamente rispetto ai lavoratori sospesi *in toto* dall'attività lavorativa, ammessi a contribuzione figurativa, sebbene in entrambi i casi si verifichi il medesimo evento della perdita incolpevole della retribuzione ed, inoltre, sarebbero privati della tutela previdenziale, pur in presenza di una perdita di retribuzione dovuta a fatto ad essi non imputabile.

##### 1.1 — La questione non è fondata.

La posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori che continuavano a lavorare, sia pure ad orario ridotto, e subivano una diminuzione della retribuzione, compensata, però, dalla integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni e, quindi, dello Stato, per molti anni e, quindi, anche nella vigenza della legge n. 164/1975, è stata tenuta distinta da quella dei lavoratori sospesi *in toto* dall'attività lavorativa, per i quali la perdita della retribuzione era anche essa compensata dall'integrazione salariale di cui innanzi.

Per i primi, il versamento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria contro la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti continuava, sia pure con contribuzione ridotta, commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta; per gli altri, invece, siccome il rapporto di lavoro era sospeso e, quindi, anche la contribuzione obbligatoria, ad evitare il rischio della perdita dell'anzianità contributiva, della stessa assicurazione obbligatoria e financo del trattamento minimo di pensione, erano riconosciuti a carico dello Stato contributi figurativi.

La contribuzione figurativa è appunto un beneficio concesso agli assicurati della previdenza sociale nel caso in cui essi, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono lavorare e, quindi, non possono ricavare dal lavoro i mezzi per far fronte alla contribuzione volontaria. Lo Stato contribuisce totalmente al funzionamento della previdenza sociale sotto forma di integrazione delle prestazioni, mentre il lavoratore è esonerato. Si ricorre alla finzione di considerare quei periodi di inattività lavorativa coperti da assicurazione con l'effetto pratico di consentire la liquidazione della pensione mediante il raggiungimento del minimo contributivo oppure, in via mediata e sussidiaria, di garantire la misura della pensione in corrispondenza di aumenti periodici di contribuzione.

Con l'art. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, le posizioni previdenziali ed assicurative dei due gruppi di lavoratori sono state parificate con il riconoscimento per entrambi dei contributi figurativi.

La norma ha dato luogo a dubbi interpretativi in ordine alla sua applicabilità alle situazioni pregresse non definite.

L'art. 4, n. 16, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638/1983 ha normativamente stabilito che i periodi di sospensione o di lavoro ad orario ridotto, successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, erano riconosciuti utili di ufficio ai fini del diritto e della misura della pensione e dei supplementi di pensione, da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155 (13 maggio 1981).

Ed anche l'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto ha escluso la possibile estensione della parificazione alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge anzidetta, limitandola solo alle pensioni da liquidare dopo la sua entrata in vigore.

2. — Il legislatore ha agito con gradualità. Trovano, quindi, applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, in materia di revisione o di riforma del sistema previdenziale, attesi anche i conseguenti oneri finanziari, la gradualità si presenta, proprio per le difficoltà finanziarie da superare, come un modo di essere necessario ed interamente coerente del fenomeno visto nel suo pratico atteggiarsi e appare come caratteristica, del pari necessaria e, comunque, compatibile del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale.

È riservato al legislatore ordinario il compito di determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare delle prestazioni o le modifiche della loro misura allo scopo di rendere sempre più attuale e costante il rapporto tra quei termini che subiscono variazioni nonchè la scelta dei tempi e dei modi, la completa parificazione dei trattamenti e delle discipline delle situazioni meritevoli di tutela che, fino a quel momento, erano state trattate in modo differente.

E tanto più non sussiste la violazione degli invocati precetti costituzionali se la diversa disciplina, per il tempo precedente alla parificazione, aveva anche essa una ragionevole giustificazione. Il che è nella specie.

2.1 — Invero, la situazione dei lavoratori che continuavano a prestare la loro opera, sia pure ad orario ridotto, era diversa da quella dei lavoratori sospesi dal lavoro, onde la diversità dei trattamenti previdenziali non era del tutto arbitraria ed irrazionale. Per i primi sussisteva solo il rischio della riduzione della misura della pensione. Rischio, peraltro, molto limitato sia perchè la diminuzione del salario poteva trovare compenso in eventuali aumenti retributivi per la progressione per anzianità o per meriti o per la dinamica salariale, sia perchè, in base all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ai fini della determinazione della misura della pensione sono assunti tre gruppi di retribuzione più favorevoli di 52 settimane scelte tra le ultime 520 (10 anni) di retribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Di contro, però, attesa la limitata durata dei trattamenti di integrazione salariale e di corresponsione dei contributi figurativi, il lavoratore che continuava a lavorare ad orario ridotto, che avesse beneficiato dei suddetti trattamenti, era esposto al rischio, non del tutto impossibile, di non potere più avere i trattamenti predetti nel caso in cui alla riduzione di orario fosse succeduta la sospensione del lavoro. E, per avere consumato già i benefici previsti, poteva subire finanche il danno, certamente gravissimo, della perdita del trattamento minimo di pensione, non compensabile con la incerta garanzia della misura della pensione.

Diversa, fin dall'inizio, la situazione dei lavoratori sospesi. Per essi la contribuzione figurativa era necessitata dalla perdita dell'assicurazione obbligatoria conseguente alla inattività lavorativa ed alla cessazione dell'obbligo contributivo. Onde era più attuale il pericolo della perdita del trattamento minimo di pensione, mentre meramente secondario era il rischio della riduzione della misura della pensione.

La diversa incidenza sui trattamenti previdenziali esigeva soprattutto la tutela della situazione di maggior bisogno in cui versavano i lavoratori sospesi rispetto a quelli che continuavano a lavorare ad orario ridotto, sicchè aveva giustificazione la manifestazione di solidarietà sociale che si attuava in maggior misura.

Rimaneva, pertanto, giustificata la diversità della disciplina normativa ed irrilevante la sola identità del presupposto, cioè la perdita incolpevole della retribuzione che, però, per un gruppo di lavoratori era solo parziale e per l'altro, invece, era totale.

Successivamente, prima l'avvenuto aumento della durata dell'integrazione salariale e l'abolizione, poi, dei limiti temporali, hanno fatto venir meno ogni pericolo ed hanno reso attuabile la piena parificazione dei trattamenti per i due gruppi di lavoratori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0500

N. 375

*Sentenza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (i.r.pe.g.) - Reddito lordo d'impresa - Deduzione di interessi passivi e di accantonamenti per rischi su crediti - Nuovi criteri - Decorrenza - Non fondatezza.**

**(Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 28; d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, art. 1).**

**(Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni) e dell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte d'appello di Milano, nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Banca agricola milanese e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Banca agricola milanese nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Victor Uckmar per la Banca agricola milanese e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Banca agricola milanese ed avente per oggetto la determinazione ai fini irpeg del reddito conseguito nel 1975, in esercizio di durata corrispondente all'anno solare, la Corte di appello di Milano con ordinanza del 3 novembre 1981 (reg. ord. n. 32 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 2 dicembre 1975 n. 576 che, per la deduzione degli interessi passivi dal reddito lordo d'impresa, stabilisce criteri più restrittivi di quelli già previsti dall'art. 58, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, con decorrenza dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge (5 dicembre 1975).

Con la stessa ordinanza la Corte impugnava altresì l'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1975 n. 683, il quale, per la deduzione degli accantonamenti per rischi su crediti dal reddito lordo d'impresa, stabiliva criteri più restrittivi di quelli già previsti dall'art. 66, primo comma, d.P.R. n. 597 del 1973, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 1975).

Il collegio rimettente dubitava della conformità delle norme impuginate ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva, in quanto esse:

A) determinavano un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che avessero chiuso il bilancio entro il 4 dicembre 1975 (per gli interessi passivi), o il 29 dicembre 1975 (per gli accantonamenti) ed i soggetti che lo avessero chiuso successivamente e così fossero colpiti dalle meno favorevoli disposizioni impuginate;

B) determinavano un'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che nel 1974 avessero subito perdite derivanti dalla deduzione di interessi passivi o dall'accantonamento suddetto, nei confronti dei quali operavano le nuove, censurate, norme restrittive, e soggetti che nel 1974 avevano avuto utili, nei confronti dei quali le norme censurate non operavano, in mancanza di perdite da detrarre.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione, richiesta ripetuta in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Si costituiva la s.p.a. Banca agricola milanese, sostenendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.

#### *Considerato in diritto*

Come già accennato in narrativa, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 2 dicembre 1975 n. 576 che, per la deduzione degli interessi passivi dal reddito lordo d'impresa, stabilisce criteri più restrittivi di quelli già previsti dall'art. 58, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, con decorrenza dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge (5 dicembre 1975). Nella medesima ordinanza la Corte ha impugnato altresì l'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1975 n. 683, il quale, relativamente alla deduzione degli accantonamenti per rischi su crediti dal reddito lordo d'impresa, stabilisce anch'esso criteri più restrittivi di quelli previsti dall'art. 66, primo comma, d.P.R. n. 597 del 1973, fissando analogamente la decorrenza del periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del medesimo decreto (30 dicembre 1975). Le due norme dispongono inoltre che i più rigorosi criteri da esse fissati si applicano per calcolare la diminuzione del reddito imponibile, di cui all'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, nel senso che anche in ordine a tale diminuzione possono essere calcolate le perdite subite negli esercizi precedenti soltanto secondo i criteri indicati nella nuova normativa.

Tutto ciò sembra al giudice *a quo* contrastare con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, in quanto le norme impugnate:

a) determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che abbiano chiuso il bilancio entro, rispettivamente, il 4 dicembre 1975 (per gli interessi passivi), o il 29 dicembre 1975 (per gli accantonamenti) ed i soggetti che lo abbiano chiuso successivamente, essendo questi ultimi colpiti dalle impugnate disposizioni meno favorevoli;

b) determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che nell'esercizio precedente abbiano subito perdite, nei confronti dei quali operano le nuove norme restrittive, e soggetti che invece nel 1974 hanno realizzato utili, rispetto ai quali, in mancanza di perdite da detrarre, le norme censurate non operano.

Le due questioni, che in effetti danno luogo ad una sola censura, non sono fondate.

Invero, il fatto che il legislatore con le due norme impugnate abbia fissato, quale momento iniziale di operatività delle nuove e meno favorevoli disposizioni, la data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti normativi, non può comportare chiaramente nessuna ingiustificata disparità di trattamento.

È ben vero che, per i soggetti i quali abbiano chiuso l'esercizio in data anteriore, la nuova normativa non opera: ma il fatto che redditi maturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina, a seguito di una modifica normativa, non lede evidentemente alcun principio costituzionale. Si può anzi osservare come il legislatore, nel riferire la nuova disciplina al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, si sia attenuto ai più corretti criteri che presiedono alla legislazione tributaria.

La suindicata considerazione vale naturalmente per la censura nella sua interezza, essendo evidente che l'immediata applicazione delle nuove disposizioni concerne l'esercizio in corso sia relativamente alle deduzioni per interessi passivi e accantonamenti per rischi, sia relativamente alla disposta impossibilità di riportare in diminuzione dal reddito complessivo dello stesso esercizio alcune perdite verificatesi in precedenza. In altri termini, i nuovi criteri concernenti gli interessi e gli accantonamenti operano a tutti gli effetti nell'indicato esercizio in corso, avendo inteso il legislatore — nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale — fare cessare con l'entrata in vigore della nuova normativa anche le conseguenze, ancora perduranti, di precedenti scelte, ritenute ormai inadeguate ed appunto perciò modificate.

Da ciò risulta chiaro come in sostanza nell'ordinanza di rimessione si imputi al legislatore, diversamente dalla formale prospettazione, la mancata previsione dell'ultrattività delle norme modificate, ciò che non può evidentemente costituire vizio di legittimità costituzionale della nuova regolamentazione.

Infine, fuor di proposito si insiste, da parte del giudice rimettente, nella comparazione tra soggetti che avevano chiuso l'esercizio precedente con risultati negativi e soggetti che, per contro, non avevano subito alcuna perdita. È evidente infatti la diversità delle due situazioni: per i primi, il rapporto tributario era ancora pendente per effetto della facoltà di riportare in diminuzione le perdite medesime; mentre per i soggetti che non avevano subito alcuna perdita il rapporto tributario, quanto all'esercizio precedente, era ormai esaurito e divenuto perciò insensibile alle successive modificazioni normative.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1 d.P.R. 23 dicembre 1975 n. 683, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 376

*Sentenza 23-31 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Università - Docenti a tempo pieno - Trattamento economico - Maggiorazione rispetto a quello del personale a tempo definito - Omessa inclusione dell'indennità integrativa speciale - Non fondatezza.****(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36).****(Cost., artt. 76 e 77).****Istruzione pubblica - Università - Assistenti - Trattamento economico - Mancata previsione di aggancio al trattamento dei dirigenti statali - Non fondatezza.****(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 36 e 119).****(Cost., artt. 36, 76 e 77).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Romano Silvio ed altri contro l'Università degli studi di Torino ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 24 giugno 1986 dal T.A.R. per la Calabria - Catanzaro sul ricorso proposto da Bellinello Pier Francesco contro l'Università degli studi della Calabria ed altri, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Romano Silvio ed altri e di Bellinello Pier Francesco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avvocato Alessandro Nigro per Romano Silvio ed altri, l'avvocato Carlo Rienzi per Bellinello Pier Francesco e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 (reg.ord. n. 225/1987) sul ricorso proposto dal prof. Silvio Romano ed altri contro l'Università degli studi di Torino ed altri, il T.A.R. del Piemonte sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria»), nella parte in cui prevede a favore dei professori universitari a tempo pieno la maggiorazione del 40% della retribuzione spettante ai professori a tempo definito, senza comprendervi anche l'indennità integrativa speciale. Così omettendo, secondo il giudice *a quo*, di attuare compiutamente, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il precetto della norma delegante (art. 4, primo comma, lett. c, legge 21 febbraio 1980, n. 28).

Secondo il giudice rimettente il dubbio di costituzionalità risiedeva nel fatto che, mentre il Governo era stato delegato a rivedere lo stato giuridico dei professori a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore

di almeno il 40% del trattamento economico complessivo del personale a tempo definito, la norma impugnata non attuava integralmente la delega, in quanto trovava applicazione solo con riguardo allo stipendio base, non contemplando l'ipotesi di eventuali indennità aggiuntive, come l'indennità integrativa speciale.

2. — Si costituivano in giudizio davanti alla Corte il prof. Silvio Romano e gli altri ricorrenti chiedendo l'accoglimento della questione e osservando al riguardo, tra l'altro, che la necessità di calcolare la maggiorazione sulla base dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale discendeva dalla natura di quest'ultima, che costituiva un emolumento diretto a preservare lo stipendio dal rischio della svalutazione, e che come tale era parte integrante dello stipendio stesso seguendone, salva espressa disposizione contraria, la sorte.

3. — Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata. Osservava, in proposito, l'Avvocatura generale dello Stato come la mancata previsione dell'indennità integrativa speciale nella maggiorazione della retribuzione spettante ai professori a tempo pieno si giustificasse con la particolare natura di essa, che entrava a far parte della retribuzione solo per effetto di distinta regolamentazione legislativa.

4. — Con ordinanza emessa il 24 giugno 1986 (reg.ord. n. 394/1987) sul ricorso proposto da Bellinello Pier Francesco contro l'Università degli studi della Calabria ed altri, il T.A.R. per la Calabria - Catanzaro sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., degli artt. 36 e 119 del d.P.R. 11 febbraio 1980, n. 382 cit., nella parte in cui svincolano il trattamento economico degli assistenti universitari da quello dei professori, per i quali è stato disposto l'aggancio al trattamento dei dirigenti statali.

Secondo il giudice *a quo*, ne deriverebbe la violazione dell'art. 5, sesto comma, della citata legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, che vieta una modifica *in peius* della posizione degli assistenti, nonchè il mancato rispetto del principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro (art. 36 Cost.).

5. — Si costituiva in giudizio davanti alla Corte Bellinello Pier Francesco, chiedendo la dichiarazione di fondatezza della questione.

6. — Interveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.

Osservava l'Avvocatura come, da un lato, non sussistesse alcuna violazione della delega, attesa la identica formulazione dell'art. 119 d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 28 del 1980 e, dall'altro lato, come in nessun caso potesse dedursi la inadeguatezza della retribuzione degli assistenti dal mancato aggancio allo stipendio dei professori di ruolo, rientrando nella discrezionalità del legislatore differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere nella violazione degli artt. 3 e 36 Cost.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze in epigrafe sollevano due questioni concernenti la medesima normativa; pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Con la prima di dette questioni il T.A.R. del Piemonte ha impugnato l'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n.382 («Riordinamento della docenza universitaria») nella parte in cui prevede a favore dei professori universitari a tempo pieno la maggiorazione del 40% della retribuzione spettante ai professori a tempo definito, senza comprendervi anche l'indennità integrativa speciale, e così omettendo — sempre ad avviso del giudice *a quo* — di attuare compiutamente, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il precetto della norma delegante (art.4, primo comma, lett. c, legge 21 febbraio 1980 n. 28).

La questione non è fondata.

È vero che la legge delega, nel citato art. 4, dispone che al docente universitario a tempo pieno deve essere assicurato un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del «trattamento economico complessivo» del corrispondente personale a tempo definito; mentre la norma delegata, oggetto dell'impugnazione, non comprende nel calcolo della maggiorazione anche l'indennità integrativa speciale.

Tuttavia non è possibile ritenere che sussista la lamentata violazione della delega, in quanto deve escludersi che nell'espressione «trattamento economico complessivo» possa rientrare la detta indennità.

Questa Corte con la recente sentenza n. 220 del 1988 ha, con ampia ed analitica motivazione, escluso che, allo stato della legislazione vigente, l'indennità integrativa speciale possa costituire un elemento della retribuzione spettante all'impiegato statale, avendo invece di regola, per la sua natura e funzione, una propria autonomia.

Nè in contrario vale l'unico argomento addotto, che fa perno sull'espressione «complessivo», usata, come s'è detto, dalla legge delega.

Il rilievo, invero, si ancora ad un elemento puramente letterale, trascurando quello logico, che per converso non può essere omesso in un corretto procedimento ermeneutico.

Al riguardo è decisiva l'osservazione che, a seguire la tesi del giudice *a quo*, il docente universitario a tempo pieno percepirebbe due volte (una volta parzialmente, e cioè per il 40%, e, l'altra, completamente per la sua qualità di pubblico dipendente) l'indennità integrativa speciale. Per contro, quest'ultima, in quanto strettamente e specificamente correlata all'esigenza di compensare l'aumentato costo della vita, non può essere, per definizione, percepita che una sola volta. Trattasi di una regola generale che consegue di necessità alla funzione di detta indennità e che peraltro è ribadita anche legislativamente (arg. *ex art.* 1, quarto comma, e 2, sesto comma, legge 27 maggio 1959, n. 324).

Deve quindi concludersi che nell'espressione «trattamento economico complessivo», usata dal citato art. 4, non rientra l'indennità integrativa speciale e che la norma impugnata non si discosta affatto dall'ambito della delega.

3. — Per quanto possa sembrare ultroneo, ritiene la Corte di dover rilevare come la differenza del trattamento economico, che forma oggetto di questo giudizio, abbia una consistenza minima, se non addirittura irrisoria. Pertanto la sua esclusione non è affatto idonea ad incidere negativamente su uno degli scopi essenziali della riforma universitaria, ossia quello, autorevolmente posto in rilievo, di ricondurre gli studiosi ai doveri primari della ricerca e dell'insegnamento sulla base di una libera scelta, sostenendone anche con un'adeguata retribuzione la vocazione esclusiva agli studi. La mancata realizzazione di tale finalità, suscettibile di compromettere l'effettivo progresso culturale e quindi l'evoluzione socio-economica del Paese, si ricollega ad un complesso di cause, tra cui rientra sicuramente anche la mancata previsione di una congrua retribuzione, tale da compensare i mancati guadagni della libera professione.

Perciò la Corte, pur non potendo riconoscere, per insuperabili ragioni tecnico-giuridiche, la fondatezza della questione, relativa ad un emolumento economicamente insignificante, non può non auspicare che la riforma universitaria possa avere, nell'ulteriore fase di attuazione, i necessari ed opportuni miglioramenti anche sotto l'aspetto retributivo.

4. — Pure infondata è l'altra questione con cui il T.A.R. della Calabria-Catanzaro, ha dedotto, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 d.P.R. 11 febbraio 1980, n. 382 cit., nella parte in cui svincolano il trattamento economico degli assistenti universitari da quello dei professori, per i quali è stato disposto l'aggancio al trattamento dei dirigenti statali; risulterebbe così violato l'art. 5, sesto comma, della citata legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, che vieta una modifica *in peius* della posizione degli assistenti e non sarebbe altresì osservato il principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro, sancito dall'art. 36 Cost.

Per quanto concerne il primo profilo, è sufficiente notare come la formula della legge delega («gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento... conservano il loro stato giuridico ed economico») coincide esattamente con quella accolta dal cit. art. 119 del provvedimento delegato («gli assistenti del ruolo ad esaurimento... conservano il loro stato giuridico ed economico»).

Pertanto, data la corrispondenza addirittura letterale dei due precetti, non si vede come possa adombrarsi una violazione della delega.

In effetti, quel che viene in discussione non è un contrasto tra la norma delegante e quella delegata, bensì il coordinamento della intera normativa in dipendenza del sopravvenuto aggancio dei docenti universitari ai dirigenti statali. In una tale ottica, si tratta quindi di stabilire se l'indicata equiparazione debba avere automaticamente effetto anche sugli assistenti ovvero se possa rimanere circoscritta soltanto ai docenti. La scelta in questo secondo senso rientra nei compiti del legislatore e non può certo ritenersi viziata di illegittimità costituzionale, data la notevole differenza esistente tra le due categorie, certamente non equiparabili. Nè regge l'altra censura, relativa all'art. 36 Cost., in quanto non può ritenersi che venga violato il principio della proporzionalità della retribuzione per il solo fatto che non sia esteso ad una categoria, ben differenziata e con funzioni certamente di minor rilievo (quella degli assistenti universitari), un vantaggio accordato ad altra categoria (dei professori), a cui è affidata la funzione fondamentale nell'ambito del sistema universitario, ossia quella della direzione della ricerca e della didattica.

Invero, non è sufficiente addurre un mutamento favorevole della disciplina giuridica relativa a determinati soggetti (docenti) perchè ciò, di per sè, implichi necessariamente, nei confronti di una altra e diversa categoria, la violazione del principio sancito dall'art. 36 Cost. Ed, in particolare, può aggiungersi che non è affatto escluso che la retribuzione degli assistenti possa risultare ancora proporzionata alla qualità e quantità del lavoro (peraltro sul punto manca qualsiasi specifica contestazione).

Ne consegue che anche tale censura non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal T.A.R. per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., dal T.A.R. per la Calabria-Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0502

N. 377

*Sentenza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili ad uso abitativo - Oneri accessori - Mancato pagamento da parte del conduttore - Preclusione per il locatore della possibilità di ricorso alla procedura per convalida di sfratto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Cassano Maria e Lombardi Nicola, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

*Ritenuto in fatto*

Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità, avente per oggetto il mancato pagamento da parte del conduttore degli oneri accessori della locazione, il Pretore di Bari sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., ritenendo che il mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore, in misura superiore a quella di due mensilità del canone, oltre a costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., non consentirebbe al locatore il ricorso, ex art. 658 c.p.c., alla procedura di sfratto per morosità.

Il giudice remittente riteneva che, a seguito dell'entrata in vigore della cit. legge n. 392 del 1978, l'obbligazione avente per oggetto gli oneri accessori era divenuta parte essenziale del sinallagma contrattuale della locazione, al pari del pagamento del canone; pertanto, la impossibilità per il locatore di ricorrere, nel caso di morosità nel pagamento dei suddetti oneri, alla procedura per convalida di sfratto lo poneva in una situazione di ingiustificata disequaglianza rispetto al locatore che avesse agito in giudizio sulla base della morosità nel versamento del canone.

Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata, sulla base della considerazione che le differenze normative esistenti tra l'inadempimento relativo al canone e quello concernente le spese accessorie facessero ritenere non irragionevole una diversa tutela processuale.

*Considerato in diritto*

Il giudice remittente dubita della costituzionalità della norma impugnata sul rilievo che questa non prevederebbe la possibilità per il locatore di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto nel caso del mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore: da ciò derivando — secondo lo stesso giudice — una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al locatore che agisca sulla base della morosità per il canone; ed inoltre la violazione del principio sancito nell'art. 24, primo comma, Cost. per l'impossibilità di utilizzare uno strumento più spedito ed agevole.

Secondo l'ordinanza di rimessione, dalla norma impugnata si potrebbe solo desumere, infatti, che il mancato pagamento degli oneri accessori, nella misura indicata, può costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., mentre, in assenza di una espressa indicazione, nulla potrebbe autorizzare ad affermare la possibilità per il locatore di ricorrere anche alla procedura della convalida di sfratto.

In proposito osserva la Corte che dal silenzio della norma non può trarsi un concreto orientamento nel senso prospettato dal giudice *a quo*, dovendosi invece rilevare come la Corte di cassazione (superando il proprio iniziale diverso indirizzo) si è di recente ripetutamente pronunciata nel senso di ammettere il ricorso alla procedura di sfratto per morosità, al di là della stessa dizione letterale dell'art. 658 c.p.c., anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione: e ciò considerando che questi, ormai, sono divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione.

Conseguentemente deve ritenersi che sia inesatto il presupposto ermeneutico da cui muove l'ordinanza di remissione, in quanto la norma impugnata, secondo il diritto vivente, non esclude l'utilizzazione del mezzo di tutela in esame.

Pertanto, la questione proposta, sotto entrambi i profili prospettati, è priva di giuridico fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., dal Pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 378

Ordinanza 23-31 marzo 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Imposta complementare e suppletiva - Riscossione in pendenza di giudizio - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 54, primo comma, lett. a).**

**(Cost., art. 3).**

**Contenzioso tributario - Procedimento - Pubblicità delle udienze - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39).**

**(Cost., art. 101).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 («Revisione della disciplina del contenzioso tributario») e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 («Disciplina dell'imposta di registro»), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di registro ed I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento per la riscossione — in pendenza di giudizio — dell'imposta complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicità dell'udienza, così violando l'art. 101, primo comma, Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo, preliminarmente, la inammissibilità della questione relativa all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate entrambe le questioni.

Considerato che la proposta eccezione di inammissibilità va disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata, sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto del giudizio *a quo*, non potrebbe non incidere sulla definizione di quest'ultimo;

che la diversità dei regimi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti, nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, è giustificata dalla eterogeneità delle situazioni giuridiche ad essi inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso, è originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessità dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;

che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario della regola della pubblicità dell'udienza, non potendosi non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le considerazioni al riguardo già svolte nella sentenza n. 212 del 1986;

che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le «gravi conseguenze» già paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986, l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art. 101 Cost. sarebbe inevitabile.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CAIANIELLO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0504

N. 379

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Notificazione e comunicazione di atti civili - Notificazione alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile in cui ha sede - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(Cod. proc. civ., art. 145, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice di procedura civile (Notificazione alle persone giuridiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla Corte di appello di Palermo, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione di Di Marco Onofrio nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di appello proposto da Onofrio Di Marco contro la s.p.a. Immobiliare Calatafimi avverso la sentenza 6 maggio 1978, con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato inammissibile la domanda *ex art.* 2932 c.c., proposta dal Di Marco nei confronti della Immobiliare Calatafimi, a causa della nullità della notificazione della citazione alla convenuta, rimasta contumace, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 145, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non consente (secondo l'interpretazione del giudice *a quo*) che — contrariamente a quanto disposto per le persone fisiche — la notificazione alla persona giuridica possa essere ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede (e che naturalmente non sia addetto all'esclusivo servizio di questa, nel quale ultimo caso si rientrerebbe nella previsione dello stesso art. 145, primo comma, cit.);

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata istituirebbe una arbitraria ed irrazionale differenziazione — non giustificata da alcuna diversità intrinseca del rapporto di portierato — tra il regime delle notificazioni alle persone fisiche, per le quali la notificazione al portiere è ammessa dall'art. 139, terzo comma, c.p.c., e la disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche, che non contempla tale possibilità;

che con ciò la norma denunciata renderebbe più difficile agire in giudizio contro le persone giuridiche e sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 24 Cost.;

che in data 21 giugno 1980 ha depositato atto di deduzioni nella cancelleria della Corte Onofrio Di Marco, parte del giudizio *a quo*, asserendo che la sua costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte è da considerare tempestiva perchè non gli è mai stata notificata l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Palermo e conseguentemente non è mai iniziato nei suoi confronti il decorso del termine di costituzione risultante dal combinato disposto dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

che il Di Marco ha inoltre svolto argomentazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di rinvio, sostenendo la fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la costituzione del Di Marco deve considerarsi tempestiva perchè la parte privata ha depositato nella cancelleria della Corte l'atto di costituzione il 21 giugno 1980 mentre l'ordinanza di rimessione gli era stata notificata soltanto due giorni prima;

che l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile è il frutto di valutazioni discrezionali del legislatore il quale, tra una pluralità di soluzioni astrattamente possibili, sceglie quelle ritenute più idonee in ragione di numerosi fattori, tra i quali la natura dei destinatari, i luoghi in cui essi vivono e svolgono la loro attività, la natura delle loro relazioni sociali e familiari;

chè non compete perciò alla Corte sindacare le valutazioni legislative sull'idoneità o meno di determinate persone a ricevere le notificazioni; salvo il caso in cui la scelta del legislatore sia del tutto priva di una ragionevole giustificazione;

che, sicuramente, questa ipotesi estrema non ricorre nella fattispecie condotta all'esame di questa Corte, dal momento che la disposizione denunciata, anche se interpretata nel senso indicato dal giudice *a quo*, è diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, imponendo a tale fine, non irrazionalmente, che la notifica sia effettuata a mani di soggetti legati alla medesima da un rapporto qualificato;

che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0505

N. 380

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sindacati e attività sindacale - Procedimento di repressione di attività sindacale - Decreto del pretore - Efficacia esecutiva - Revoca - Esclusione sino alla sentenza di definizione del giudizio di opposizione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, secondo comma, nel testo novellato dall'art. 2, legge 8 novembre 1977, n. 847).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1980 dal Pretore di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Bisider nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione proposto dalla s.p.a. Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di Brescia ha sollevato, su istanza della società opponente, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n. 847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto di repressione della condotta antisindacale sino alla sentenza con cui il pretore-giudice del lavoro definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto medesimo;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società Bisider sostenendo ancora la illegittimità della norma impugnata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione censurata non attua una irrazionale compressione del diritto di difesa delle parti giacchè il decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, è adottato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati;

che la limitazione della possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva alla sola sentenza di definizione del giudizio di opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad una maggior tutela dei lavoratori organizzati in sindacato: scelta non irrazionale, in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta meritevole di una più intensa tutela anche sul piano processuale;

che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n. 847, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0506

N. 381

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Credito agrario - Oggetti sottoposti a privilegio - Procedura di sequestro e di vendita - Manifesta infondatezza.**

**(R.D.-L. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 11, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760).**

**(Cost., art. 24).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 conv. nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979 dal Pretore di Rho, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio agrario provinciale di Milano;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da Franco Fortini contro il Consorzio agrario provinciale di Milano, il Pretore di Rho ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 11 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 (*recte*: del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760); e ciò perchè detta norma, nel disciplinare la speciale procedura di sequestro e di vendita dei beni dell'agricoltore inadempiente a tutela del credito agrario, stabilisce che il pretore adito dall'istituto mutuante possa, assunte soltanto sommarie informazioni, disporre il sequestro e la vendita «degli oggetti sottoposti a privilegio»;

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata importerebbe che il pretore possa adottare i provvedimenti di sequestro e di vendita richiesti dall'istituto mutuante anche senza sentire il debitore esecutato, con la conseguenza che costui potrebbe svolgere la sua difesa solo in un momento successivo all'emanazione dei suddetti provvedimenti ed esclusivamente in relazione al ricavato della vendita;

che sempre secondo il giudice *a quo* la norma denunciata, così interpretata, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.;

che si è costituito dinanzi alla Corte il Consorzio agrario provinciale di Milano richiamando le considerazioni svolte dalla Corte nella decisione n. 37 del 1973 e sollecitando una pronuncia di manifesta infondatezza;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 (convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760) è stata già esaminata dalla Corte, sotto lo stesso profilo, con la ricordata sentenza n. 37 del 1973 ed è stata dichiarata infondata in quanto da un lato, la specialità della procedura è giustificata in genere dalle discipline svolte a favore del credito agrario, e, in specie, la procedura è consentita soltanto nel caso in cui sussistano rigorosi requisiti di legge, senza che peraltro sia vietato al debitore di intervenire e svolgere la sua difesa;

che nell'ordinanza di rinvio non sono stati dedotti motivi nuovi che inducano la Corte a discostarsi dalla sua precedente pronuncia;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Rho con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore:* SAJA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 382

Ordinanza 23-31 marzo 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Interdizione e inabilitazione - Interdicendo irreperibile - Impossibilità del preventivo esame dello stesso - Dichiarazione di interdizione - Preclusione - Manifesta infondatezza.****(Cod. civ., art. 419, primo comma).****(Cost., art. 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo comma, del codice civile (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1981 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Adelaide Rovero per ottenere la pronuncia di interdizione del fratello Francesco Rovero, il Tribunale di Torino rilevava che il giudice istruttore si era recato presso il domicilio dell'interdicendo senza poterlo esaminare perchè irreperibile, non essendo questi comparso, poi, neppure nelle successive udienze;

che, in dipendenza di ciò, il suddetto Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 419, primo comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione di interdizione nel caso di impossibilità di procedere all'esame dell'interdicendo resosi irreperibile;

che ad avviso del giudice *a quo* la disposizione denunciata poteva essere interpretata solo nel senso che «la mancanza di preventivo esame dell'interdicendo da qualunque causa determinata, preclude irrevocabilmente la pronuncia dell'interdizione»;

che, sempre secondo il giudice rimettente, una preclusione così rigorosa ed assoluta, oltre a poter risultare svantaggiosa per lo stesso interdicendo, menomava il diritto di difesa dei soggetti legittimati a chiedere l'interdizione, ponendosi così in contrasto con l'art. 24 Cost.;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;

che, secondo la Presidenza, la disposizione impugnata non produce gli effetti paralizzanti del procedimento di interdizione ipotizzati nell'ordinanza di rinvio, dovendo essere chiaramente interpretata come norma che consente la prosecuzione del procedimento anche in caso di irreperibilità dell'interdicendo, dopo che siano stati esperiti senza esito i mezzi di ricerca della dimora del convenuto;

Considerato che l'esame *ex art. 419, primo comma, c.c.*, deve essere inteso come indagine sulla complessiva personalità dell'interdicendo, quale emerge non solo dalle risposte date alle domande del giudice ma anche dall'intero comportamento tenuto in occasione dell'incontro con il giudice ovvero dalla stessa eventuale scelta di sottrarsi a tale incontro;

che, sulla base di questa linea interpretativa, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo dell'esame può considerarsi assolto ed il procedimento di interdizione può proseguire ogniqualvolta l'interdicendo, che abbia già rifiutato di comparire dinanzi al giudice istruttore, insista nel suo rifiuto a farsi esaminare;

che, al pari di quanto avviene per il rifiuto dell'esame, l'irreperibilità, ritualmente accertata, dell'interdicendo (che vanifica ogni tentativo del giudice di raggiungerlo) non ha l'effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione;

che, in tale ipotesi estrema di irreperibilità, l'assenza dell'interdicendo non implica pregiudizio dei suoi diritti e delle sue ragioni nel giudizio di interdizione, soprattutto se si considera che, in tale giudizio, è previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, finalizzato a garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa sull'interdizione;

che la norma impugnata, nell'interpretazione accolta e corrispondente al diritto vivente, non lede affatto le garanzie contemplate nell'art. 24 Cost.;

che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo comma, c.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0508

N. 383

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali - Debitore fallito o sottoposto a liquidazione coatta - Esecuzione esattoriale nei suoi confronti - Devoluzione allo Stato dell'immobile espropriato - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 87 e 51).**

**(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 87 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1981 dal Pretore di Stradella, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 143 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nella procedura esecutiva esattoriale promossa dall'Esattoria delle imposte dirette di Barbaniello nei confronti del fallito Lucio Costa, al Pretore di Stradella veniva richiesto, da parte dell'esattore, di provvedere alla devoluzione allo Stato dell'immobile oggetto dell'esecuzione, a seguito di due incanti con esito negativo e della mancata autorizzazione del terzo incanto da parte dell'Intendente di finanza di Pavia;

che detto Pretore ha sollevato, su istanza dell'interveniente fallimento «Lucio Costa», questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 87 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella parte in cui, attribuendo all'esattore il potere di procedere all'espropriazione forzata anche quando il debitore sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, consentono che la procedura esattoriale possa concludersi con la devoluzione del bene allo Stato per il minor prezzo tra quello dell'incanto e l'ammontare dell'imposta per cui ha avuto luogo l'esecuzione;

che, secondo il giudice rimettente, le norme denunciate — prevedendo che la procedura esattoriale posta in essere nei confronti di un debitore fallito si concluda con la devoluzione dell'immobile esecutato allo Stato per il minor prezzo tra il valore di stima ed il credito dell'esattore nelle ipotesi in cui, dopo due incanti con esito negativo, non venga autorizzato dall'Intendente di finanza il terzo incanto o tale incanto sia autorizzato ma abbia anch'esso esito negativo — negherebbero «ai creditori od al fallimento ogni possibilità di concreta tutela in ordine al realizzo dei loro crediti»; e ciò in contrasto con l'art. 24 Cost. sia perchè gli organi della procedura concorsuale non possono opporsi alla procedura esattoriale, sia perchè la decisione dell'Intendente di finanza di negare il terzo incanto è atto discrezionale, sia infine perchè l'esito negativo di un eventuale terzo incanto determina automaticamente la devoluzione;

che inoltre — sempre ad avviso del giudice *a quo* — la normativa impugnata violerebbe il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., trasformando la facoltà dell'esattore di agire esecutivamente sui beni del fallito in un privilegio sostanziale ed in particolare, come nel caso di specie, sottraendo il bene ad un creditore ipotecario il cui credito è di grado poziore rispetto a quello vantato dall'erario, e ad esso superiore;

che, infine, per il giudice rimettente, l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 non sarebbe conforme ai principi costituzionali enunciati negli artt. 97 e 113 Cost. giacchè, da un lato, la norma suddetta detterebbe una disciplina arbitraria della attività della pubblica amministrazione nel momento in cui lascia la determinazione del prezzo della devoluzione del bene in capo allo Stato «al caso e cioè all'ammontare del credito fiscale che può essere superiore, pari o inferiore al valore del bene devoluto o addirittura ... irrisorio» e, dall'altro lato, non prevederebbe alcun rimedio contro siffatto arbitrio «essendo certo che il potere della pubblica amministrazione di negare il terzo incanto è completamente discrezionale»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione proposta;

che la tesi della Presidenza, secondo cui la questione prospettata sarebbe inammissibile per manifesta irrilevanza, si fonda sull'asserita inapplicabilità della normativa denunciata nel giudizio *a quo*, inapplicabilità derivante dal fatto che il trasferimento forzoso allo Stato del bene esecutato si verifica *ope legis* e non può perciò costituire oggetto di una pronuncia costitutiva o anche solo dichiarativa ad opera del pretore rimettente il quale — ad avviso dell'interveniente Presidenza — deve limitarsi, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, a «porre in essere i provvedimenti relativi alla distribuzione del prezzo» pagato dallo Stato;

che comunque, secondo la Presidenza, la questione deve considerarsi infondata non potendo ravvisarsi alcuna violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. nelle norme impuginate le quali sono preordinate a fronteggiare le conseguenze della invendibilità del bene esecutato e non appaiono pregiudizievoli per i creditori del fallimento: costoro invero hanno la facoltà di partecipare essi stessi agli incanti al fine di acquistare il bene e possono poi, in caso di devoluzione del bene stesso allo Stato, attuare il riscatto dell'immobile espropriato secondo quanto previsto dall'art. 90 del citato d.P.R. n. 602;

Considerato che appare evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in esame, sollevata dal pretore in quanto dalla sua risoluzione dipende l'attribuzione di un bene della vita al soggetto interessato;

che, per quanto attiene al merito della questione stessa, si deve osservare che l'eventuale mancata realizzazione dei propri crediti da parte dei creditori del fallito non è causata — come afferma l'ordinanza di rinvio — dalle disposizioni impuginate, che prevedono la devoluzione allo Stato dell'immobile pignorato, ma rappresenta invece la conseguenza dell'oggettiva impossibilità di vendere il bene esecutato, impossibilità dimostrata dall'esito negativo di più incanti caratterizzati da ribassi particolarmente elevati;

che comunque i creditori possono — ove lo ritengano conveniente — partecipare agli incanti allo scopo di acquistare il bene oppure hanno facoltà di pagare l'ammontare dell'imposta dovuta dal debitore determinando così l'estinzione del procedimento di espropriazione secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, inoltre, nel caso di devoluzione dell'immobile espropriato allo Stato, l'art. 90 del d.P.R. citato consente — a tutela di tutti i creditori — il riscatto dell'immobile espropriato, mediante il versamento del prezzo della devoluzione, da parte di chi ha subito l'espropriazione nonché dei creditori ipotecari e dei creditori chirografari intervenuti, stabilendo che «per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata» (art. 90, quinto comma);

che i diritti ora menzionati possono essere fatti valere, in costanza di fallimento, anche dagli organi preposti alla procedura concorsuale;

che inoltre la normativa denunciata, nella parte in cui attribuisce all'Intendente di finanza la facoltà di non autorizzare un terzo incanto (che sarebbe destinato a svolgersi con un ribasso di due terzi sul prezzo base determinato ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. citato) non è diretta a far acquistare allo Stato indebiti vantaggi a discapito degli altri creditori — ai quali resta la possibilità del riscatto del bene — ma mira solo ad evitare che lo Stato, nella sua veste di acquirente necessario dell'immobile non venduto, abbia a subire troppi gravi pregiudizi;

che, esaminata in questo complessivo contesto, la norma sulla devoluzione allo Stato dell'immobile espropriato oggetto di incanti infruttuosi non è da considerare lesiva dell'art. 24 Cost. ed anzi assolve alla funzione, positiva per i creditori, di garantire che sia comunque individuato e versato un prezzo per il bene risultato «invendibile»;

che le disposizioni censurate non violano neppure l'art. 3 Cost. in quanto esse regolano esclusivamente i rapporti tra lo Stato e gli altri creditori dell'esecutato e non conferiscono all'esattore alcuna posizione di ingiustificato privilegio in ordine alla distribuzione del prezzo di devoluzione;

che del tutto inconferente appare la censura prospettata in riferimento all'art. 97 Cost., dal momento che la norma costituzionale invocata ha riguardo alla materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, sia pure intesa in senso lato, e non può pertanto essere assunta a parametro di legittimità delle disposizioni processuali qui denunciate;

che non sussiste infine contrasto della normativa censurata con l'art. 113 Cost., atteso che, da un lato, non è esclusa la possibilità di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'atto con il quale l'Intendente di finanza nega l'autorizzazione al terzo incanto e, dall'altro, la facoltà di esercitare, con domanda al pretore, il diritto di riscatto dell'immobile devoluto offre ai creditori una incisiva forma di tutela nei confronti di comportamenti dell'Amministrazione finanziaria ritenuti lesivi delle proprie posizioni giuridiche soggettive;

che per le suesposte ragioni la questione sottoposta all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

n. 384

Ordinanza 23-31 marzo 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Azienda - Affitto - Contratto - Cessazione - Avviamento commerciale - Diritto dell'affittuario - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Legge 27 gennaio 1963, n. 19, artt. 1 e 4).****(Cost., artt. 3 e 35, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (Tutela giuridica dell'avviamento commerciale), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla Corte di appello di Bologna, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente per oggetto la cessazione del rapporto di locazione di immobile non abitativo, la Corte di appello di Bologna, qualificato il rapporto contrattuale come affitto di azienda, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963 n. 19 (tutela giuridica dell'avviamento commerciale), i quali prevedono che il diritto al compenso per la perdita dell'avviamento, a seguito della cessazione del rapporto di locazione, sia attribuito al conduttore di immobile adibito all'esercizio di attività commerciale od artigianale, e non anche all'affittuario dell'azienda;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate contrasterebbero con il principio di eguaglianza e con quello di tutela del lavoro;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la diversità di disciplina tra locazione avente per oggetto il godimento di un immobile destinato dal conduttore ad esercizio commerciale ed affitto di azienda si giustifica chiaramente con il fatto che, nel primo caso, l'immobile costituisce il bene che forma oggetto del contratto, mentre, nel secondo, esso si sostanzia in uno degli elementi del complesso aziendale ceduto nella sua totalità in godimento all'affittuario;

che, pertanto, nella locazione di immobile l'avviamento è una qualità che viene creata dal conduttore — sicchè è corretto che egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto —, nell'affitto di azienda, invece, non è dato configurare nell'avviamento un bene che la l. n. 19 del 1963 (e, non dissimilmente, l'art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392, che ha, sul punto, sostituito l'impugnata normativa) imponga sia indennizzato, in quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale dato in affitto e — perciò nel caso di cessazione del contratto nulla spetta all'affittuario —;

che, all'evidenza, per le considerazioni suesposte risulta assorbito anche il profilo relativo alla prospettata violazione dell'art. 35 Cost., non potendo l'affittuario dell'azienda rivendicare l'avviamento come un bene a lui spettante e quindi indennizzabile;

che, in conclusione, la questione di legittimità costituzionale, sotto i profili prospettati in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., è da ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0510

N. 385

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Famiglia (regime patrimoniale della) - Passaggio dalla comunione alla separazione dei beni - Convenzioni matrimoniali - Autorizzazione del giudice - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

**(Cod. civ., art. 162, terzo comma, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 142).**

**(Cost., art. 3, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162, terzo comma, del codice civile, nel testo vigente prima della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) in relazione all'art. 2 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1981 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento promosso da Carla Cibrario nei confronti del marito Giuseppe Meccio, l'attrice chiedeva che fosse dichiarato nullo ed inefficace — per difetto dell'autorizzazione del Tribunale prescritta dall'art. 162 c.c. — l'atto pubblico in data 25 gennaio 1980, con il quale i coniugi avevano dichiarato di adottare il regime patrimoniale di separazione dei beni, e che, in relazione a ciò, il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 162, comma terzo, del codice civile nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142 (anche considerato in relazione all'art. 2 della legge suddetta) nella parte in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del giudice;

Considerato che l'autorizzazione giudiziale richiesta in ogni caso per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, stabilito in epoca successiva alla celebrazione del matrimonio e previsto dall'art. 162, terzo comma, c.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142, costituiva una notevole limitazione all'autonomia contrattuale dei coniugi, giustificata con l'esigenza di controllare la spontaneità effettiva del nuovo accordo;

che la ricordata disciplina è stata sostituita con la legge 10 aprile 1981 n. 142, recante «Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi», la quale ha soppresso in linea di principio l'autorizzazione suddetta (art. 1), lasciandola sopravvivere «soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della legge» (art. 2);

che, in considerazione dell'oggettiva ed evidente diversità esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa del regime patrimoniale legale della famiglia già contrattualmente stabilito dai coniugi, e l'ipotesi di una prima convenzione matrimoniale, è chiaramente da escludere il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione;

che, per le suesposte ragioni, la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, terzo comma, c.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142 sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0511

N. 386

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale - Sequestro fuori d'udienza - Esecuzione - Termine - Decorrenza dalla pronuncia del provvedimento - Manifesta infondatezza.**

(Cod. proc. civ., art. 675).

(Cost., artt. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile (Termine d'efficacia del provvedimento), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1982 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 905 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Concetta Tuzzolino, vedova di Angelo Rizzo, deceduto senza testamento, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore, contro Pietro e Giovanni Rizzo per ottenere la condanna dei convenuti alla restituzione di beni da essi posseduti senza titolo e di proprietà del defunto Angelo Rizzo, il Tribunale di Palermo sospendeva di pronunciarsi sulla convalida del sequestro giudiziario dei beni immobili oggetto della controversia, disposto dal giudice istruttore con provvedimento emesso fuori udienza il 7 dicembre 1981 ed eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il termine di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento alla parte invece che dalla pronuncia del provvedimento;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata — interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il termine di trenta giorni per l'esecuzione del sequestro decorre appunto dalla emissione del provvedimento, anche se avvenuta fuori udienza, e non dalla sua comunicazione alla parte interessata — potrebbe determinare, da un lato, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti interessati all'esecuzione di un sequestro a seconda che il relativo provvedimento sia pronunciato in udienza o fuori udienza e, dall'altro lato, discriminerebbe arbitrariamente «le parti in relazione al fatto del tutto casuale della maggiore o minore tempestività della notifica dell'avviso di cancelleria»;

Considerato che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta giorni del provvedimento di sequestro, alla cui scadenza cessa l'autorizzazione ad eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha giustamente posto, a carico della parte interessata alla misura cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la natura di detta misura, che esige una rapida esecuzione;

che l'adempimento di tale onere di diligenza implica preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante — nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dell'udienza — segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto e venga così a conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento richiesto;

che la previsione di un attivo impegno della parte istante nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso non può certo considerarsi intrinsecamente irrazionale perchè intimamente connesso alla sua richiesta, sicchè non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa;

che per le suesposte ragioni la norma impugnata non è contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost. e la questione sollevata dal Tribunale di Palermo va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 387

Ordinanza 23-31 marzo 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Separazione dei coniugi - Procedimento - Ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - Notificazione al convenuto comparso che non ne abbia avuto conoscenza diretta - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**

(Cod. proc. civ., art. 709).

(Cost., art. 24, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 709 del codice di procedura civile (Separazione personale dei coniugi - notificazione della fissazione dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del procedimento civile per separazione personale promosso da Guido Stapanè nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24, comma 2, della Costituzione;

che ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perchè pronunciata fuori udienza, sarebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato in quanto tale mancata previsione precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si è costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che, com'è stato affermato da questa Corte nelle sue precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale del procedimento per separazione personale fra coniugi ha natura contenziosa;

che perciò la conseguente esigenza dell'instaurazione del contraddittorio ben può essere soddisfatta, data la specialità di tale fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.;

che, una volta soddisfatta in tal modo la detta esigenza, il convenuto, ancorchè non comparso, ben può acquisire conoscenza dell'ordinanza di cui all'art. 709 cod. proc. civ. adoperando la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha già partecipato personalmente (cfr. sent. n. 189 del 1988);

che, pertanto, la questione prospettata appare manifestamente infondata in quanto l'attuale sistema offre le garanzie sufficienti per assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi la reale instaurazione del contraddittorio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0513

N. 388

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento da parte di persona coniugata di minore già riconosciuto dall'altro genitore - Obbligo di segnalazione al Tribunale per i minorenni da parte dell'ufficiale di stato civile - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 74).**

**(Cost., artt. 3 e 31, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1983 dal Tribunale per i minorenni di Catania, iscritta al n. 1256 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1° giugno 1983 nel procedimento relativo al minore Agatino Ronsisvalle, riconosciuto alla nascita dalla madre Elena Ronsisvalle, il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata — nella parte in cui non prevede per i minori, il cui riconoscimento da parte di persona coniugata avvenga dopo il riconoscimento dell'altro genitore, l'obbligo di segnalazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile al tribunale per i minorenni e il correlativo potere-dovere di detto tribunale di provvedere ai necessari accertamenti — violerebbe gli indicati parametri costituzionali in quanto: *a*) creerebbe, in contrasto con il principio di uguaglianza, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i minori i quali, prima che dalla persona coniugata, non siano stati riconosciuti da alcun genitore, e i minori già riconosciuti dall'altro genitore; *b*) anziché proteggere l'infanzia, (art. 31 Cost.), affiderebbe il destino dei bambini nati fuori del matrimonio all'eventuale riconoscimento non veridico da parte di soggetti inadatti al ruolo di genitori adottivi;

che avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è collegata all'intento legislativo — certamente non irrazionale — di limitare, ai fini di tutela della vita intima delle persone, il dovere di segnalazione dell'ufficiale dello stato civile e il potere-dovere di indagine del tribunale soltanto al caso, previsto dalla stessa norma, del minore già riconosciuto da un genitore, ossia all'ipotesi in cui il riconoscimento del minore da parte di persona coniugata avvenga in circostanze tali da render possibile un dubbio sulla veridicità del riconoscimento stesso;

che la situazione suddetta del minore non riconosciuto da nessun genitore è palesemente diversa da quella del minore già riconosciuto da un genitore, il quale, a norma dell'art. 263 cod. civ., è legittimato ad impugnare per non veridicità il riconoscimento successivo, rendendo così inutile l'intervento dei pubblici poteri, da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia;

che, d'altra parte, il richiesto ampliamento dei poteri del giudice minorile non equivarrebbe certo ad una più intensa protezione dell'infanzia, potendo anzi risolversi in un pregiudizio per il minore e così anche in una lesione del diritto alla riservatezza;

che, per le suesposte ragioni, deve evidentemente escludersi ogni contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost.;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost., dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 399

*Ordinanza 23-31 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Decisione - Irrilevanza della volontà del padre del concepito - Manifesta inammissibilità.****(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 5).****(Cost., artt. 29 e 30).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di San Donà di Piave, iscritta al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni da lesione del «diritto alla paternità», instaurato da Giampiero Boso nei confronti della moglie Ornella Bassi, il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del 16 novembre 1984 (R.O. n. 1379/1984), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194 («Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»), in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata, nella parte in cui non riconosce rilevanza alla volontà del padre del concepito, marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza, violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29 e 30 Cost. pongono a base del matrimonio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è frutto della scelta politico-legislativa — insindacabile da parte di questa Corte — di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza;

che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare, all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna;

che di conseguenza la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dal Pretore di San Donà di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0515

N. 390

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Prova testimoniale - Divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

**(Cod. proc. civ., art. 246).**

**(Cost., artt. 2, 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile (Incapacità a testimoniare), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185-bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione della Fasco Europe s.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 nel procedimento civile fra la Fasco Europe s.a. ed altri e il Banco di Roma s.p.a. ed altra la Corte di appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale: *a)* contrasterebbe con il principio *nemo tenetur contra se edere*, che riceverebbe nell'art. 2 Cost. riconoscimento e tutela; *b)* violerebbe l'art. 24 Cost., costituendo ostacolo alla ricerca della verità, e quindi al corretto svolgimento del processo civile, l'eventuale deposizione testimoniale di un soggetto imputato di un reato avente per oggetto un fatto identico ovvero connesso, in tutto od in parte, con quello che forma oggetto della prova testimoniale civile; *c)* sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., per il motivo di riservare, ingiustificatamente, al teste-imputato nel processo civile un trattamento differente rispetto a quello previsto, per la medesima fattispecie, nel processo penale, ai sensi dell'art. 348, comma terzo, c.p.p.;

che avanti la Corte si è costituita la Fasco Europe s.a. concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione medesima;

Considerato che gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* perché motivi la rilevanza della questione sul punto relativo alla effettiva qualità di imputati dei testimoni Barone, Ventriglia e Carli, dedotta a seguito di una mera affermazione di parte senza il necessario accertamento e controllo da parte dello stesso giudice;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per il riesame del requisito della rilevanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0516

N. 391

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Consulente tecnico - Onorari variabili - Determinazione - Criterio del valore della controversia - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17).

(Cost., artt. 3, 101 e 104).

**Consulente tecnico - Onorari variabili - Determinazione - Criterio del valore della controversia - Manifesta infondatezza.**

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 1, secondo comma, e 2).

(Cost., artt. 3, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 (Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici ecc.), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dal Tribunale di Messina, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione *ex art.* 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il decreto del giudice istruttore di liquidazione dell'onorario al consulente tecnico di ufficio il Tribunale di Messina ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui — disponendo che gli onorari dei consulenti tecnici sono variabili, fissi o commisurati al tempo e che la misura di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte avendo riguardo alle tariffe professionali — consentono la determinazione degli onorari variabili dei consulenti tecnici secondo la percentuale sul valore della controversia e, conseguentemente, limitano al detto criterio la determinazione quantitativa delle prestazioni soggette, senza tenere nella debita considerazione la natura pubblicistica dell'incarico;

che inoltre il dubbio di legittimità costituzionale è stato esteso sia all'art. 1 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, nella parte in cui stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si abbia riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia, sia agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. sopracitato che determinano, per i consulenti tecnici, gli onorari a percentuale per una serie di prestazioni;

che, secondo il giudice rimettente, il criterio del compenso a percentuale sul valore della controversia viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., privilegiando ingiustamente i consulenti tecnici delle cause di valore più elevato rispetto a quelli delle cause di minor valore, nonostante che a tutti i consulenti tecnici d'ufficio sia richiesto il massimo impegno professionale, e determinando, così, una disparità di trattamento, non sanabile neppure con l'esercizio della facoltà di aumento degli onorari fino al doppio, prevista dall'art. 5 della citata legge n. 319 del 1980;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 che, in quanto atto amministrativo, sarebbe da considerare estraneo alle previsioni dell'art. 134 Cost. ed argomentando, inoltre, per l'infondatezza della questione concernente gli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

che, secondo l'interveniente, non possono essere considerate irragionevoli o lesive del principio di eguaglianza le disposizioni della legge n. 319 del 1980, che prevedono per i consulenti d'ufficio onorari variabili secondo criteri e misure rimessi ad un successivo provvedimento amministrativo, in quanto esse consentono di tener conto, in sede applicativa, di situazioni oggettivamente diversificate e stabiliscono il principio del temperamento delle disposizioni delle tariffe professionali, assunte come parametro di riferimento, con la natura pubblicistica dell'incarico;

che, ad avviso dell'interveniente, l'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rinvio, secondo cui i consulenti potrebbero essere indotti ad aumentare artificiosamente i valori stimati allo scopo di far lievitare i loro compensi, rientra nella patologia e non nella fisiologia della funzione e non può perciò essere addotta per sostenere il contrasto della normativa impugnata con gli artt. 101 e 104 Cost., soprattutto in considerazione del fatto che gli accertamenti dei consulenti restano soggetti al vaglio critico del giudice, *peritus peritorum*;

Considerato che il d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, che approva le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, non può essere qualificato atto avente forza di legge ed è perciò sottratto al sindacato di questa Corte;

che pertanto va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del citato d.P.R.;

che le disposizioni contenute negli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319 — alle quali va limitato il riscontro di legittimità costituzionale — non appaiono in contrasto con l'art. 3 Cost., perché la previsione, per i consulenti tecnici d'ufficio, di onorari variabili, «con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico», consente, da un lato, di adeguare gli onorari stessi a situazioni diverse e di ancorare, con la necessaria elasticità, i compensi dei consulenti d'ufficio a quelli degli altri professionisti; essa permette, dall'altro lato, di tenere nel debito conto sia la specifica posizione dei consulenti tecnici d'ufficio (che agiscono come ausiliari del giudice e non sono perciò assimilabili ai soggetti che lavorano in regime di lavoro autonomo) sia l'esigenza di mantenere entro limiti ragionevoli le spese giudiziali grazie ad opportuni correttivi;

che in particolare la normativa censurata non è di per sé idonea a dar vita alle ingiustificate disparità di trattamento denunciate nell'ordinanza di rinvio, soprattutto se si considera che il giudice è chiamato a determinare gli onorari variabili tenendo conto delle difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 2, secondo comma, legge n. 319 del 1980) ed ha facoltà di aumentare fino al doppio gli onorari per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 5 legge cit.);

che, in un siffatto contesto normativo, l'esistenza di una correlazione (come si è visto non assoluta e non automatica) tra il valore economico della controversia e la misura degli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio è tutt'altro che irrazionale, giacché essa riflette il grado, normalmente differente, di complessità delle indagini e delle

attività strumentali svolte dal consulente in controversie di differente valore economico ed è, inoltre, da considerare collegata alla misura delle responsabilità assunte dal consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare alle parti;

che infine — come è stato giustamente osservato nell'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri — le censure di illegittimità costituzionale formulate con riferimento al rischio di parzialità del consulente tecnico d'ufficio, che sarebbe interessato ad un artificioso aumento dei valori stimati per aumentare la misura del proprio onorario, si appuntano esclusivamente sulla patologia della funzione, ignorando, tra l'altro, che al giudice spetta il controllo sull'utilità e necessità degli accertamenti posti in essere dai consulenti;

che per le ragioni sopraesposte la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge n. 319 del 1980 va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0517

N. 392

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Proprietario non conducente del veicolo - Facoltà di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro - Mancato riconoscimento - Manifesta infondatezza.**

**(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la possibilità — riconosciuta invece all'assicuratore — di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente stradale;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, non consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicità di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la facoltà riconosciuta all'assicuratore di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell'incidente ha la specifica finalità di consentire all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a suo danno;

che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensità per il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben può cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprietà;

che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non è da considerare contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;

che neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attività difensiva ad opera del proprietario del veicolo;

che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimità costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

n. 393

Ordinanza 23-31 marzo 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Credito fondiario - Fallimento del debitore - Istituti di credito fondiario - Prosecuzione dell'azione esecutiva - Manifesta infondatezza.****(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 42).****(Cost., art. 3, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Alessandria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 nel procedimento civile di opposizione all'esecuzione in corso tra il fallimento della s.n.c. Cantele & C. di Cantele Carlo e l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed altri, il Tribunale di Alessandria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, nella parte in cui consente agli istituti di credito fondiario di proseguire nella azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, violerebbe il principio di eguaglianza, di cui al cit. art. 3 Cost., perchè sottrarrebbe ingiustificatamente l'istituto di credito fondiario procedente in via esecutiva all'applicazione dell'art. 52 della legge fallimentare;

che il giudice *a quo*, pur essendo a conoscenza che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del 1976, chiede che la Corte la riesamini insistendo, in particolare, sull'irragionevolezza del trattamento privilegiato riservato agli istituti di credito fondiario di fronte ad un fatto eccezionale, quale il fallimento;

che avanti la Corte si è costituito l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, analogamente chiedendo che la questione, sulla base della sentenza n. 211 del 1976, sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'argomentazione della ordinanza introduttiva del presente giudizio, sostanzialmente ripetitiva di quella già esaminata con la predetta sentenza, non è affatto idonea ad indurre la Corte a discostarsi dalla precedente pronuncia, in cui è stato posto in luce come la destinazione delle disponibilità finanziarie degli istituti in questione all'esigenza primaria di assicurare il buon funzionamento del credito fondiario giustifichi gli strumenti, eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle loro posizioni creditorie;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0519

N. 394

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Pensioni ordinarie privilegiate - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Capelli Virgilio ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 6 febbraio 1985 (reg. ord. n. 567 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle privilegiate di guerra;

che tale differenza sembrava al giudice *a quo* ingiustificata, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi non fondata la questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 151 del 1981, ha ritenuto non fondata una questione strettamente analoga, concernente l'assoggettamento all'irpef delle pensioni che non siano privilegiate di guerra;

che la sentenza suddetta esclude l'assimilabilità delle situazioni poste a confronto, contrapponendo la funzione risarcitoria delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi bellici — per cui non è configurabile la nozione di reddito imponibile — a quella delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative, e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così escluso da esse il carattere risarcitorio;

che tale *ratio decidendi* vale anche nel presente giudizio, non trattandosi, come si è detto, di pensione di guerra e non essendo configurabile quindi una funzione risarcitoria;

che nessun elemento nuovo è stato dedotto dall'ordinanza di rimessione, la quale si è limitata a indicare genericamente e assiomaticamente come ulteriore *tertium comparationis* le rendite Inail, le quali, per contro, non avendo carattere assistenziale ma previdenziale, sono anch'esse soggette al medesimo tributo (arg. ex art. 34 d.P.R. cit.);

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0520

N. 395

*Ordinanza 23-31 marzo 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Giustizia amministrativa - Competenza in ordine ai ricorsi per l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato - Attribuzione al Consiglio di Stato in unico grado - Manifesta infondatezza.**

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 125).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 («Istituzione dei tribunali amministrativi regionali»), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal TAR del Lazio, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza ad una sentenza di condanna al pagamento di somme, emanata dal giudice ordinario a carico dell'E.N.P.A.S., il T.A.R. Lazio, con ordinanza in data 8 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui (commi secondo e terzo) attribuisce esclusivamente al Consiglio di Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, per contrasto con gli artt. 3 e 125, comma secondo, Cost.;

che, nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice *a quo*, l'ente tenuto ad eseguire la sentenza, emanata dall'autorità giudiziaria ordinaria, esercita la sua attività oltre i limiti della circoscrizione territoriale del tribunale adito;

che in tali ipotesi, ai sensi del secondo comma del citato art. 37, la cognizione e l'esecuzione dell'obbligo di conformarsi al giudicato spetta al Consiglio di Stato in unico grado, donde la rilevanza della questione sollevata, dovendo il giudice *a quo* declinare la propria competenza ove venisse meno la disposizione impugnata;

che oggetto dell'incidente di legittimità costituzionale è anche il terzo comma dello stesso art. 37, nella parte in cui (individuando il giudice competente all'attuazione dei giudicati amministrativi) attribuisce, in relazione al comma successivo, sempre al Consiglio di Stato la competenza in ordine ai giudizi di ottemperanza relativi a decisioni emesse dal medesimo organo giudiziario, purché non confermate delle pronunce di primo grado;

che, aderendo all'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che ammette l'appellabilità delle sentenze per l'esecuzione del giudicato, l'attribuzione di una parte dei relativi ricorsi al Consiglio di Stato in unico grado, porrebbe in essere, ad avviso del Tribunale rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento «tra controversie» aventi la medesima natura;

che, a differenza di quanto avviene per tutte le altre giurisdizioni, per le quali si esclude il principio della costituzionalizzazione del doppio grado, per la «giustizia amministrativa ordinaria», la costituzionalizzazione dell'anzidetto principio troverebbe il suo specifico fondamento nella norma dell'art. 125 comma secondo, Cost., la quale avrebbe sancito per tutte le controversie da sottoporre al giudice amministrativo «l'ineluttabilità di un primo grado» di giurisdizione;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e dubitando della sua rilevanza, in quanto l'eventuale eliminazione delle norme impuginate non comporterebbe l'automatico insorgere della competenza del T.A.R. Lazio, dovendosi escludere l'applicabilità al caso di specie dei criteri territoriali dettati dall'art. 3, comma terzo, legge n. 1034 del 1971, e, più in generale, trattandosi di materia processuale, la possibilità di integrazioni analogiche;

Considerato che il dubbio di rilevanza prospettato dall'Avvocatura Generale dello Stato appare privo di fondamento in quanto, una volta esclusa, in ordine alla fattispecie in esame, la competenza funzionale del Consiglio di Stato, ben potrebbe il T.A.R. adito definire il giudizio *a quo*, non risultando, dall'ordinanza di rimessione, la proposizione del regolamento di competenza;

che, ai fini del merito, va osservato che questa Corte ha più volte escluso l'esistenza di una norma costituzionale che garantisca il principio del doppio grado di giudizio (sentt. nn. 41 del 1965, 22 e 117 del 1973, 186 del 1980, 78 del 1984 e 80 del 1988);

che per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa non può indurre a conclusioni diverse la norma di cui all'art. 125, comma secondo, della Costituzione che, prevedendo, nella regione, l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado «disciplina innanzitutto una modalità che deve assumere il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione.... in un sistema di giustizia amministrativa nel quale, in base all'art. 111, ultimo comma, Cost., non si dà ricorso in Cassazione per violazione di legge» (sent. n. 62 del 1981);

che tale norma comporta soltanto l'impossibilità di attribuire al T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado e la conseguente necessaria appellabilità di tutte le sue pronunce, e, quindi, una garanzia del doppio grado riferita alle controversie che il legislatore ordinario attribuisca agli organi locali della giustizia amministrativa;

che solo in tal senso assume rilevanza costituzionale, come affermato dalla sentenza di questa Corte n. 8 del 1982, il predetto principio del doppio grado di giudizio, non potendo, l'art. 125 della Costituzione comportare l'inverso, perché nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado;

che, pertanto, sotto tale profilo la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., non potendosi ritenere sperequate le posizioni giuridiche tutelabili, con possibilità di impugnazione, davanti al T.A.R. e quelle di cui conosce, invece, direttamente il Consiglio di Stato, in ragione della posizione di vertice che riveste nel complesso della giurisdizione amministrativa;

che questa Corte, del resto, in presenza di norme che attribuiscono direttamente all'istanza superiore controversie che spetterebbero di norma al giudice di primo grado, ne ha giustificato la sottrazione a questi in ragione della «peculiarità del contesto» in cui i giudizi si collocano (sentt. nn. 62 del 1981 e 80 del 1988), peculiarità che sono certamente ravvisabili nelle fattispecie di cui all'art. 37, commi secondo e terzo, della legge n. 1034 del 1971;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma secondo e terzo, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 125 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0521

N. 396

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Assistenza e beneficenza - IPAB regionali e infraregionali - Sussistenza quali istituzioni con personalità di diritto privato - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.**

**(Legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1).**

**(Cost., art. 38, ultimo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 («Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Opera Pia Ospizio S. Anna e il comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9/prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione dell'Opera Pia Ospizio S. Anna, del comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Edda Menzani per l'Opera Pia Ospizio S. Anna e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — L'Opera Pia Ospizio S. Anna, richiesta dalla regione Emilia-Romagna di cancellarsi dal registro di cui all'articolo 33 cod. civ. nel presupposto della sua appartenenza alla sfera degli enti pubblici previsti dall'art. 1 legge 17 luglio 1890, n. 6972, (appartenenza che ne avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la soppressione), adiva il Tribunale di Bologna per ottenere l'accertamento, in contraddittorio con il comune e la regione, della propria natura di ente privato.

In seguito all'impugnazione della sentenza di primo grado che respingeva la domanda attrice, la Corte d'Appello di Bologna, decidendo in via non definitiva sulla giurisdizione, osservava, nel merito, che la generalizzata pubblicizzazione degli istituti di assistenza e beneficenza, operata dalla legge 17 giugno 1890, n. 6972, non poteva essere posta in dubbio, e, con separata ordinanza, impugnava dinanzi a questa Corte l'art. 1 della predetta legge, ritenendolo in contrasto con l'art. 38 u.c., della Costituzione.

Sostiene il giudice *a quo* che la disposizione denunciata, riconducendo nella sfera di competenza pubblica tutta l'assistenza esercitata dagli enti riconosciuti, ha istituito nel settore un vero e proprio «monopolio pubblico», così comprimendo, in misura consistente, il principio che sancisce e tutela la libertà dell'assistenza privata. Inoltre, ogni indagine volta ad accertare le modalità di nascita e di vita dell'Opera pia appellante, nonché gli scopi, anche di natura etica e religiosa, da essa perseguiti, risulterebbe inutile, dal momento che la sua qualificazione pubblica discenderebbe in modo pacifico ed evidente dalla impugnata norma della legge Crispi, mentre, la paventata soppressione, conseguenza del previsto trasferimento delle funzioni e dei beni delle IPAB infraregionali ai comuni, non potrebbe più realizzarsi in seguito alla intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. — Nel giudizio così promosso si è costituito il comune di Bologna chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L'omissione — nell'ordinanza di rinvio — di ogni riferimento alla concreta fattispecie non consentirebbe, infatti, l'individuazione delle ragioni e dei termini per i quali la norma impugnata dovrebbe trovare applicazione nel giudizio *a quo*.

La questione, poi, sarebbe comunque irrilevante dal momento che la legge Crispi, anche se contrastante con l'invocato parametro costituzionale, resterebbe, ciò nondimeno, applicabile alle istituzioni sorte anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, che le trovò, secondo l'opinione di un'autorevole dottrina «viventi e operanti come enti pubblici». Al riguardo ritiene il comune che, non avendo l'opera pia impugnato una serie di atti amministrativi, ed in particolare il R.D. 9 settembre 1909, che (in applicazione dell'art. 1 della legge del 1890 e dei relativi regolamenti amministrativo e contabile del 1891) ne approvava il nuovo Statuto, la sua natura pubblica costituirebbe, ormai, uno *status* consolidato ed intangibile sul quale nessun effetto potrebbe spiegare un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata.

Nel merito, la parte osserva che la questione, già sollevata contestualmente e subordinatamente all'altra concernente il trasferimento delle IPAB ai comuni (art. 25 d.P.R. n. 616 del 1977), sarebbe stata ritenuta irrilevante da questa Corte (sent. n. 173 del 1981 e ord. n. 34 del 1982) nell'implicito presupposto che, se la situazione creata dalla legge Crispi non riesce ad evolvere verso processi di svuotamento e soppressione di tutte le IPAB, ciò significa che gli elementi privatistici in esse presenti sono garantiti e, quindi, anche il principio di cui all'art. 38 Cost. non risulta violato.

D'altro canto, considerando le ipotesi sottratte alla disciplina della legge, e cioè le eccezioni di cui all'art. 2, nonché le attività assistenziali svolte in forma individuale o con strutture facenti capo ad enti di fatto, appare inesatto affermare che la stessa abbia instaurato un «monopolio pubblico» dell'assistenza e beneficenza. La tesi, comunque, non risulterebbe sufficientemente suffragata dal dato del tutto estrinseco e formale della qualificazione pubblica degli enti; ed infatti, tutte le scelte concernenti la forma dell'istituzione, le specifiche finalità, la configurazione degli organi amministrativi e i criteri per la designazione dei rispettivi componenti, restano riservate all'autonomia privata, che si prolunga così anche al di là del momento genetico riflettendosi sulla vita dell'ente.

3. — La regione Emilia-Romagna, costituendosi, ha invece eccepito l'irrelevanza della questione, non essendo contestata nel giudizio *a quo* la possibilità, per l'opera pia, di trasformarsi in ente privato, quanto piuttosto il raggiungimento di tale trasformazione in modo indiretto, e cioè attraverso una sentenza che ne accerti ab origine la natura privata, quando invece sia lo statuto che il suo modo di operare ne dimostrerebbero incostituzionalmente la qualità di ipab.

Nel merito, la regione ha poi chiesto che la questione venisse dichiarata infondata in quanto la disposizione denunciata consentendo, secondo l'interpretazione datane dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di merito, lo svolgimento di attività assistenziali anche da parte di persone giuridiche private, non imporrebbe affatto un «monopolio pubblico» nella materia.

4. — È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. Se il giudice *a quo*, infatti, prima di sollevare l'incidente di costituzionalità, avesse indagato sulle modalità di nascita e di vita dell'opera pia, avrebbe potuto acquisire elementi tali da far ritenere confermata o esclusa la pubblicità dell'ente anche a prescindere dal disposto della norma impugnata.

L'interveniente ha poi osservato che al tempo dei lavori dell'Assemblea Costituente, la pubblicità degli enti morali svolgenti attività di assistenza e beneficenza — tranne quelli elencati all'art. 2 della legge Crispi — era un dato di fatto ben conosciuto, e quindi non ignorato al momento in cui fu dettato l'art. 38. Pertanto, non essendoci elementi, in tal senso, contrari, si deve ritenere che la volontà dei costituenti non era quella di sconvolgere la materia in esame, riprivatizzando le istituzioni che la legge del 1890 aveva pubblicizzato, ma piuttosto di lasciare alla legge ordinaria il compito di disciplinare quella libertà garantita dall'art. 38 e per la quale, diversamente da quanto prevede il precedente art. 33 in materia di istruzione, non risulta affatto contemplata la possibilità di istituire enti privati.

Ad avviso dell'Avvocatura, infine, l'impossibilità di svolgere attività assistenziale nella forma organizzata della persona giuridica privata non violerebbe il principio della libertà di assistenza, trattandosi di una scelta discrezionalmente operata dal legislatore e giustificata dalla particolare delicatezza e importanza dell'attività svolta. Così come, allo stesso modo, il divieto posto alle persone fisiche e giuridiche (ad eccezione delle sole società per azioni) di esercitare le assicurazioni (art. 1883 cod. civ.), costituendo un limite intrinseco alla particolare natura della attività, non viola la libertà di iniziativa economica.

5. — Con memoria depositata nei termini l'Opera Pia Ospizio di S. Anna, precedentemente costituitasi, ha svolto le proprie deduzioni osservando anzitutto che la legge Crispi si preoccupò di rendere pubblico il fine assistenziale, trascurando però di verificare la natura giuridica degli enti da costituire in I.P.A.B., per i quali, l'assenza dell'obbligatorietà di conseguire il fine istituzionale, della costituzione per specifica iniziativa statale, nonché del godimento di una certa sfera di potestà pubbliche, dimostrerebbe la «forzatura» operata dalla legge del 1890 che derivò la pubblicità degli enti dalla mera pubblicizzazione dei loro fini.

Ha poi rilevato che soltanto l'eventuale caducazione della norma impugnata consentirebbe al giudice *a quo* un'indagine istruttoria sul carattere pubblico o privato dell'istituzione, il cui assoggettamento alla legge Crispi ed il relativo riconoscimento, di natura meramente dichiarativa, non ne avrebbero nella sostanza modificato la personalità di diritto privato.

Confutando la tesi dell'Avvocatura Generale, secondo cui l'attività assistenziale svolta dai privati incontrerebbe un limite nell'impossibilità di utilizzare a tal fine lo strumento della persona giuridica, la parte osserva che una tale interpretazione dell'art. 38 Cost., oltre che contrastare con i principi di cui agli artt. 3 e 18 dello stesso testo, sarebbe stata già respinta da questa Corte con sentenza n. 139 del 1972. D'altro canto, sostenere l'incostituzionalità della legge Crispi limitatamente agli enti sorti dopo l'entrata in vigore della Costituzione significherebbe riconoscere alla qualificazione autoritativa del soggetto una natura — di rapporto definito — che invece non ha. Trattandosi infatti di uno *status* personale, e quindi di una situazione ancora in atto da cui derivano diritti imprescrittibili, nessuna acquiescenza può essere riferita all'ente, in relazione alla sua natura pubblica o privata.

#### *Considerato in diritto*

1. — È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi) perchè esso, riconducendo nell'ambito degli enti pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB), sarebbe in contrasto con l'art. 38, ultimo comma, Cost. che tutela la libertà dell'assistenza privata.

Ad avviso del giudice *a quo*, non può revocarsi in dubbio che, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza unanimi, la norma denunciata abbia prodotto una generalizzata pubblicizzazione delle Istituzioni predette, ciò discendendo dalla inequivoca intenzione della legge, dalla struttura e dalla disciplina ad esse imposta, dalla esplicita qualificazione loro attribuita.

Il monopolio pubblico dell'assistenza esercitata dagli enti riconosciuti, così determinato, comprimerebbe perciò in modo consistente la libertà dei privati di contribuire all'assistenza predetta, in contrasto con l'opposto principio sancito dal precetto costituzionale invocato.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato per pretesa mancanza di motivazione sulla rilevanza. Risulta invece che la questione è stata sollevata dall'ordinanza di rimessione, nel corso di un giudizio promosso da un'Istituzione di assistenza e beneficenza che aveva chiesto che venisse accertata la sua natura di ente privato. Detta Istituzione, il cui Statuto era stato approvato nel 1909, ai sensi della legge Crispi, si era iscritta successivamente, nel 1962, al registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 c.c.. Avendole, però, la Regione Emilia-Romagna richiesto la cancellazione da detto registro, nell'assunto del suo carattere di ente pubblico, l'Istituzione predetta aveva convenuto in giudizio il comune e la regione per far accertare la propria natura privata. Il Tribunale aveva respinto la domanda affermando il carattere pubblico dell'ente. In sede di appello, il giudice di secondo grado disattendeva, con sentenza parziale, una eccezione di difetto di giurisdizione, confermando in tale occasione la natura pubblica dell'Istituzione, in quanto riconosciuta ai sensi della legge Crispi, ma, proprio partendo da questa premessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge stessa, sostenendo la rilevanza della questione, nell'assunto che dalla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma, avrebbe potuto trovare ingresso la domanda dell'ente di far accertare la propria natura privata.

Risulta così assolto l'obbligo di motivazione sulla rilevanza.

3. — Deve essere parimenti disattesa l'altra eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, dal comune di Bologna e dall'interveniente Presidenza del Consiglio dei Ministri, con prospettazioni formalmente diverse ma sostanzialmente analoghe, nell'assunto che l'invocato parametro costituzionale non sarebbe applicabile alle istituzioni sorte anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, che le aveva trovate in vita come enti pubblici ed in particolare, relativamente al caso di specie, che, non avendo l'ente impugnato all'epoca il decreto del 1909, il quale ne aveva approvato lo Statuto ai sensi della legge del 1890, la sua natura pubblica non potrebbe più essere messa in discussione.

In proposito va osservato che questo profilo rappresenta proprio l'oggetto principale del presente giudizio di legittimità costituzionale, avendo il giudice *a quo* investito questa Corte appunto del problema volto a stabilire se la legge del 1890 n. 6872, che qualificava come pubblici tutti gli enti aventi finalità di assistenza e beneficenza, per il solo fatto di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, sia divenuta incompatibile con l'art. 38, ultimo comma, Cost., che sancisce il principio della libertà dell'assistenza privata. Va perciò rilevato che se, come è stato anche prospettato da alcune delle parti costituite, e come sarà ancora ricordato in prosieguo, si starebbe ora determinando un orientamento nel senso che enti aventi dette finalità, possano, dopo l'avvento della Costituzione, essere riconosciuti come persone giuridiche private, ciò non elide la rilevanza della questione di legittimità dell'art. 1 della legge del 1890. Difatti, vigendo questa legge, la qualificazione pubblica di tali enti costituiva una conseguenza necessitata dal riconoscimento della personalità giuridica, anche se essi presentassero, per il resto, tutti i requisiti che avrebbero loro consentito di essere riconosciute come persone giuridiche private, se non fosse stata vigente la norma impugnata.

Nè può essere condiviso l'assunto secondo cui, trattandosi di una istituzione riconosciuta in precedenza, diverrebbe irrilevante la richiesta dichiarazione di illegittimità della norma censurata, per non essere stato impugnato, all'epoca, il decreto di riconoscimento come persona giuridica pubblica. L'assunto si risolve in una evidente petizione di principio, ove si consideri che, all'epoca in cui l'ente aveva ottenuto il riconoscimento come pubblico, il relativo decreto era legittimo perchè conforme alla legge allora vigente proprio per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa, venendo meno il denunciato monopolio pubblico di questo tipo di enti, diverrebbe possibile — come appunto si auspica nella ordinanza di rimessione — accertare, nelle opportune sedi giudiziarie o amministrative, il possesso di requisiti tali che consentano loro di continuare a sussistere come persone giuridiche di diritto privato.

Ciò comunque non senza considerare, quanto al caso di specie, che proprio il decreto reale del 1909, che (analogamente a tutti i simili decreti di riconoscimento) aveva approvato il nuovo Statuto dell'ente, non contiene una espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico, derivando tale qualificazione come effetto naturale del riconoscimento, e cioè come diretta conseguenza della legge del 1890 n. 6972. Per queste ragioni la caducazione dell'art. 1 della legge stessa, da cui direttamente discende la qualificazione pubblica dell'ente, necessitata in base a detta legge per il solo fatto che esso ha finalità di assistenza e beneficenza, farebbe automaticamente riemergere la possibilità di escludere il permanere di tale effetto, ove dovesse essere riconosciuto, nelle competenti sedi, che sussistano i requisiti per una qualificazione privatistica dell'ente.

D'altronde, spetta soltanto al giudice *a quo* stabilire la portata dei suoi poteri a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che, altrimenti, esso avrebbe dovuto applicare. Ebbene nell'ordinanza di rimessione, come si è già avuto modo di rilevare, si è affermato che, ove la norma denunciata dovesse essere dichiarata illegittima, ciò consentirebbe di esaminare la domanda giudiziale volta a far accertare la natura privata dell'ente che ha promosso il giudizio. Questa sola circostanza è sufficiente a far disattendere la dedotta eccezione di inammissibilità, perchè è preclusa a questa Corte la possibilità di contraddire il giudizio sulla rilevanza formulato dal giudice *a quo*, ove esso risulti, come nella specie, plausibile.

4. — Nel merito la questione è fondata.

Sembra opportuno premettere che la Corte è stata già investita dalla medesima questione nel giudizio definito con la sentenza n. 173 del 1981, nella quale il suo esame era però rimasto, per espressa affermazione in questo senso, assorbito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Tuttavia, già in tale occasione la Corte aveva avuto modo di rilevare che la legge del 1890, n. 6972, avendo disciplinato una serie di istituzioni aventi uno «spessore storico» del tutto peculiare, era ispirata a due principi fondamentali, quali il rispetto della volontà dei fondatori e i controlli giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazione di autonomia.

Questa posizione ambivalente di dette istituzioni è stata ancora più di recente messa in evidenza nella sentenza n. 195 del 1987, in cui si è rilevato come il loro regime giuridico sia caratterizzato dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto agli altri enti pubblici.

In presenza di tali peculiarità deve convenire con quella dottrina che parla di una assoluta tipicità di questi particolari enti pubblici, in cui convivono forti poteri di vigilanza e tutela pubblica con un ruolo ineliminabile e spesso decisivo della volontà dei privati, siano essi i fondatori, gli amministratori o la base associativa. Esse quindi sono istituzioni pubbliche che, non solo in riferimento alla situazione precedente alla legge del 1890, ma anche per le successive iniziative assistenziali, sono per lo più il prodotto del riconoscimento di iniziative private, sia *inter vivos* che *mortis causa*.

La scelta operata dalla legge Crispi, come è stato ben messo in evidenza dalla dottrina, non fu una vera e propria pubblicizzazione del settore della beneficenza e poi (per effetto del d.P.R. n. 2841 del 1923) della assistenza, ma la creazione progressiva di strumenti statali di «beneficenza legale» e la predisposizione di forme di controllo e di disciplina uniforme, nella beneficenza di origine privata.

Così ancora la dottrina, commentando il sistema della legge del 1890 nell'immediatezza della sua emanazione, aveva posto in evidenza come l'assunzione, da parte di dette istituzioni, della personalità giuridica, che non poteva non essere pubblica, era finalizzata allo scopo «di mettere il Governo in grado di assicurare che la personalità giuridica della nuova istituzione ... non solo è realmente di beneficenza ... ma che inoltre contribuisce alla soddisfazione di un interesse pubblico armonizzante con l'indirizzo generale della beneficenza».

Il rafforzamento dell'obbligo di riconoscimento come persona giuridica pubblica di ogni istituzione di origine privata, finalizzata alla beneficenza, anche se strutturata in forma minima, era garantita dall'art. 103 della legge in parola, che sanciva la nullità delle disposizioni o convenzioni dirette a sottrarre alla tutela o alla vigilanza delle pubbliche autorità le istituzioni di beneficenza, nonché successivamente dall'art. 26 del d.P.R. del 1923 n. 2841, che attribuiva al prefetto il potere di promuovere di ufficio la fondazione di nuove istituzioni. Disposizione quest'ultima che è stata esattamente indicata come ulteriore strumento volto a trasferire all'area degli enti pubblici tutte le strutture di beneficenza e di assistenza che potessero sfuggire alla pubblicizzazione.

Da ciò l'esclusione dalla possibilità che, nell'area dell'assistenza e beneficenza, esistano fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica privata.

5. — Gli aspetti testè evidenziati e l'esame delle modalità di applicazione della legge Crispi nella sua evoluzione portano a concludere che nel tempo sono finite per essere ad essa assoggettate non solo enti che, in quanto erogatori di servizi pubblici, avrebbero potuto, aspirare a pieno titolo alla qualificazione di enti pubblici, anche se non fosse stato sancito il monopolio ora messo in discussione ma pure «organizzazioni espressive dell'autonomia dei privati che hanno conservato caratteri propri dell'organizzazione civile anche dopo la loro formale pubblicizzazione».

Una prima rottura del sistema monolitico così descritto è derivata dalla legge del 1968 n. 195 che, in una prospettiva di progressivo avvicinamento (conclusosi nel 1978 con la legge di riforma sanitaria n. 833) al sistema di sicurezza sociale, ha sottratto alla disciplina della legge del 1890 le istituzioni sorte, soprattutto ad iniziativa di privati, per l'assistenza ospedaliera.

Le istituzioni preesistenti sono state perciò assorbite negli enti ospedalieri, determinandosi così vari effetti e cioè, da un canto, quello della impossibilità per le istituzioni aventi finalità ospedaliere di essere riconosciute come I.P.A.B. (se nuove) o di continuare a sopravvivere (se già esistenti) nel sistema della legge Crispi del 1890, dall'altro la possibilità per il futuro di istituire enti ospedalieri con personalità giuridica privata, perchè questo settore dell'assistenza ospedaliera non era ormai più compreso, da quel momento, nel sistema delle I.P.A.B.

Invece, ancorché l'art. 38, u.c., Cost., tuteli ormai la libertà dell'assistenza privata, è rimasta immutata fino ad oggi la situazione delle istituzioni che, sorte per iniziativa privata, svolgono altre svariate forme di beneficenza e di assistenza, diverse da quella ospedaliera.

Mentre per le istituzioni a carattere interregionale, il loro assetto è stato definito con la disciplina dettata dagli articoli 113 e seg. del d.P.R. n. 616 del 1977, quelle a carattere regionale e infraregionale sono tuttora assoggettate al regime della legge del 1890, anche se, nonostante la loro formale pubblicizzazione, necessitata dalla previsione generalizzante dell'art. 1 di detta legge, esse abbiano requisiti tali da poter continuare ad esistere come persone giuridiche private. E ciò perchè, da un lato, i fini di esse non sono per loro natura esclusivi delle strutture pubbliche, e dall'altro perchè lo Stato e gli altri enti pubblici, ove ritengano di dover realizzare certi fini di assistenza e beneficenza, ben potrebbero ormai farlo attraverso proprie strutture, come è già in larga parte avvenuto.

Sono, quindi, venuti ormai meno i presupposti che avevano presieduto, all'epoca della legge Crispi, al generalizzato regime di pubblicizzazione, oggi non più aderente alla mutata situazione dei tempi ed alla evoluzione degli apparati pubblici, per l'avvenuta assunzione diretta da parte di questi di certe categorie di interessi, la cui realizzazione era invece assicurata, nel sistema della legge del 1890, quasi esclusivamente dalla iniziativa dei privati, che veniva poi assoggettata al controllo pubblico per costituire un sistema di «beneficenza legale», che altrimenti sarebbe mancata del tutto.

Una volta mutata tale situazione, non possono ormai non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura.

Questa esigenza è imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che, nel campo della assistenza, è garantito, quanto alle iniziative private, dall'ultimo comma dell'art. 38, rispetto al quale è divenuto ormai incompatibile il monopolio pubblico delle istituzioni relative.

6. — Le considerazioni che precedono denotano, perciò, il contrasto con la norma costituzionale citata, dell'art. 1 della legge del 1890, che invece continua ad esigere, — pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture dello Stato che avevano ispirato la legge stessa — un sistema di pubblicizzazione generalizzato, esteso a tutte le iniziative originate dall'autonomia privata.

Queste perciò ben potrebbero essere restituite all'ambito privato ove fosse constatata la presenza di requisiti propri di una persona giuridica privata.

7. — Per quel che riguarda gli enti di nuova istituzione, non può non prendersi atto di quanto già riferito in precedenza, e che è stato posto in luce sia in dottrina che negli scritti difensivi, circa il già avvenuto superamento del regime di obbligatoria pubblicizzazione proprio della legge Crispi.

Questo superamento manifestatosi più di recente sia in sede amministrativa, sia in sede di controllo, sia in sede giurisdizionale, afferma il principio che enti di nuova istituzione, aventi finalità di assistenza e di beneficenza, possano essere riconosciuti come persone giuridiche private: un principio che è la diretta conseguenza del precetto costituzionale dell'art. 38, u.c., Cost., il quale, affermando la libertà dell'assistenza privata e conformando l'intero sistema costituzionale dell'assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguenzialmente, quello di vedersi riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura.

Per effetto della Costituzione, si è perciò già realizzata un'inversione di tendenza, nel senso del superamento del principio di pubblicizzazione generalizzata per realizzare quel sistema di «pluralismo delle istituzioni in relazione alla possibilità di pluralismo nelle istituzioni», auspicato dalla già richiamata sentenza n. 173 del 1981, che le interpretazioni e le prassi applicative prima ricordate, hanno puntualmente colto.

Ciò basta per esimere questa Corte dal dover dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con riferimento alle nuove istituzioni di assistenza, relativamente alle quali, in base all'indicata inversione di tendenza, è già possibile il loro riconoscimento come enti privati.

Per le istituzioni preesistenti, invece, la cui pubblicizzazione non sia aderente alle caratteristiche dell'ente, la loro riprivatizzazione, garantita dall'art. 38, u.c., Cost. è possibile solo a seguito della dichiarazione di illegittimità della norma denunciata, che afferma l'opposto principio.

8. — La Corte non può comunque non sottolineare come, nonostante il lungo tempo trascorso, sia rimasto irrealizzato l'auspicio che, nella già richiamata sentenza n. 173 del 1981, era stato formulato, sia pure in forma indiretta, circa l'esigenza di un intervento legislativo di carattere generale che prendesse atto del superamento del regime della legge n. 6972 del 1890. Di un intervento cioè che avrebbe dovuto riconsiderare i principi fondamentali che avevano ispirato, all'epoca, il regime di pubblicizzazione generalizzato nel campo della assistenza e riflettere sulla pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene prestata, differenze queste che non erano state prese in considerazione dalla legge Crispi che aveva perseguito l'opposto disegno.

Essendo mancato fino ad oggi un intervento organico, non può ulteriormente rimanere disattesa l'esigenza di adeguamento del sistema al principio costituzionale di libertà dell'assistenza privata. Nè potrebbe costituire remora alla realizzazione di tale esigenza la considerazione della mancanza di una espressa disciplina alternativa che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, possa consentire in concreto il rientro delle istituzioni preesistenti, che ne presentino i requisiti, nella categoria dei soggetti privati, cui per loro natura sarebbero fin dalle origini dovute appartenere, ove non fosse diversamente stato imposto dalla pubblicizzazione generalizzatrice della legge del 1890.

Al riguardo sembra sufficiente considerare che, anche in mancanza di una apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle I.P.A.B., la possibilità di realizzare in concreto le finalità auspiccate dell'ordinanza di rimessione sarebbero offerte, non solo perseguendo la via dell'accertamento giudiziale, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, ma anche la via della trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Al riguardo potrebbe costituire utile punto di riferimento, in quanto esprime principi generali insiti nell'ordinamento, l'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) il quale indica una serie di caratteristiche e di presupposti come idonei a consentire la trasformazione in persone giuridiche private, di enti già in precedenza appartenenti alla categoria della IPAB, sottraendoli così alla soppressione prevista per le istituzioni aventi natura di enti pubblici veri e propri.

Altro esempio normativo da assumere in proposito come punto di riferimento, in quanto anche esso espressione di principi generali, può essere considerato l'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986 il quale prevede che «le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di Stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Codice civile».

Gli esempi normativi richiamati, a parte le indicazioni procedimentali, che potrebbero valere solo per le Regioni cui esse si riferiscono, costituiscono per il resto un significativo superamento della legge n. 6872 del 1890, con l'indicazione di principi e criteri che, ove dovesse ancora mancare una apposita normativa che disciplini compiutamente la materia dell'assistenza, in conformità ai principi costituzionali, possono essere considerati utili punti di riferimento, per far conseguire nelle competenti sedi giudiziarie o amministrative, la qualificazione privatistica a quelle IPAB che dovessero mostrarsi interessate a tale diverso riconoscimento, fino ad oggi impedito dalla vigenza della norma di cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 («Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza») nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 397

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pensione civile, militare di guerra - Pensione di reversibilità - Fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro - Omessa previsione di consolidamento della pensione alla morte del genitore del dante causa - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 22 novembre 1962, n. 1642, art. 7, ultimo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALIO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 («Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro»), in relazione all'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 («Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1978 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Reina Tomasina, iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

Con deliberazione del 28 aprile 1977 del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di Previdenza, venne respinta la domanda di pensione di reversibilità prodotta il 3 febbraio 1977 dalla Sig.ra Reina Tomasina, sorella di Reina Alfio, ex dipendente del Comune di Mascalucia deceduto in quiescenza il 29 dicembre 1969, nella considerazione che, essendo stato conferito il trattamento di reversibilità alla madre del pensionato, la richiedente non poteva più ritenersi soggetto potenziale di diritto a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Contro detto decreto produsse corso l'interessata, con atto notificato alla Amministrazione degli Istituti di Previdenza, deducendo che la citata norma stabilisce un ordine di precedenza rispetto ai vari aventi diritto alla pensione di reversibilità ma che, dato il suo innegabile carattere alimentare, la pensione stessa, goduta da un avente diritto (nei caso la madre), non può ritenersi estinta con la morte del medesimo e deve consolidarsi a favore del collaterale superstite.

In via subordinata, la ricorrente sollevava, questione di legittimità costituzionale per il diverso trattamento previsto, per i pensionati degli enti locali, dal predetto art. 7, ultimo comma, della legge n. 1646 del 1962 rispetto a quello sancito per i pensionati statali, dell'art. 87, secondo comma, del T.U. n. 1092 del 1973 in violazione dell'art. 3 della Costituzione che garantisce il principio della *par condicio* dei cittadini di fronte alla legge.

In proposito va rilevato che in punto di fatto alla morte dell'ex pensionato della C.P.D.E.L. Reina Alfio, la Direzione Generale degli Istituti di previdenza aveva conferito il trattamento pensionistico di reversibilità alla di lui madre Sig.ra Valenti Giuseppa fino alla data del suo decesso avvenuto in Mascalucia il 22 settembre 1975.

La Corte dei conti, disattendeva la prima richiesta e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1642 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed in relazione all'art. 87, secondo comma, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 il quale prevede che «Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purchè le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla reversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore».

Si assume che da tale norma, che prevede in materia di pensione di reversibilità degli impiegati dello Stato, l'istituto del consolidamento fra le varie categorie di vocati nell'ordine, sarebbero ingiustificatamente esclusi coloro che, pur avendo in astratto diritto alla pensione di reversibilità degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, si trovino nelle stesse condizioni.

Nessuna parte si è costituita in giudizio, nè ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1646 («Modifiche degli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro»), in quanto prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro spetti la pensione di reversibilità solo in mancanza di altri aventi diritto, laddove l'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali casi ed a certe condizioni, l'istituto del consolidamento tra le varie categorie dei vocati. In base a quest'ultimo istituto, alla morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe condizioni, i fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa.

2. — La questione è fondata.

Come è stato esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di rinvio, in relazione alla questione prospettata è del tutto irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato abbia un sistema di finanziamento distinto da quello dei dipendenti pubblici iscritti presso gli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Il profilo cui si riferisce il giudice *a quo* riguarda difatti un aspetto estrinseco rispetto a quel momento, riguardando i riflessi sociali dei vari sistemi pensionistici che, relativamente ad essi, non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove identiche risultino le situazioni poste a raffronto.

Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare che la pensione di reversibilità costituisce una delle manifestazioni del carattere di retribuzione differita proprio delle pensioni. Difatti se il lavoratore, provvedeva al sostentamento proprio e di altri soggetti con lui conviventi, con l'istituto della reversibilità si è preso atto di questa realtà proiettando sui soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione, finchè perdurano, dopo la sua morte, determinati requisiti di assistibilità.

Coerente con questo disegno, è l'istituto del consolidamento che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato, perchè esso tende a rendere effettivo il diritto alla reversibilità per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio.

Ma una volta affermato tale principio esso non può non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore abbia preso in considerazione più soggetti come possibili destinatari del beneficio, perchè altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni fra essi.

Va difatti rilevato che, mancando la possibilità di consolidamento nel caso di più soggetti, al cui sostentamento provvedeva durante la vita il *de cuius*, ma vocati alla sua morte in ordine successivo, ove non fosse previsto il consolidamento, la possibilità, per i chiamati successivamente, di godere del beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Così quando siano chiamati il genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al *de cuius* del genitore, anche per un solo giorno, impedirebbe al fratello inabile, che pur era assistito in vita dal lavoratore, di godere della reversibilità.

La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione come *tertium comparationis* ha dunque realizzato una razionalizzazione del sistema, onde sarebbe irragionevole che da essa, stante l'identità di situazioni, rimanessero esclusi gli assistiti dai dipendenti pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perchè il permanere di tale discriminazione determinerebbe quella ulteriore, qui posta in evidenza, all'interno della medesima categoria dei chiamati, in quanto alcuni di questi potrebbero non godere del beneficio per un evento del tutto casuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 («Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro») nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di reversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0539

N. 398

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanitario - Ufficiali sanitari e sanitari condotti - Trattenimento in servizio, per il conseguimento del massimo pensionabile e non oltre il settantesimo anno di età - Omessa estensione agli altri sanitari comunali - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 7 maggio 1965, n. 459, articolo unico).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459 («Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti»), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n. 14, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 68-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal Prof. Giorgio Resta per l'annullamento della delibera del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 14 «Genova V», n. 219 del 18 maggio 1983, con la quale il ricorrente veniva collocato a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età, il T.A.R. della Liguria ha sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

La disposizione impugnata, consentendo soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti — in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge ed in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952 — il trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età, porrebbe in essere un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri sanitari comunali, che, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, vengono obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età.

Osserva il giudice *a quo* che una deroga analoga a quella contenuta nella norma censurata era stata già disposta dalla legge 24 luglio 1954, n. 596, per gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) e successivamente estesa ad altre categorie di personale sanitario dipendente dagli enti locali (l. 20 dicembre 1962 n. 1751, l. 6 ottobre 1964 n. 982, l. 13 luglio 1965 n. 840).

Tale evoluzione legislativa renderebbe ancor più evidente la lamentata disparità di trattamento, già di per se stessa priva di ragionevole giustificazione, nonché la conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

2. — Non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo una carenza di motivazione sulla rilevanza della questione in quanto non risulterebbe sufficientemente esplicitato se la posizione del ricorrente qualificata come «medico igienista di prima classe» all'atto dell'assunzione, e poi «dirigente tecnico» sia riconducibile ad una qualche categoria di sanitari comunali.

Nel merito l'interveniente ha sostenuto l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto. La deroga relativa al personale in servizio nel 1934 avrebbe infatti obbedito ad esigenze diverse da quelle sottostanti alla deroga disposta dalla norma impugnata, di qui l'impossibilità di generalizzare quest'ultima, diretta a disciplinare un fenomeno circoscritto a specifiche categorie di sanitari.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione oggetto del giudizio di costituzionalità riguarda l'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 549, nella parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo anno di età.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata non prevedendo come destinatari del beneficio del trattenimento in servizio anche gli altri sanitari comunali, contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento, violando, altresì, il principio di imparzialità.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perchè, diversamente da quanto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione è esauriente sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio *a quo* come appartenente alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma denunciata.

3. — Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è fondata.

Se è vero che la regola generale per i sanitari che siano dipendenti pubblici è quella del collocamento a riposo al 65° anno di età, tuttavia, come nel caso della norma denunciata, il legislatore, in vista di varie considerazioni, vi ha più volte derogato, elevando il limite al 70° anno di età in relazione a particolari categorie di personale.

Nel caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta una prima deroga in tal senso dalla legge n. 596 del 1954, per coloro che fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore del t.u. del 1934 n. 383.

Tale deroga era stata estesa dalla legge 20 dicembre 1962 n. 1751 ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici comunali, proprio perchè ritenuti equiparati ai primi (Atto Camera n. 3525, 3ª legislatura).

Appare perciò inspiegabile, come è stato ben messo in evidenza nell'ordinanza di rimessione, che quando il legislatore si è occupato degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in carriera successivamente e fino al 31 dicembre 1952, non abbia compreso nel beneficio anche gli altri sanitari comunali che, in relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati ai primi.

4. — La ravvisata illegittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., è da considerarsi assorbente del riferimento all'art. 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 459 («Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti») nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0540

N. 399

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Istruzione pubblica - Concorsi magistrali - Riserva di posto - Limitazione del beneficio agli insegnanti supplenti di scuola statale - Esclusione per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 31).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da Izzi Giulia ed altre contro il Provveditorato agli studi di Isernia ed altri, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Antonelli Silvano ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Federico Sorrentino per Antonelli Silvano ed altri.

*Ritenuto in fatto:*

1. — Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), per la parte in cui esclude dal beneficio della riserva di posto in sede di concorso magistrale categorie di «precari» — in particolare i supplenti nella scuola popolare — in possesso di titoli di servizio perfettamente identici a quelli previsti per i destinatari della norma impugnata.

La norma stabilisce che gli insegnanti con due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, in concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario (da bandire, ai sensi del precedente art. 20, dopo l'entrata in vigore della legge stessa).

Il giudice *a quo* ha rilevato l'ontologica equivalenza del servizio prestato nelle scuole popolari e nelle scuole o istituti d'istruzione statale (equivalenza confermata indirettamente anche nell'art. 46 della stessa legge n. 270 del 1982 che prevede, ai fini dell'immissione in ruolo, la riconoscibilità del servizio prestato nelle scuole popolari), sì che non parrebbe giustificabile la diversa considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla impugnata disposizione. Né, ad avviso del giudice rimettente, la riconoscibilità del servizio prestato in scuole popolari anteriormente all'anno scolastico 1979-80 può essere esclusa dall'art. 46 della legge medesima, la cui formulazione, se comporta l'inapplicabilità del beneficio a chi non sia in possesso, ai fini dell'immissione in ruolo, dei requisiti tassativamente indicati (servizio di un anno nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 in corsi di scuola popolare ovvero, come incaricati o supplenti, nelle scuole elementari statali) non è rilevante ai fini dell'applicazione di ulteriori vantaggi fondati su titoli di servizio obiettivamente identici, anche se prestati in epoche diverse.

Una valutazione di equivalenza dei servizi prestati nei due diversi tipi di insegnamento è implicita d'altra parte, secondo il giudice *a quo*, nella stessa norma, allorché questa considera il servizio prestato, sia pure in determinati periodi, nei corsi di scuola popolare quale titolo idoneo agli effetti della immissione in ruolo nella scuola elementare (e media) statale.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituite alcune parti private insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

#### *Considerato in diritto:*

1. — Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O. n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.

2. — La questione è fondata.

La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata, tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi di scuola popolare, è priva di giustificazione, dal momento che questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare «è scuola esclusivamente statale».

La *ratio decidendi* è la medesima della sentenza di questa Corte n. 249 del 1986, che rilevava identità di struttura didattica dei corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e negli altri.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 400

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Abruzzo - Enti provinciali per il turismo - Bilanci - Approvazione in sanatoria dei rendiconti precedenti l'anno 1976 - Illegittimità costituzionale.****(Legge reg. Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981).****(Cost., art. 117).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15 aprile 1981, avente per oggetto: «Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 febbraio 1978, n. 43», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 16 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1981;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;

*Ritenuto in fatto*

Con atto notificato il 4 maggio 1981 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo aveva approvato in data 11 marzo 1980 un disegno di legge che prevedeva lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed, a questi fini, disponeva che l'approvazione del conto consuntivo dei detti Enti per l'anno 1976 comportasse approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti non approvati. In seguito a rinvio governativo, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo disegno di legge in data 23 aprile 1980 che, pur non prevedendo lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, ha nuovamente disposto che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 comporti l'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli enti precedenti secondo il modello offerto dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, così come formulato nella legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43.

Rinviata dal Commissario governativo anche questa legge regionale, essa è stata riapprovata il 15 aprile 1981. Il Governo, nel proporre questione di costituzionalità in via principale, ha dedotto violazione del principio fondamentale in materia contabile secondo cui i rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere approvati annualmente (art. 27 l. n. 335 del 1976; art. 1, lett. c), d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 ed art. 13 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 relativi,

rispettivamente, ai controlli sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla regione; art. 13 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 ed art. 10 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, relativi ai controlli sui bilanci delle aziende di cura e soggiorno e degli enti provinciali per il turismo) e, dunque, degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La Regione Abruzzo non si è costituita.

*Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri propone in via principale questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 15 aprile 1981, concernente l'approvazione dei bilanci degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la quale prevede, attraverso un rinvio al contenuto normativo dell'art. 2, comma secondo, legge 27 febbraio 1978, n. 43, che l'approvazione dei bilanci dei detti enti relativi all'anno 1976 comporta approvazione in sanatoria dei bilanci degli anni precedenti.

2. — Il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata, con il prevedere che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, importa l'approvazione in sanatoria dei consuntivi degli anni precedenti, violi il principio, fondamentale in materia di contabilità regionale, dell'approvazione annuale dei rendiconti degli enti dipendenti.

La questione è fondata. L'approvazione dei rendiconti degli enti dipendenti anno per anno (ai sensi dell'art. 27 l. 19 maggio 1976, n. 335, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni»), deve ritenersi in realtà principio fondamentale della materia, in quanto soddisfa l'esigenza irrinunciabile di un controllo effettivo e puntuale sulla gestione finanziaria. L'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti il 1976, disposta dalla legge impugnata come conseguenza automatica dell'approvazione del rendiconto di tale anno 1976, costituisce invece chiaramente elusione dell'esigenza suindicata.

Né il fatto che la norma dello Stato (art. 2, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43), cui l'impugnata deliberazione regionale rinvia, abbia previsto una sanatoria analoga per l'approvazione dei rendiconti dei comuni e delle province vale ad escludere la dedotta violazione di un principio fondamentale della materia. Si tratta, infatti, di norma collegata, come risulta dai pur travagliati lavori preparatori (discussione del 14 febbraio 1978 alla Camera), alla peculiare situazione nella quale si sono venuti a trovare gli enti locali — i cui compiti generali o comunque estremamente comprensivi non possono paragonarsi a quelli degli E.P.T. e delle Aziende autonome di cura e soggiorno — per essere stati gravati da spese ed obblighi sempre crescenti, cui non facevano riscontro adeguamenti nelle entrate. Né può restare senza rilievo la circostanza che la legge dello Stato concerneva enti i cui amministratori, a differenza di quelli degli enti considerati dalla legge regionale, sono politicamente responsabili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: CORASANITI  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 401

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Vigili del fuoco (Corpo) e servizi antincendi - Assunzione di idonei a concorso già espletato - Requisito dell'età - Possesso alla data della nomina, anziché alla data per la presentazione della domanda al concorso - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 23 dicembre 1980, n. 930, art. 6).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele FESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, («Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco»), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 dal T.A.R. della Calabria - Sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Giordano Beniamino contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32/1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Giordano Beniamino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza in data 14 gennaio 1987 il T.A.R. della Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

La norma è censurata nella parte in cui dispone che gli idonei del concorso previsto dall'art. 3 della legge n. 472 del 1978, per poter essere assunti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai sensi del precedente comma primo), debbano possedere il requisito del limite d'età alla data di emanazione del decreto di nomina, anziché a quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ovvero a quella di entrata in vigore della legge medesima.

Al riguardo il tribunale rimettente osserva che la norma, lasciando all'amministrazione la possibilità di procedere all'assunzione degli idonei in tempi diversi, consentirebbe un'ingiustificata diversità di trattamento fra gli stessi, in ragione degli effetti che il differente momento di adozione del decreto di nomina potrebbe determinare sul requisito del limite massimo di età.

Il primo comma dell'art. 6, legge n. 930 del 1980, inoltre, nel disporre l'assunzione diretta degli idonei, porrebbe questi ultimi sullo stesso piano dei vincitori di un concorso, privando l'amministrazione di ogni potere discrezionale in ordine alla loro nomina. Da ciò la discriminazione che — nell'individuare il termine di riferimento per la determinazione del requisito dell'età — la norma opererebbe, fra situazioni sostanzialmente omogenee, senza alcuna adeguata giustificazione.

2. — Si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione venisse dichiarata fondata sulla base delle stesse argomentazioni svolte dal giudice remittente, ed osservando, in particolare, che la norma impugnata, riguardando personale «idoneo» in possesso di tutti i requisiti di legge al momento della partecipazione al concorso, avrebbe potuto tutt'al più richiedere la permanenza dei requisiti stessi alla data di entrata in vigore della legge, ma giammai affidare all'amministrazione la facoltà, in concreto, di operare un'esclusione degli aspiranti all'impiego sulla base dell'età.

3. — L'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta sostenendo la non omogeneità delle situazioni poste a confronto dal giudice *a quo*.

Premesso infatti che l'assunzione cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, qualora fosse risultato in possesso del requisito dell'età, sarebbe avvenuta nell'ambito delle operazioni di prima applicazione della legge n. 930 del 1980, l'Avvocatura osserva come non possa sussistere eguaglianza di posizione con i vincitori del medesimo concorso, bandito ai sensi dell'art. 3 legge n. 472 del 1978, la cui immissione in servizio deve invece ritenersi di poco successiva all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta nel settembre del 1979. Ed è proprio in relazione a quest'ultima ipotesi di normale assunzione dei vincitori di concorso che il legislatore avrebbe posto il principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al fine di evitare che i vincitori stessi potessero risentire delle conseguenze negative derivanti da eventuali lentezze nell'espletamento delle procedure concorsuali.

Il fatto poi che lo stesso principio sia applicabile anche nei casi dell'assunzione di idonei non vincitori, disciplinati dall'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, non comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti degli idonei assunti, invece, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 930 del 1980, in quanto le due previsioni normative risulterebbero radicalmente diverse, prevedendo, la prima, a differenza della seconda, il conferimento di un numero limitato di posti, ed un termine biennale per l'esercizio della relativa facoltà da parte dell'amministrazione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, nella parte in cui prevede che il requisito dell'età per l'assunzione nel Corpo dei vigili del fuoco degli idonei di un concorso già espletato alla data di entrata in vigore di detta legge, dovesse essere posseduto alla data del decreto di nomina.

Tale disposizione, secondo il giudice *a quo*, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra gli stessi idonei, nonchè rispetto ai candidati dei concorsi pubblici in generale, per i quali è previsto che il requisito in parola debba essere posseduto entro la data di presentazione della domanda, cioè entro un termine prefissato ed uguale per tutti, laddove la previsione contenuta nella norma censurata rimette all'amministrazione di assumere o non assumere gli idonei del precedente concorso, potendo essa stabilire arbitrariamente la data della loro nomina.

2. — La questione è fondata.

Il diritto che la norma denunciata attribuisce agli idonei di un precedente concorso ad essere assunti in via prioritaria, per coprire i posti disponibili nel Corpo dei vigili del fuoco, è dalla norma stessa, come esattamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, subordinato ad un potere arbitrario dell'amministrazione, laddove, per i concorsi pubblici in generale (art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957) i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. La stessa norma impugnata, d'altronde, prevede che gli altri posti disponibili, dopo l'assunzione degli idonei del concorso precedente, vadano attribuiti ai vincitori di un concorso riservato ai vigili ausiliari, in possesso dei requisiti dell'età alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Le disposizioni citate sono chiaramente ispirate al principio — diretto ad assicurare la parità fra tutti gli aspiranti ai concorsi — secondo cui il requisito massimo dell'età debba essere posseduto entro un termine prefissato, prima ancora che i partecipanti siano singolarmente individuati.

La norma denunciata, avendo esteso il beneficio dell'assunzione agli idonei di un precedente concorso, avrebbe dovuto perciò attenersi al principio generale, indicando nella data fissata per la presentazione della domanda del concorso, cui essi avevano partecipato, il termine ultimo per il possesso del requisito dell'età.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930 («Norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco») nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anziché alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CAIANIELLO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0543

N. 402

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Istruzione pubblica - Personale direttivo - Progresso servizio di insegnamento non di ruolo - Riconoscimento - Mancata operatività nei confronti dei cessati dal servizio nel periodo dal 1° luglio 1970 al 1° gennaio 1972 - Illegittimità costituzionale parziale.**

**(D.-L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 8, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576).**

**(Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26 luglio 1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1983 e pubblicata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (pervenuta il 18 febbraio 1983) dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita (Reg. ord. n. 151/1983) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale «dell'art. 8 D.L. 19 giugno 1970 n. 370 (convertito con modificazioni in L. 26 luglio 1970 n. 576) in quanto — a differenza del precedente art. 7 secondo comma, relativo agli insegnanti — non dispone, per il personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, che il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo, previsto dalla normativa di cui trattasi, operi anche nei confronti del personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972» per contrasto con l'art. 3 Cost.

Assume il Collegio rimettente che il legislatore, avrebbe «disciplinato, in un medesimo contesto normativo, sia per il personale insegnante che per quello direttivo della scuola, il riconoscimento di un identico servizio (di insegnamento non di ruolo), con modalità pressoché identiche (rilevanza, almeno in parte, ai soli fini economici; scaglionamento nel tempo degli effetti del riconoscimento): peraltro, nel prendere in considerazione un medesimo possibile evento (il collocamento a riposo che potrebbe intervenire *medio-tempore*), ne avrebbe inteso escludere gli effetti pregiudizievoli per gli interessati, ma limitatamente ai soli insegnanti».

Ma la diversità di trattamento operata fra insegnanti e personale direttivo non apparirebbe fondata «su una rilevante differenza di situazioni o su un riconoscibile criterio di logica e di equità».

Sembrerebbe quindi «quanto meno dubbio che l'insegnante divenuto preside, tuttora inserito, e con compiti di più ampia responsabilità, nel settore operativo della scuola, eventualmente soggetto ad obbligo d'insegnamento (ancorché beneficiario di possibile esonero, come risulta, per la ricorrente, dal documento matricolare in atti) possa, per ciò solo, divenire destinatario — nell'evidenziato contesto della normativa di cui trattasi — di una meno favorevole disciplina, con esclusione da un beneficio attinente al trattamento di quiescenza», risultando prevalenti gli elementi che depongono a favore di una sostanziale identità di situazioni.

*Considerato in diritto*

1.1. — L'art. 7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti — nei confronti del personale insegnante — operano anche nei confronti di coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra  
il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

1.2. — Il successivo art. 8 ammette la riconoscibilità del pregresso servizio di insegnamento non di ruolo nei confronti del personale direttivo scolastico.

Tuttavia non è qui prevista la salvaguardia del beneficio anche per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la data del 1° gennaio 1972.

Da qui l'assunto del Collegio rimettente di una palese e irrazionale disparità di trattamento in presenza di una omogeneità di situazioni.

2. — La questione è fondata.

La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del 1970 riveste nella sua interezza — anche in relazione ad altre norme intervenute in tempi successivi — i connotati di una disposizione transitoria intesa a consentire, con finalità riequilibratrice, una parità di situazioni tra personale passato nei ruoli direttivi e personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988).

Non v'è motivo ora per discostarsi da tali propri recentissimi assunti, osservandosi — quanto all'odierna fattispecie — che il riequilibrio di cui si è recato cenno — operato dal legislatore — va disposto *in toto*, con conseguente ammissione ai benefici anche di coloro che — immessi tra il personale direttivo — fossero pervenuti alla quiescenza nello stesso lasso temporale dei soggetti rimasti annoverati fra il personale insegnante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 Decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: BORZELLINO  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0544

N. 403

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione civile, militare e di guerra - Pensione di reversibilità - Diritto dei figli naturali giudizialmente dichiarati - Condizione - domanda di dichiarazione giudiziale di paternità anteriore alla data di morte del dante causa - Illegittimità costituzionale parziale.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo comma, (*recte* terzo) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Marco Gina, nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 (R.O. n. 975 del 1983) la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Marco Gina, nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 82, secondo comma, (*recte* terzo) del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Secondo il giudice *a quo*, dal raffronto con l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, recante disciplina nell'ambito della pensionistica INPS, nascerebbe il dubbio che vi sia lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che postula parità di trattamenti normativi nell'identità di situazioni.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto «non sembra che la normativa contenuta nell'art. 82 citato possa considerarsi non sorretta dai necessari criteri di razionalità, le quante volte tale norma si consideri non avulsa dal peculiare sistema nel quale si trova introdotta, ma sia ricollegata alle altre disposizioni del sistema stesso, inteso a contemperare la posizione del singolo con le varie esigenze di carattere generale cui si impronta».

«La reversibilità della pensione a favore dei familiari superstiti trova indubbiamente la sua ragione d'essere nella circostanza che, allorché viene a mancare il lavoratore che provvedeva al sostentamento della famiglia, alcuni componenti del nucleo familiare rimangono privi di tali mezzi, senonché ciò non comporta che ne discenda necessariamente in ogni caso una uniformità di regolamentazione, ben potendo il legislatore ordinario dettare per ciascun sistema previdenziale una peculiare disciplina, in vista dei suddetti obiettivi; onde identificare i presupposti richiesti ad assicurare il rispetto della *ratio legis*».

*Considerato in diritto*

1. — Il giudice remittente reputa sussistere disparità *ex art. 3 Cost.* fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei pensionati INPS, in punto di spettanza del trattamento stesso ai figli naturali giudizialmente dichiarati, nel senso che — nella prima ipotesi — il diritto alla reversibilità è limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale sia anteriore alla data di morte del dante causa.

2. — Ravvisa la Corte — come del resto già affermato altre volte — che le pensioni spettanti agli impiegati statali e quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (sentenze n. 72 del 1986 e n. 268 del 1988).

3. — Induce ad una favorevole determinazione il rilevare peraltro che — rispetto alla antecedente procreazione — la dichiarazione giudiziale di paternità ovvero il riconoscimento, come è pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo (citata sentenza n. 268 del 1988).

Va così dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole «perché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa».*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 404

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratto - Successione in caso di morte del conduttore - Aveni diritto - Omessa inclusione del convivente *more uxorio* - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 2).****Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratto - Successione al conduttore - Aveni diritto - Omessa inclusione del coniuge separato di fatto in caso di apposito accordo dei coniugi - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 2).****Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratto - Successione al conduttore - Aveni diritto - Omessa inclusione del convivente *more uxorio* quando sia cessata la convivenza e vi sia prole naturale - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6).****(Cost., artt. 3 e 2).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promossi con ordinanze emesse il 21 dicembre 1981 dal Pretore di Rodi Garganico, il 21 maggio 1982 dal Pretore di Cecina, il 6 ottobre 1982 dal Tribunale di Firenze e il 30 gennaio 1984 dal Pretore di Sestri Ponente, iscritte rispettivamente ai nn. 116 e 588 del registro ordinanze 1982, al n. 368 del registro ordinanze 1983 e al n. 478 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 dell'anno 1982, nn. 39 e 253 dell'anno 1983 e n. 259 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

*Ritenuto in fatto*

Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto dinanzi al Pretore di Rodi Garganico, si era costituito il coniuge del conduttore intimato, offrendo di sanare la morosità e la parte attrice ne aveva eccepito il difetto di legittimazione. Il Pretore, accertata la separazione di fatto — essendosi l'intimato allontanato dalla casa coniugale — con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 (R.O. n. 116/1982), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui non prevede la successione del coniuge nella locazione nell'ipotesi di separazione di fatto, analogamente a quanto è invece dettato per la separazione consensuale, e ciò anche quando vi sia accordo circa la permanenza nell'immobile.

Il Pretore di Cecina, adito dalla locatrice di un immobile per il rilascio del medesimo, detenuto dalla convivente del conduttore deceduto, essendo risultato che i due erano legati da matrimonio religioso non trascritto, ha sollevato, con ordinanza del 21 maggio 1982 (R. O. n. 588/1982), in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione al conduttore del convivente che sia a questi legato da siffatto vincolo religioso.

Il Pretore di Sestri Ponente, adito per il rilascio di un immobile nei confronti della convivente *more uxorio* del conduttore deceduto, con ordinanza del 30 gennaio 1984 (R.O. n. 478/1984), ha ritenuto che la mancata inclusione di tale soggetto tra i successibili, da parte dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, consente di prospettare la questione di legittimità della norma citata in relazione agli artt. 3, primo comma, 2 e 42, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo* sottolinea l'incremento statistico di tali convivenze richiamando a riguardo il concetto di formazione sociale in cui il singolo può svolgere la sua personalità e si duole della condizione deteriore in cui il convivente superstite è posto rispetto al coniuge.

È intervenuta in tutti e tre i giudizi l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l'infondatezza delle proposte questioni sulla base di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 45 del 1980.

Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 (R.O. n. 368/1983) il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione consensuale, il convivente *more uxorio* del conduttore succeda a quest'ultimo nella locazione, anche in presenza di figli naturali. In particolare osserva il giudice rimettente che la mancata estensione della facoltà di succedere al convivente, impedisce al conduttore che abbia procreato dei figli di garantire ad essi un'abitazione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le quattro questioni, di cui alle ordinanze in epigrafe, riguardano l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani») e vanno decise con unica sentenza.

2. — L'articolo suindicato è sospettato:

*a)* dal Pretore di Rodi Garganico, con ordinanza del 21 dicembre 1981 (R. O. n. 116/1982), di violare il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione «nella parte in cui non prevede la successione dell'altro coniuge al conduttore anche in caso di separazione di fatto, se tra i due si sia così convenuto»;

*b)* dal Pretore di Cecina, con ordinanza del 21 maggio 1982 (R. O. n. 588/1982), di violare il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione «nella parte in cui non prevede la possibilità di succedere nel contratto di locazione al coniuge del conduttore defunto, a lui unito da matrimonio religioso non trascritto»;

*c)* dal Pretore di Sestri Ponente, con ordinanza del 30 gennaio 1984 (R.O. n. 478/1984), di violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2 e 42, secondo comma, della Costituzione «nella parte in cui esclude il convivente *more uxorio* del conduttore defunto dal diritto a succedergli nel contratto di locazione»;

*d)* dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 6 ottobre 1982 (R. O. n. 368/1983), di violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2 e 30 della Costituzione «nella parte in cui non prevede la successione nel contratto per il convivente *more uxorio* se così sia convenuto nell'atto di separazione e vi sia prole naturale».

3. — Le questioni sono fondate.

Il profilo, che tutte le accomuna, consiste nel chiedersi se la mancata previsione della successione nella titolarità del contratto di locazione, fino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita *ex lege*, non contrasti con valori presenti in Costituzione.

Non viene qui in evidenza, come ritengono i giudici *a quibus*, un trattamento discriminatorio a sfavore della convivenza *more uxorio*, che violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E neppure un contrasto con la spontaneità delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, di cui all'art. 2 della Costituzione, o, nel particolare caso di specie sub *d)*, un ostacolo all'esercizio e all'adempimento dei diritti e doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, di cui all'art. 30, primo comma, della Costituzione.

Come affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del 1988): «il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione... In breve,

creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso». Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva già riconosciuto «indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione».

Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico *favor*, di cui all'art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, hanno una portata più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l'art. 6, rubricandolo «Successione nel contratto», esprime il dovere collettivo di «impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione», dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

4. — Ciò conduce ad ulteriore sviluppo le considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 252 del 1983.

All'inizio degli anni Ottanta un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale tendeva a costruire il diritto all'abitazione come un diritto soggettivo perfetto, destinato a rendere sempre peggiore la posizione del locatario su quella del locatore, suggerendo come modello la disciplina francese e tedesca della locazione abitativa a tempo indeterminato con recesso del locatore solo per giusta causa.

La Corte dovette allora obiettare che la «stabilità della situazione abitativa» non costituisce autonomo e indefettibile presupposto per l'esercizio dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione.

La Corte invece affermava in proposito che «indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge».

La giurisprudenza precedente di questa Corte (sent. n. 45 del 1980; ord. n. 128 del 1980) non aveva dato il dovuto rilievo all'abitazione come bene primario, valutando su un piano prospettico di maggiore rilevanza l'estraneità del convivente *more uxorio* dagli elenchi tassativi degli aventi diritto alla proroga dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, in caso di morte del conduttore, sia in base all'art. 2-*bis*, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 351, sia in base all'art. 1, comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Ritiene oggi la Corte che la nuova normativa sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, introdotta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, realizzando con il regime dell'equo canone un superamento di quella previgente, fondata sul meccanismo della proroga, determini una minore compressione del diritto del proprietario-locatore e consenta pertanto una più penetrante indagine sui fini che il legislatore ha inteso perseguire nel sostituire la fattispecie «successione nel contratto» a quella della operatività della proroga.

Il legislatore del 1950 ha usato la formula «la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi» (art. 1, comma 4, parte I, l. n. 253/1950); quello del 1974 la variante: «del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi» (art. 2-*bis*, comma 1, parte I, l. n. 351/1974).

La volontà di escludere qualunque soggetto diverso da quelli elencati è fatta palese dall'avverbio «soltanto».

Diversa formulazione è quella dell'art. 6, primo comma, della vigente legge n. 392 del 1978: «in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi».

Le *species* «figli, genitori, parenti entro il secondo grado, con lui anagraficamente conviventi», della corrispondente norma del 1974, si espandono nei *genera* «eredi, parenti, affini con lui abitualmente conviventi».

Il legislatore del 1978, cioè, ha voluto tutelare non la famiglia nucleare, né quella parentale, ma la convivenza di un aggregato esteso fino a comprendervi estranei — potendo tra gli eredi esservi estranei —, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini.

È evidente la volontà legislativa di farsi interprete di quel dovere di solidarietà sociale, che ha per contenuto l'impedire che taluno resti privo di abitazione, e che qui si specifica in un regime di successione nel contratto di locazione, destinato a non privare del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi.

5. — Se tale è la *ratio legis*, è irragionevole che nell'elencazione dei successori nel contratto di locazione non compaia chi al titolare originario del contratto era nella stabile convivenza legato *more uxorio*.

L'art. 3 della Costituzione va qui invocato dunque non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente *more uxorio*, ma per la contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza.

Se l'art. 3 della Costituzione è violato per la non ragionevolezza della norma impugnata, l'art. 2 lo è quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso.

6. — La questione sub *b)*, sollevata dal Pretore di Cecina — possibilità di succedere nel contratto di locazione al coniuge del conduttore defunto, a lui unito da matrimonio religioso non trascritto — e quella sub *c)* sollevata dal Pretore di Sestri Ponente — successione anche questa *mortis causa* nel contratto del convivente *more uxorio* — sono assolutamente identiche dato che la convivenza con il conduttore defunto non riceve diversa qualificazione dalla circostanza che nell'un caso essa sia stata suggellata dal matrimonio religioso non trascritto e nell'altro sia rimasta affidata all'*affectio* quotidiana.

Nella questione sub *d)*, sollevata dal Tribunale di Firenze, essendo la separazione tra i conviventi *more uxorio* soltanto una espressione metaforica che indica in realtà la estinzione del rapporto *more uxorio*, l'esistenza di prole naturale valorizza ulteriormente la *ratio decidendi* per la conservazione dell'abitazione alla residua comunità familiare.

Nella questione sub *a)*, sollevata dal Pretore di Rodi Garganico, la separazione di fatto tra coniugi non dovrebbe avere alcuna rilevanza esterna, restando quella locata la casa coniugale. Ma essendosi convenuta tra i coniugi la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi, la fattispecie, in base al principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, non può ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge 392 del 1978 che recita: «In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto».

Rispetto al bene primario dell'abitazione che la *ratio legis* salvaguarda, il titolo della separazione, di fatto o consensuale, non può avere effetto discriminatorio senza vulnerare ancora una volta il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione nella configurazione su richiamata.

Che la separazione di fatto non comporti l'evidenza documentale di quanto convenuto tra i coniugi, come nella separazione consensuale, provveduta di verbale e di decreto di omologazione, non è ragione sufficiente per giustificarne l'assenza dalla previsione legale. L'accordo o l'atto concludente tra i separati di fatto sarà oggetto di prova e il relativo accertamento ristabilirà la parità con l'accordo convenuto nel verbale tra i separati con separazione consensuale omologata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio;*

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto;*

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA  
*Il redattore:* CASAVOLA  
*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 405

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiegato dello Stato e pubblico - Ricevitorie del lotto - Personale dipendente - Sospensione cautelare dal servizio a seguito di ordine o mandato di cattura - Diritto all'assegno alimentare - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.****(R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, art. 265, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 («Regolamento sui Servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie»), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 («Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto») promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio Sebastiano contro l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

***Ritenuto in fatto***

L'Intendente di finanza di Palermo con provvedimento dell'11 settembre 1979, dispose la sospensione immediata dal servizio e dalla corresponsione dei conseguenti emolumenti dell'aiuto ricevitore del lotto signor Sebastiano D'Ambrosio.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, notificato all'Intendente ed al Ministro delle finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 20 novembre 1979 e depositato in Segreteria il 14 dicembre 1979, il D'Ambrosio impugnò il provvedimento dell'intendente di finanza.

Nel ricorso chiese l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte con la quale era stata disposta la sospensione della corresponsione degli emolumenti, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341.

Con ordinanza in data 21 maggio 1980 il Tribunale amministrativo adito, sollevava questione di legittimità costituzionale della cennata norma, in riferimento all'art. 3 Cost.

Secondo il giudice *a quo*, la questione non poteva considerarsi manifestamente infondata, contrastando con il principio di uguaglianza l'aver riservato ai pubblici dipendenti addetti alle ricevitorie del lotto un trattamento deteriore rispetto a quello dettato per la generalità degli impiegati civili dello Stato.

Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

*Considerato in diritto*

1. — Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 («Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie»), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341, («Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto»), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso cautelatamente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello stesso articolo.

2. — La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è fondata.

È regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo cui al dipendente sospeso cautelatamente dall'impiego spetti un assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957).

La *ratio* della norma consiste nel garantire comunque al dipendente un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle necessità sue e della famiglia.

Appare perciò ingiustificatamente discriminatorio che al personale delle ricevitorie del lotto, prima che ne fosse disposta l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze (L. 9 agosto 1986, n. 494), l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, la sospensione cautelare fosse stata disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.

La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di impiegati, con riferimento al titolo in base al quale è disposta la sospensione, non può trovare giustificazione nella diversità di disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici. Difatti, la finalità propria dell'assegno alimentare, testé posta in evidenza, prescinde dallo *status* determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna carriera perché si tratta di una provvidenza di carattere assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non può essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 («Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie»), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 («Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto»), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelatamente a seguito di ordine o di mandato di cattura.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 496

Sentenza 24 marzo-7 aprile 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Enfiteusi - Canone - Determinazione - Valore di riferimento - Omessa previsione di periodico aggiornamento mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei all'adeguata corrispondenza con la effettiva realtà economica - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1).****(Cost., art. 42).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Trib. di Catania nel procedimento civile vertente tra Nicolosi Rosa e Cristaudo Matteo, iscritta al n. 940 del reg. ord. 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.19-bis del 1985;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Catania - Sezione agraria, con ordinanza del 18 aprile 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270, che determina la misura del canone enfiteutico da prendere a base, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138, per il calcolo del capitale di affrancazione del fondo.

La disposizione denunciata, la quale aggiunge un terzo comma all'art. 2 della legge n. 1138 del 1970, dispone che «il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 23 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841», cioè del valore definitivamente accertato per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ai sensi dell'art. 9 del d.leg.c.p.s. 29 marzo 1947 n. 143.

Ad avviso del giudice remittente tale norma urta contro l'art. 42 Cost. in quanto «imponendo la predetta misura fissa, ha ancorato il canone enfiteutico a un valore monetario che, con il passare degli anni e il modificarsi dell'assetto economico del paese, non ha più rispondenza con i valori attuali». La legge n. 270 del 1974 non ha tradotto correttamente le indicazioni impartite da questa Corte con la sentenza n. 145 del 1973, la quale intendeva «riferirsi non tanto alla misura fissa consistente nell'indennità che sarebbe stata pagata ai proprietari nell'ipotesi in cui i loro terreni fossero stati espropriati in forza delle leggi di riforma agraria, quanto ai criteri stabiliti da tali leggi, consistenti nell'applicazione di coefficienti-base di maggiorazione al reddito imponibile dominicale, in modo da consentire un costante adeguamento dei canoni enfiteutici alla mutevole realtà economica».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 270 del 1974, sollevata dal Tribunale di Catania, è fondata.

Non occorre qui riepilogare tutta la complessa vicenda dell'intervento legislativo in materia di enfiteusi, a partire dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, che ha profondamente modificato l'istituto nel quadro di una politica diretta a favorire la congiunzione della proprietà dei fondi rustici con la titolarità delle imprese agricole che li coltivano. È sufficiente riassumere la posizione di questa Corte, quale risulta specialmente dalle sentenze n. 145 del 1973 e n. 53 del 1974, circa i limiti imposti a tale politica legislativa dal rispetto del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. Essa si articola essenzialmente in due punti:

a) sebbene la nuova disciplina dell'enfiteusi stabilisca per il capitale di affranco una misura d'imperio in luogo del valore venale effettivo della nuda proprietà, «appare arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio della facoltà di riscatto della piena proprietà mediante l'affrancazione» (sent. n. 53 del 1974). Pertanto, come ha ribadito la sentenza n. 246 del 1984, le norme con le quali sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione del canone, e quindi del capitale di affranco, non sono soggette al requisito della giustificazione per motivi di interesse generale statuito dal terzo comma dell'art. 42, nè possono essere confrontate con le norme in tema di espropriazione per pubblica utilità, in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) tuttavia, poichè il capitale di affranco del fondo enfiteutico non ha più, come nella disciplina originaria del codice civile, funzione di corrispettivo (prezzo), bensì ha assunto la funzione di «indennizzo», sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di congruità dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, i quali devono essere «applicabili senza grave e ingiustificata lesione dei diritti dei concedenti»: pur non essendo ragguagliabile al valore di mercato, la somma pagata al proprietario non può essere meramente simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro. In questo senso la sentenza n. 145 del 1973 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138 per violazione dell'art. 42, terzo comma, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite dopo il 23 ottobre 1941, determinava il canone, e quindi il capitale di affrancazione (pari a quindici volte il canone), in misura fissa corrispondente al reddito dominicale risultante dal catasto secondo la revisione del 1939 e rivalutato con il d. leg. n. 356 del 1947.

2. — La sentenza n. 145 del 1973 ha indicato quello che, ad avviso della Corte, deve essere il parametro per una congrua indennità, identificandolo nei criteri stabiliti dalle leggi del 1950 («legge Sila» n. 230 e «legge stralcio» n. 84) per la determinazione dell'indennizzo dei proprietari espropriati in attuazione della riforma agraria.

Il dispositivo della sentenza è stato recepito alla lettera dalla legge n. 270 del 1974, senza le integrazioni che da parte del legislatore sarebbero state necessarie per coglierne, alla stregua della motivazione, l'esatto significato e tradurlo in norma giuridica. La motivazione precisa che il riferimento al reddito imponibile risultante dai dati catastali non è illegittimo a condizione che sia tenuta «distinta la funzione generica del ricorso ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto, affinché ne sia mantenuta adeguata, nei limiti di una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica». Alla stregua di questa direttiva si deve ritenere — come osserva l'ordinanza di rimessione — che «la Corte costituzionale abbia fatto riferimento non tanto alla misura fissa consistente nella indennità che sarebbe stata corrisposta qualora i terreni fossero stati espropriati in applicazione delle leggi di riforma agraria, quanto invece ai criteri stabiliti da quelle leggi», nel senso che i capitali di affranco non possono essere inferiori ai valori assunti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio a norma dell'art. 9 del d. leg. n. 143 del 1947, periodicamente aggiornati mediante «coefficienti di maggiorazione stabiliti e pubblicati man mano dalla Commissione Censuaria centrale».

Invece l'art. 1 della legge n. 270 determina i capitali di affranco in misura fissa ragguagliata ai valori medi dei terreni per il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947 calcolati a norma dell'art. 9 del citato decreto n. 143 del 1947, cioè in una misura già nel 1974 incongrua, e nel 1982 — anno in cui è stata domandata l'affrancazione nel caso in controversia — senz'altro irrisoria, come dimostra puntualmente l'ordinanza di rimessione, dalla quale si apprende che l'indennizzo dovuto al concedente è stato fissato dal Pretore in lire 122.236.

3. — Non si può pensare che l'art. 1 della legge n. 270 del 1974 sia implicitamente integrato dalla legge 20 ottobre 1954 n. 1044, la quale prevedeva che le tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio fossero aggiornate secondo un coefficiente determinato ogni anno dalla medesima Commissione. Questa legge, che prevedeva un procedimento di accertamento automatico dell'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione sui fondi rustici, è stata abrogata dall'art. 58 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637, entrato in vigore il 1° gennaio 1973: infatti l'ultimo aggiornamento del coefficiente di maggiorazione ai sensi dell'art. 1 della legge risale al 1972.

Nemmeno si può pensare che la norma in questione sia integrabile con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986 n. 880 (che ha introdotto per tutti i terreni un nuovo sistema di accertamento automatico dell'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione), sia per ragioni giuridiche, la legge n. 880 essendo retroattiva solo fino al 1° luglio 1986 e comunque, trattandosi di legge tributaria, non estensibile oltre il caso previsto, sia per ragioni tecniche, posto che la base di partenza per la determinazione dei canoni enfiteutici non è il reddito dominicale risultante dal catasto secondo la revisione del 1939, bensì il valore medio per il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947 determinato — sulla base del reddito catastale — mediante l'applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 9 del decreto n. 143 del 1947.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 («Norme in materia di enfiteusi») nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0548



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudicca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria "UNIVERSITAS"  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mernatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAYONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA -  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Librerie GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etnoa, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSGEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALEMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tullier, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavcur, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoffo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L	220.000
- semestrale	L	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L	28.000
- semestrale	L	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L	105.000
- semestrale	L	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L	28.000
- semestrale	L	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L	100.000
- semestrale	L	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L	375.000
- semestrale	L	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	120.000
Abbonamento semestrale	L	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221